

ENERGIA E AMBIENTE

Adabella Gratani

Bibliografia: (1A) (a cura di) NICOLETTI F., *Convegno "Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza"* Relazione di sintesi sul convegno "Il nuovo diritto dell'energia tra regolazione e concorrenza", 5 maggio 2006, Firenze; (1) AA. VV. *Contenimento dei consumi e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*, Atti del Seminario tenutosi a Bologna il 20 novembre 1982, Maggioli, Rimini, 1983; (2) AA.VV., *Contenimento dei consumi e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Regioni ed enti locali nell'attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308*, (a cura di F.Roversi-Monaco), Rimini, 1983; (3) AA. VV., *Diritto Amministrativo*, Monduzzi, 1993; (4) AA. VV., *Le autonomie locali* (a cura di Italia e Bassani), Milano, 1990; (5) AA. VV., *L'accordo nell'azione amministrativa* (a cura di Masucci), Roma, 1988; (6) AA. VV. *Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti* (a cura di Italia e Bassani), Milano, 1991; (7) N. AICARDI, *La nuova normativa sul risparmio energetico nell'industria: obblighi e incentivazioni*, in Riv. amm. 1994; (8) N. AICARDI, *Commentario alle legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (9) N. AICARDI, *Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche: sinossi della disciplina giuridica*, in RGEE, 1991; (10) R. ALBANO, *L'attuazione delle leggi energetiche n. 9 e 10 del 1991 ad un anno dalla loro emanazione: provvedimenti applicativi emanati e provvedimenti mancanti*, in RGEE, 1992; (11) R. ALBANO, *L'attuazione del Piano Energetico Nazionale: la legge n. 9 del 1991*, in RGEE, 1991; (12) R. ALBANO, *L'attuazione del Piano Energetico Nazionale: la legge n. 10 del 1991*, in RGEE, 1991; (13) M. ALESIO, *L'autorità per l'energia elettrica ed il gas. Le Riforme del settore elettrico e del settore gas*, in [Il nuovo diritto](#), 2001, fasc. 9 (settembre), pt.I; (14) A. ALBONETTI, *Il Terzo Millennio, l'energia nucleare e la politica estera europea*, in [Affari esteri](#), 2000, fasc. 125 (gennaio); (15) G. ALPA, *Factum principis e impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in FP, 1971; (16) AMBROSINI e MESSINA, *Fotovoltaico: una tecnologia in evoluzione*, in En. e mat. prime 1990; (17) G. AMORELLI, *Verso il nuovo regime degli scambi transfrontalieri di energia elettrica* (nota a Corte giust. Ce 23 ottobre 1997 n. 158, Comm. Ce c. Rep. it.), in Giust. Civ., 1999, I; (18) S. AMOROSINO, *Energia /ambiente nel decreto n. 112 del '98: dal modello all'attuazione: l'organizzazione del "Governo dell'energia" da parte delle regioni e degli Enti locali*, in Rass. Giur. Energia Elettrica, 1998; (19) F. ANGELONI, *L'adeguamento degli impianti elettrici*, in: Ambiente e sicurezza, 2000; (20) V. ANGIOLINI, *Lineamenti del giudizio principale e coerenza delle argomentazioni della Corte*, nota alla Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990; (21) A. ANGIULI, *Servitù di elettrodotto*, Digesto, Pubbl., XIV, Utet, Torino, 1999; (22) R. BAJNO, *Acque pubbliche interne e usi: disciplina amministrativa e tutela penale*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973; (23) BARDUSO, *La programmazione nel settore energetico*, in Notiz. giur. reg. 1984; (24) G. BARTESAGHI, *Recupero energetico da acqua di falda in Comune di Milano: aspetti tecnici, ambientali, economici, giuridici*, in [Rivista giuridica dell' ambiente](#), 2000, fasc. 6 (dicembre); (25) M. BASILICO, *La libera circolazione dei servizi*, in *Elementi di diritto comunitario*, a cura di U. Draetta, Milano, 1995; (26) A. BATTAGLIA, *Nasce il mercato dei certificati verdi*, in [Giornale di diritto amministrativo](#), 2000, fasc. 5 (maggio); (27) G. BERTI, *Il principio contrattuale nell'attività amministrativa*, in Scritti in onore di M.S. Giannini, II, Milano, 1988; (28) BIANCHI, *Ricerca e innovazione nella l. n. 46/1982 in tema di interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale*, in Riv. dir. industriale, 1983, I; (28A) BLASILLI G., *Disciplina IVA applicabile agli interventi di manutenzione straordinaria*, in *Tributi*, 1997, p. 576-579; (28A) BODRITO E F. GRAZIANO, *Energia elettrica impiegata nelle lavorazioni siderurgiche e addizionali all'imposta di consumo* (nota a Cass., sez. I, 28 aprile 1998 n. 4316, Min. fin. c. Fonderie Pilenga e Co.) in Dir. e Prat. Trib., 1999, II; (29) A. BODRITO E F. GRAZIANO, *La insoggettabilità alle addizionali dell'imposta di consumo dell'energia impiegata nelle lavorazioni siderurgiche* (nota a sent. Cass., Sez. I, 26 luglio 1996 n. 6776, Min. fin. c. Soc. OET Calusco) in Rass. Giur. Energia Elettrica, 1997; (30) F. BONOMO, *Il codice di autodisciplina delle società quotate: l'esperienza applicativa in ambito ENEL* (Relazione al convegno organizzato da Paradigma s.r.l. sul tema: "L'applicazione del Codice di autodisciplina", Milano, 25 ottobre 2000) in [Rassegna giuridica dell'energia elettrica](#), 2000, fasc. 2-3 (settembre); (31) G. BOSISIO, *La guida CEI per l'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri*, in Ambiente e sicurezza, 2000; (32) A. BRACCI, *Le norme di attuazione degli statuti per le Regioni ad autonomia speciale*, Milano, 1961; (33) G. BRUNO, *Spunti sulla trasmissione di energia elettrica*, in [Rassegna giuridica dell'energia elettrica](#), 2000, fasc. 1 (marzo); (34) N. BRUTTI, *Imposizione di elettrodotto e diritto al paesaggio*, in Rass. Dir. Civ., 1997; (35) M. BUCELLO E G. PERICU, *Gli aspetti giuridici e il regime normativo dell'autoproduzione*, in Rass. Giur. Energia Elettrica, 1997; (36) BUTTA, *Produzione energetica e ambiente*, Rimini, 1987; (37) F. CACCIA DOMINIONI, *Recenti sviluppi dell'adozione normativa dell'UE in materia energetica* (Relazione al convegno nazionale organizzato dal CISDEN (Centro Italiano di Studi di Diritto dell'Energia) sul tema: "Problemi attuali del diritto dell'energia: gas e onde elettromagnetiche", Roma, 27 ottobre 2000), in [Rassegna giuridica dell'energia elettrica](#), 2000, fasc. 2-3 (settembre); (38A) CACCIARI A., *Osservazione in tema di criteri di determinazione del prezzo dei prelievi di energia da parte degli utenti dello scambio* Nota a TAR LO - Milano sez. IV 18 febbraio 2005, n. 401, in FA, p 473; (38) G. CAIA, *Commentario alle legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (39) G. CAIA, *Legislazione sui servizi pubblici, attività energetiche e ordinamento delle autonomie locali*, in RGEE, 1991; (40) G. CAIA, *Prospettive dell'industria mineraria: considerazioni sulla più recente legislazione in materia*, in RGEE, 1984; (41) G. CAIA, *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, Milano, 1984; (42) G. CAIA, S. COLOMBARI, *Regolazione amministrativa e mercato interno del gas naturale* (Relazione al convegno nazionale organizzato dal CISDEN (Centro Italiano di Studi di Diritto dell'Energia) sul tema: "Problemi attuali del diritto dell'energia: gas e onde elettromagnetiche", Roma, 27 ottobre 2000) [Rassegna giuridica dell'energia elettrica](#), 2000, fasc. 2-3 (settembre); (43) A. CAZZI, C.G. CARUSO, R. VIGOTTI, *Le fonti rinnovabili: analisi comparativa*, in Ambiente e sicurezza, 2000; (44) M.CAMMELLI, *Contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nella legge 29 maggio 1982, n. 308: il ruolo delle Regioni*, in REG, 1983; (45) F. CAMMELLI, *La prima applicazione decentrata del diritto comunitario della concorrenza da parte dell'Autorità Garante: il provvedimento UNAPACE/ENEL*, in [Il Diritto dell'Unione Europea](#), 2000, fasc. 2 (giugno); (46) C.CAMPIDOGLIO, G. VACIAGO, *La liberalizzazione del settore elettrico: Bersani e oltre*, in Economia delle fonti di energia e dell'ambiente, 1999; (47) P. CARNEVALE, *Le fonti rinnovabili di energia per lo sviluppo delle città. Il ruolo dei Comuni, degli enti pubblici e delle imprese*, in [Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza](#), 1994, fasc. 6 (marzo 16); (48) CASALBONI, *La cogenerazione*, in L'uff. tecn. 1992; (49) CASALBONI, *Luci ... ed ombre del piano energetico nazionale*, in L'uff. tecn. 1992; (50) CASALBONI, *Utilizzo razionale delle risorse energetiche per l'illuminazione*, in L'uff. tecn., 1991; (51) S. CASSESE, *La disciplina del mercato dell'elettricità*, in RGEE, 1997; (52) C. G. CATANOSO, *Il coordinatore per l'esecuzione e i comportamenti pericolosi, in cantiere*, in: Ambiente e sicurezza, 2000; (53) C. CAZZOLA, *"La volpe e il coniglio": monopolio e concorrenza nel mercato del gas naturale in Italia*, in [Mercato concorrenza regole](#), 2000, fasc. 2 (agosto); (54) V. CERULLI IRELLI, *Corso di diritto amministrativo*, Torino, 1991, III, 1. (55) V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica di cose produttive: i beni minerari*, in FA, 1982; (56) M.CHIUMMARELLO, *Problemi di riparto di competenze tra lo Stato ed enti locali in materia di impatto ambientale in Italia, in Francia ed in Gran Bretagna*, in RGA, 1992; (57) G. CIAMMAGLICHELLA, *L'attuazione concreta del decreto Bersani sull'energia elettrica: il punto di vista dell'esercente, con particolare riferimento al riassetto delle attività di distribuzione*, in: RGEE, 1999; (58) G. CIAN, *Gli interventi dell'autorità regolatoria sul contratto*, in RGEE, 1997; (59) V. CIOFFO, *Considerazioni di economia del diritto con riferimento al trasporto del gas naturale*, in [Rivista amministrativa](#)

[della Repubblica italiana](#), 2000, fasc. 8 (agosto), pt. 2; (60) F. CIRELLI, *La fiscalità nel nuovo mercato dell'energia elettrica*, in Fisco, 2000; CLEMENTE, *Energia e ambiente: una compatibilità da ricercare*, in En. mat. prime, 1992; (61) CORSO e TERESI, *Procedimento amministrativo e accesso ai documenti*, Rimini, 1991; (62) S. COLOMBO, *Impianti termici: aboliamo le verifiche della legge 46/1990*, in: Ambiente e sicurezza, 2000; (63) S. COLOMBO, *Il risparmio energetico un problema attuale*, in: Ambiente e sicurezza, 2000; (64) E. CORALI, *Il "servizio pubblico" nella norma comune europea per il mercato interno del gas naturale*, in [Amministrare](#), 2001, fasc. 1 (aprile); (65) M.R.COZZUTO QUADRI, *Problemi e prospettive nella valutazione di impatto ambientale*, in RGA, 1988; (66) A. CUTRERA, *Una legge per la pianificazione dell'ambiente fisico*, in Difesa del suolo e politica delle acque, Milano, 1990; (67) A. CUTRERA, *La direttiva di valutazione di impatto ambientale*, in RGA, 1987; (68) A. D'ANDREA, *La legislazione francese in materia ambientale*, in RGA, 1988; (69) L. D'ATTOMA, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (70) A.L. DE CESARIS, *La VIA in Italia corre più veloce della legge*, in Riv.Impr.Amb., 1992; (71) P. DELL'ANNO, *Recupero di energia elettrica: la disciplina degli impianti*, in Gea, marzo-aprile 1997; (72) P. DELL'ANNO, *Energia e assetto del territorio: profili istituzionali*, Padova, 1984; (73) P. DELL'ANNO, *Energia dai rifiuti: disciplina giuridica degli impianti che utilizzano i rifiuti in un processo di trattamento termico con recupero di energia elettrica*, in RGEE, 1997; (74) F. DELLA VALLE, *Accesso alla risorsa scarsa di rilievo pubblico: il caso dell'importazione di energia elettrica dall'estero* (Nota a ord. Cons. Stato sez. VI 1 dicembre 2000, n. 6206; (75) TAR LOMBARDIA sez. II 23 novembre 2000, n. 3635), in [Urbanistica e appalti](#), 2001, fasc. 1 (gennaio); (76) G. DE NOVA, *Libertà e limiti dell'impresa privata nella produzione, nella vendita e nel vettoriamento dell'energia elettrica*, in R SOC, 1994; (77) G. DE NOZZA, *Prime note in merito alla riforma dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica*, in: RGEE, 2000; (78) L. DE PAOLI, *La politica energetica italiana nel 1999*, in: Econ. Delle fonti di energia e dell'ambiente, 1999; (79) L. DE PAOLI, *La revisione delle direttive europee per il settore elettrico e del gas*, in Econ. delle fonti e dell'ambiente, 2001; (80) D. DE PRETIS, *Commento all'art. 5 Legge 29 maggio 1982, n. 308*, in NLC, 1983; (81) D. DE PRETIS, *La Legge 29 maggio 1982, n. 308, sul contenimento dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*, in RGEE, 1983; (82) DE TILLA Maurizio, *Impianto autonomo di riscaldamento e progetto delle opere corredato*, Rassegna delle locazioni e del condominio, anno 2002, fasc. 4, pagg. 619-620, in ItalgireWeb; (82) G. DE VERGOTTINI, *Attività regolatoria e autorità indipendenti: l'autorità per l'energia elettrica ed il gas*, in Resp. Comunicazione Imprese, 1996; (83) G. DI GASPARI, *L'accordo di programma: strutture, efficacia giuridica e problemi di gestione*, in REG, 1988; (84) E. DITTA, *Le maggioranze per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti termosingoli*, in Archivio delle locazioni, 1997; (85) E. DONADONO, *Inquinamento luminoso: si adeguano gli impianti*, in Edilizia e Territorio, 2002; (86) B. D'ONGHIA, *Il quadro di riferimento dell'apertura del mercato europeo dell'elettricità*, in RGEE, 1997; (87) G.D. FALCON, voce <<Convenzioni e accordi amministrativi, I) Profili generali>>, in EG, IX, Roma, 1988; (88) G.D. FALCON, *Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri*, Milano, 1984; (89) R. FAZIOLI, M. FILIPPINI, J. WILD, *La stima di una funzione di costo medio per potenziare l'efficacia della "yardstick regulation" nel settore della distribuzione di energia elettrica: una sperimentazione sul caso svizzero*, in EP, 2000, fasc. 4 (agosto); (90) FIORITTO, *L'attuazione della legge n. 308 del 1982 con particolare riferimento alle regioni meridionali*, in Nuovo dir. agr. 1987; (91) G. FLORIDIA, *La Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del Mercato Unico Europeo*, in Riv. dir. ind., 1990, I; (92) V. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988; (93) V. FRANCESCHELLI, voce <<Marchi d'impresa>>, in Nss DI, Appendice, IV, Torino, 1980; (94) E. FRONTONI, *Abrogazione retroattiva o problemi di fattibilità della legge? Osservazioni a margine della sentenza n. 174 del 1998* (nota a C. cost. 20 maggio 1998 n. 174, Enel c. Ciaperoni e altro), in GI, 1999; (95) M. FUHR, *Programma europeo per il controllo dell'impatto ambientale delle industrie*, in RGA, 1992; (96) F.GAFFURI, *Il rapporto tra Governo e Autorità di regolazione del servizio energetico*, in Dir. Amm., 1999; (97) GAGLIARDI LA GALA, voce "Olii minerali e carburanti" in EG, XX, Roma, 1990; (98) R. GALLI, *Corso di diritto amministrativo*, Cedam, Padova, 1994; (99) R. GALLI, *L'energia rinnovabile*, in [www.cooplombardia.it](#), 2001; (100) GALLO, *Architettura bioclimatica*, in Amb. ris. sal., 1994; (101) G. GALLONE, *Pannelli solari ad uso più intenso della cosa comune*, in GI, 1983; (102) G. GARZIA, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (103) G. G. GENTILE, *nota a Cass. SS.UU. 1 giugno 1995, n. 6137*, in RGEE, 1995; (104) G. GENTILE, *Dalla nazionalizzazione alla privatizzazione: il caso dell'energia elettrica*, RGEE, 1999; (105) G. GENTILE, *L'attività regolatoria nel settore elettrico*, in RGEE, 1999; (106) G. GENTILE, *Diritto nazionale e politica europea dell'energia*, in RGEE, 1991; (107) G. G. GENTILE, *I referendum in materia nucleare e i possibili effetti di ordine generale sulla normativa energetica*, in RGEE, 1988; (108) G. GENTILE, *La concessione di esercizio di attività elettriche*, RGEE, 1999; (109) G.G. GENTILE, *L'apertura del mercato dell'energia elettrica*, in [Rassegna giuridica dell'energia elettrica](#), 1999, fasc. 1 (marzo); (110) G.G. GENTILE, *La riforma del settore elettrico: continuità e discontinuità dell'intervento pubblico*, in RGEE, 1999; (111) G. G. GENTILE, *Lezioni di diritto dell'energia*, Giuffrè, Milano, 1987; (112) G. G. GENTILE, L. LANNOCCA, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (113) G. G. GENTILE E C. NARDONE, *La concessione di esercizio di attività elettriche* in RGEE, 1997; (114) F. GIAMPIETRO, *La valutazione di impatto ambientale: i primi nodi applicativi con particolare riguardo agli impianti di smaltimento dei rifiuti*, in Rass.Giur.Sanit., 1988; (115) M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1989; (116) F. GIGLIONI, *Nuovo governo del settore energetico e riflessi sul rapporto tra giudice dell'amministrazione e pubblica amministrazione* (nota a sent. Cons. St., Sez. VI, 20 giugno 1997 n. 943, Enel c.Federconsumatori e altro), in FA., 1998; (117) M. GOLA, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (118) M. GOLA, *Il sistema dell'intervento pubblico nel mercato elettrico: il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e l'autorità di regolazione*. Giornale Dir. Amm., 1999; (119) M. GOLA, *Nuovi sviluppi della individuazione di un ruolo regionale in campo energetico*, in [Diritto e società](#), 1988, fasc. 2 (giugno); (120) G. GOLDONI, *Aspettando la riforma*, in Econ. Delle fonti di energia e dell'ambiente, 1999; (121) P. GONNELLI, *Energia e protezione dell'ambiente nella prospettiva Europea*, in RGEE, 1996; (122) G. GRASSI, *Obblighi, responsabilità e sanzioni in tema di riscaldamento alla luce del D.P.R. 12 agosto 1993, n. 412*, in Archivio delle locazioni, 1993; (123) A. GRATANI, *La Germania non è più l'allievo modello della Comunità europea in campo ambientale. La procedura di valutazione di impatto ambientale in Germania*, in RGA, 1995; (124) A. GRATANI, *Vietato favorire l'energia elettrica nazionale rispetto a quella importata* (nota a sent. Corte giust. Ce, 2 aprile 1998 n. 213, Outokumpu Oy c. Uff. doganale reg. Helsinki), in RGA, 1998; (125) F. GRAZIANO, *Ha effetto retroattivo l'esenzione dall'addizionale all'imposta di consumo sull'energia elettrica* (nota a Cass., sez. I, 28 luglio 1999 n. 8182, Soc. Balzaretto Modigliani c. Min. fin.), in Riv. Giur. Trib., 2000; (126) G. GRECO, *Accordi di programma e procedimento amministrativo*, in D ECON, 1991; (127) G. GRECO, in AA. VV., *Procedimento amministrativo e accesso ai documenti*, Milano, 1991; (128) M. GUIDI, *Nuove norme per il mercato dell'energia elettrica*, in: Ambiente e sicurezza, 1999; (129) M.T. IADICICCO, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (130) ILARDI, *Osservazioni critiche sulla nuova disciplina giuridica dell'industria mineraria degli idrocarburi*, in Economia internazionale delle fonti di energia, n. 6, novembre-dicembre 1969; (131) ILARDI, *Trattato di diritto degli idrocarburi*, Milano, 1964; (132) A. ILICETO, *Energia solare: parte il Programma "Tetti fotovoltaici"*, in Ambiente e sicurezza, 2001; (133) S. INDIGENTI, *Ristrutturazione dell'industria elettrica e processi di acquisizione di reti di distribuzione. Uno studio di alcuni casi esteri*, in Econ. delle fonti e dell'ambiente, 1999; (134) I.S.L.E (a cura dell') *Disciplina giuridica degli idrocarburi, Atti del Convegno*, Milano, 1965; (135) H.D. JARASS, *La trasformazione nel diritto nazionale della direttiva CEE sulla valutazione di compatibilità ambientale*, in RGA, 1992; (136) C. LAMBERTI, *Addizionali regionali alle accise sui consumi e riflessi sulla giurisdizione* (Commento a TAR LO 8 marzo 2001, n. 2104) [Il Corriere tributario](#), 2001, fasc. 25 (giugno 25); (137) F. LAZZARO-D.

DIGERONIMO, *Dal riscaldamento centralizzato agli impianti unifamiliari a gas*, Milano, 1996; (138) S. LENZI, *Operativo il decreto sblocca - centrali iter veloce con l'autorizzazione unica*, in *Edilizia e territorio*, 2002, (139) A. LOLLI, *Commento alla legge 9 gennaio 1991*, n. 9, in *NLC*, 1993; (140) A. LOLLI, *Enti locali clienti idonei nel libero mercato elettrico: problematiche attuali e prospettive*, in *Econ. delle fonti e dell'ambiente*, 2001; (141) A. LOLLI, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità* (l. 14 novembre 1995, n. 481) (Commento a: L. 14 novembre 1995, n. 481 - Commento all'art. 2 (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità) comma 15), in *Le nuove leggi civili commentate*, 1998, fasc. 2-3 (giugno); (142) F. LONGO, *Brevi considerazioni sul potere dei comuni nella determinazione dell'estensione delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti*, in *RGEE*, 1998; (143) M. LOVISETTI, *Aliquote - Somministrazioni di energia elettrica per uso domestico* (circ. , 7 aprile 1999, n. 82/E), in *Dir. e Prat. Trib.*, 1999; (144) M. LOVISETTI, *L'i.v.a. sulle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e calore*, in *Corriere Trib.*, 1999; (145) N. LUGARESI, G. CORONA, A. FERRAMOSCA, *Sfruttamento delle risorse idriche ai fini di produzione di energia idroelettrica tra pianificazione e problemi ambientali*, in *RGEE*, 1999, fasc. 4 (dicembre); (146) E. MACCHI, " *Luci e ombre*" sulla cogenerazione con la deliberazione n. 42/2002, in *Ambiente e sicurezza*, 2002; (147) MAGLIA, *Riscaldamento, acqua calda e illuminazione: inquadramento della disciplina ex L. 10/1991 e problemi applicativi in campo condominiale*, in *Arch. loc.* 1991; (148) S. MARCHESE, *Legge regionale 11 agosto 1999*, n. 51. "Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici" (B.U.R.T. n. 26 del 20 agosto 1999, parte I, 52) (Commento a: Commento alla l.r. TO 11 agosto 1999, n. 51), in *Foro toscano*, 2000, fasc. 1 (aprile); (149) A. MARTINI, L. PELLEGRINI, M. GALLANTI, *I mercati dell'energia elettrica: una proposta di classificazione*, in *Econ. delle fonti e dell'ambiente*, 2001; (150) F. MARZARI, *Dal Decreto - legge 7 febbraio 2002*, n. 7 procedure più snelle per le centrali, in *Ambiente e sicurezza*, 2002; (151) G. MASCIOLI, *(Servizio di distribuzione gas - Adesione del Comune a forma di gestione diretta - Delibere comunali di determinazione dell'indennità di riscatto e di riscatto definitivo con prosecuzione della gestione del servizio a mezzo della forma di gestione diretta)* (Nota a ord. TAR ER Bologna sez. II 15 dicembre 2000, n. 1043), in *GA*, 2001, fasc. 2 (febbraio); (152) A. MASOUDI, *Sistemi di cogenerazione*, in www.RSU.it, 2001; (153) M. MAZZARELLI, *La legittimazione delle imprese elettriche locali, quali concessionarie ex lege del servizio elettrico nazionale, al ritiro di energia prodotta da terzi e all'ammissione al CIP 6/92* (Nota a TAR LO sez. II 28 settembre 1999, n. 3106), in *RGEE*, 2000, fasc. 1; (154) M. MEDUGNO, *La direttiva 97/11 modifica la VIA comunitaria*, in *Riv. Ambiente*, 8/1997; (155) E. MELE *Commentario alla legge 9 gennaio 1991*, n. 9, in *NLC*, 1993; (156) P. MENNA, L. BARRA, *Come è trascorso un decennio*, in www.RSU.it, 2000; (157) MERCHIGIANI e RODA, *Edilizia residenziale a basso consumo energetico*, Firenze, 1991; (158) A. MIOLA, *Le nuove politiche per l'uso razionale dell'energia*, in *Ambiente e sicurezza*, 2000; (159) V. MIORANDI, *Il "nuovo" d.p.r. 235/77: la scommessa elettrica del Trentino-Alto Adige*, in *Informator*, 2000, fasc. 1 (marzo); (160) C. MOLA e C. PREZIOSI, *Commento agli artt. 2 e 3 Legge 29 maggio 1982*, n. 308, in *NLC*, 1983; (161) G. MOLINARI, *La nuova disciplina del settore elettrico ed il quadro normativo di riferimento*, in www.diritto.it, 2001; (162) MORONE e VECCHIONE, voce "Mezzogiorno (legislazione sul)", in *EG*, XX, 1990; E. MOSCATI, *Contratti di utenza pubblica e tutela del diritto dell'utente alla prestazione*, in *RGEE*, 1998; (163) G. MURARO, *Valutazione di impatto ambientale e analisi economica*, in *RGA*, 1987; (164) L. NANNI, *Le direttive Ue in tema di transito di energia elettrica e di gas naturale nelle gradi reti di trasporto*, in *RGEE*, 1995; (165) L. NAPOLANO, G. VALCIAGO, *Liberalizzazione del mercato elettrico e consorzi di acquisto*, in *Economia pubblica*, 2000, fasc. 2 (aprile); (166) G. NICCOLINI, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991*, n. 9, in *NLC*, 1993; (167) G. NICCOLINI, *Le partecipazioni societarie dell'Enel: prime riflessioni alla luce della riforma del 1991*, in *RGEE*, 1991; (168) M. NICOLAZZI, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991*, n. 9, in *NLC*, 1993; (169) F. NOCERA, *I più recenti sviluppi del regime internazionale di responsabilità civile e delle salvaguardie nucleari*, in *RGEE*, 2000, fasc. 1 (marzo); (170) A. NORSA, *L'energia eolica conquista l'Europa*, in *Edilizia e Territorio*, 2002; (171) A. PACE, F. ROVERSI-MONACO, F.G. SCOCA, *Le conseguenze giuridiche dei tre referendum sul <<nucleare>>*, in *G COST*, 1987; (172) N.W. PALMIERI, *Le energie disponibili e l'ecosistema*, in *RGEE*, 2000; (173) D. PARADISI, *I chiarimenti tecnici del Ministero dell'Industria sul decreto Bersani*, in *Disciplina del commercio*, 1999, fasc. 2 (agosto); (174) PARMEGGIANI, *La nuova legge sul riscaldamento*, in *Arch. loc. e cond.* 1984; (175) G. PASCUZZI, *Energia solare e "property rights". La tutela giuridica dell'accesso al sole*, Rimini, 1991; (176) G. PASCUZZI, "Solar law": la lunga marcia verso la maturità, in *FI*, 1988, IV; (177) G. PASCUZZI, *Pannelli solari: verso un "diritto al sole"*, in *FI*, 1985, I; (178) PASINI e BALUCANI, *I beni pubblici e relative concessioni*, Torino, 1978; (179) G. PASTORI, *L'amministrazione per accordi nella recente progettazione legislativa*, in *Atti del convegno Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell'amministrazione* (a cura di Trimarchi), Milano, 1990; (179) PATERNO', *Autorizzazione provvisoria alla costruzione di elettrodotti e dichiarazione di pubblica utilità* (nota a Cons. St., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 606, Greppi c. Reg. Marche e altro), in *RGEE*, 1999; (180) G. PATERNO', *Il nuovo assetto dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica e la costruzione di nuovi elettrodotti necessari alla rete nazionale di trasmissione*, in *RGEE*, 1999; (181) G. PATERNO', *La durata dell'occupazione d'urgenza preordinata alla costruzione di elettrodotti da parte dell'Enel* (nota a Cass., sez.II, 26 novembre 1998 n. 11999, Enel c. Ricci), in *RGEE*, 1999; (182) G.G. PATERNO', *L'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, e l'indennità per la costituzione della servitù di elettrodotto* (nota a Cass., sez. I, 27 agosto 1999 n. 8989, Enel c. Soc. Bonifiche e gestioni Agro Romano e altro); (183) Cass., sez. I, 22 aprile 1999 n. 3996, Enel c. Golluscio), in *RGEE*, 1999; (184) G. PATERNO', *La servitù di elettrodotto* (seconda ed.), Giuffrè, Milano, 2000; (185) F. PELLIZZIER, *Interventi pubblici per il contenimento dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*, in *RGEE*, 1984; (186) R. PEREZ, *Crisi energetica e amministrazioni pubbliche*, in *Politica del diritto*, 1983, fasc. 2 (giugno); (187) F. PETRICONE, *Le tariffe elettriche, tra giudizio del Tribunale amministrativo regionale e decisione dell'autorità*, (Nota a TAR LO sez. I 20 dicembre 1997, n. 2229), in *FA*, 1998, fasc. 1 (gennaio), pt.I; (188) F. PETRICONE, (a cura di) *Recentissime dal Parlamento* (pt. II), in *GI*, 2001, fasc. 7S (luglio); (189) M. POLO, C. SCARPA, *Gas: quanta concorrenza passerà attraverso i tubi?*, in *Mercato concorrenza regole*, 2000, fasc. 2 (agosto); (190) RAGONESI, *Distributori di carburanti e depositi di olii minerali*, Rimini, 1984; (191) P. RANCI, *Audizioni davanti alle Commissioni riunite << Attività produttive >> della camera dei deputati e << Industria >> del Senato della Repubblica*, in: *Econ. delle fonti di energia e dell'ambiente*, 1999; (192) M. RAMAJOLI, *Sistema d'asta, concorrenza e regolazione dell'importazione di energia elettrica* (Nota a ord. TAR LO sez. Milano II 26 ottobre 2000, n. 3635; ord. Cons. Stato sez. VI I dicembre 2000, n. 6207), in *Giornale di diritto amministrativo*, 2001, fasc. 3 (marzo); (193) N. RANGONE (a cura di), *Osservatorio delle Autorità indipendenti. Autorità per l'energia elettrica ed il gas*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2001, fasc. 7 (luglio); (194) N. RANGONE, *Osservatorio: Autorità indipendenti* (Rassegna di giurisprudenza), in *Giornale di diritto amministrativo*, 2000, fasc. 8 (agosto); (195) N. RANGONE, M. MARIANI, A. SANDULLI, (a cura di) *Osservatorio: Autorità indipendenti* (Rassegna di giurisprudenza), in *Giornale di diritto amministrativo*, 2000, fasc. 7 (luglio); (196) Recensione a: G. Paternò, *La servitù di elettrodotto*, II ed., Giuffrè, Milano, 2000, in *RGEE*, 2000, fasc. 1 (marzo); (197) L. RAZZITTI, *Addizionale sull'energia elettrica impiegata negli opifici industriali* (circ. , 14 settembre 1995, n. 243/d) in *Dir. e Prat. Trib.*, 1996, I; (198) L. RAZZITTI, *Addizionali sull'energia elettrica impiegata negli opifici industriali - Decorrenza delle agevolazioni fiscali* (circ. , 6 ottobre 1995, n. 260/D), in *Dir. e Prat. Trib.*, 1996, I; (199) L. RAZZITTI, *Principi ed evoluzione della normativa e della politica comunitaria in tema di energia elettrica*, *RGEE*, 1996; (200) F. ROVERSI MONACO, *Commento all'art. 1 Legge 29 maggio 1982*, n. 308, in *NLC*, 1983; (201) F. ROVERSI-MONACO e G. CAIA (a cura di), *Commentario alla legge 9 dicembre 1986*, n. 896, in *NLC*, 1988; (202) F. RUSSO, *Pannelli solari, attenti ai requisiti*, in *Edilizia e Territorio*, 2002; (203) F.M. SALERNO, *Brevi note sul decreto D'Alema nel quadro dell'attuazione delle norme comunitarie sulla*

liberalizzazione del settore elettrico in Italia, in *Diritto del commercio internazionale*, 2001, fasc. 2 (giugno); (204) C. SALIBBA, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (205) SALTARELLI, *Legge sul piano energetico nazionale ed innovazioni in materia condominiale (e locatizia)*, in: Arch. locaz. 1990; (206) L. SALTARI, N. RANGONE (a cura di), *Osservatorio delle Autorità indipendenti*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2001, fasc. 11 (novembre); (207) A. M. SANDULLI, voce <<Beni Pubblici>>, in ED, V, Milano, 1963; (208) S. SANTI, *Diritti esclusivi di importazione e di esportazione di energia elettrica e nozione di servizio d'interesse economico generale in una recente sentenza della Corte di giustizia* (nota a sent. C. giust. Ce 23 ottobre 1997, Comm. Ce c. Rep. it. e altro), in RGEE, 1997; (209) C. SAVAZZI, *Consumi specifici di prodotti petroliferi impiegati per la sola produzione di energia elettrica. (circ. , 1 agosto 1997, n. 210/D)*, in Dir. e Prat. Trib., 1997, I, 1809; (210) C. SAVAZZI, *Internazionalizzazione e diversificazione nell'industria elettrica europea: il caso Electricité de France*, in Azienda Pubbl., 1997; (211) G. SBISA', *Natura e funzione delle "carte dei servizi". La carta del servizio elettrico*, in RGEE, 1997; (212) P. SCARPITTI, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (213) P. SCARPITTI, *Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. Titolo III - Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali. Commento all'art. 24 (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1993, fasc. 2-3 (giugno); (214) P. SCHLESINGER, *Accise - Gas metano - Imposta di consumo sull'energia elettrica - Nuova disciplina. (circ. , 16 marzo 1997, n. 1002)* in Dir. e Prat. Trib., 1997, I; (215) P. SCHLESINGER, *Addizionali sui consumi di energia elettrica. (circ. , 19 luglio 1996, n. 188/D)* in Dir. e Prat. Trib., 1997, I; (216) P. SCHLESINGER, *La pluralità delle fonti nella somministrazione di energia elettrica*, in RGEE, 1997; (217) P. SCHLESINGER, *Oli minerali - Movimentazione combustibili agevolati per la produzione di energia elettrica. (circ. , 15 luglio 1996, n. 186/D)* in Dir. e Prat. Trib., 1997, I; (218) SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in Riv. dir. ind., 1989, I; (219) SERIO, *Consumi energetici e funzioni delegate delle regioni*, in CS, 1985; (220) A. SILVESTRI, *Commento all'art.16*, in P. Urbani, *La difesa del suolo*, Milano, 1993; (221) P. SOPRANI, *Ministero della Difesa: l'applicazione del D.lgs. 626/1994*, in Ambiente e sicurezza 2000; (222) SORDELLI, *Significato e finalità della Direttiva Cee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104*, in Riv. dir. ind., 1989, I; (224) V. SOTTILI, *Il mercato dell'energia elettrica nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in Dir. Un. Eur., 1998; (223) G. SMORTO, *La tutela dell'utente nei contratti di somministrazione di energia elettrica*, in Europa e dir. priv., 1998; (225) STICCHI DAMIANI, *Attività amministrativa consensuale e accordi di programma*, Milano, 1992; (226) F. TAMBORRINO, *Delibera e ripartizione delle spese relative ad opere di isolamento termico e per il risparmio negli edifici in condominio*, in Cons. Imm. 1980; (227) F. TAMBORRINO, *La ripartizione delle spese straordinarie per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti*, in Cons. Imm. 1983; (228) F. TATO', *L'ENEL di fronte alla liberalizzazione del settore elettrico*, in Econ. delle fonti e dell'ambiente, 1999; (229) G. TERENCEZI, *Energia: I limiti alle agevolazioni per le aree depresse*, in Ambiente e sicurezza, 2000; (230) G. TERENCEZI, *Fonti rinnovabili e approvvigionamento: i programmi comunitari pluriennali per l'energia*, in Ambiente e sicurezza, 2000; (231) TESTI, *Gli studi di diritto pubblico sui problemi dell'energia*, in Reg. gov. loc. 1985; (232) TESTORE, CATALDI, *L'intervento dei pubblici poteri nel governo della politica energetica*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985; (233) P.TORNAVACCA, *Biomasse e recupero energetico tra Kyoto e Dakar*, in www.village.it, 2000; (234) M. TRIMELONI, *La nazionalizzazione dell'industria elettrica e gli enti locali*, in Ammin. it., 1966; (235) A. TRUPIANO, *Nuovo regolamento per la progettazione e l'installazione degli impianti termici*, in: Ambiente e sicurezza, 2000; (236) F. VIOLATI, *L'assetto del settore elettrico in Italia prima e dopo il "decreto Bersani"*, in www.servizilocali.iol.it (237) F. VALENTE, *Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (238) L. VASSELLI, *Tariffe elettriche e poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas* (nota a Cons. St., sez. VI, 14 maggio 1999 n. 335, Autorità energia elettr. e gas c. Enel e altro, T.A.R. Lombardia, Milano sez. I, 20 dicembre 1997 n. 2229, Enel c. Autorità energia elettr. e gas e altro), in RGEE, 1999; (239) A. VANZETTI, *Commento alla Prima Direttiva*, in RGEE, 1989; (240) A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi del diritto industriale*, Milano, 1977; (241) VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in Trattato di dir. priv., a cura di Rescigno, 18, Torino, 1984; (242) F. VETRO', (Recensione a: A. Colavecchio, *La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario. Alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze di servizio pubblico*, Cacucci Editore, Bari, 2000), in RGEE, 2000, fasc. 1 (marzo); (243) A. WAGNER, *L'energia eolica in Europa*, <http://energia-online.com>, 2000; (244) V. ZAGREBELSKY, *Il sistema costituzionale delle fonti di diritto*, Torino, 1990; (245) G. ZAVATTONI, *Commento alla legge 9 gennaio 1991, n. 9*, in NLC, 1993; (246) G. ZAVATTONI, *Il decreto Letta sulla Direttiva gas: profili antitrust e commerciali* (Relazione al convegno nazionale organizzato dal CISDEN (Centro Italiano di Studi di Diritto dell'Energia) sul tema: "Problemi attuali del diritto dell'energia: gas e onde elettromagnetiche", Roma, 27 ottobre 2000), in RGEE, 2000, fasc. 2-3 (settembre); (247) G.B. ZORZOLI, *Una liberalizzazione realistica, ma insufficiente*, in Econ. delle fonti di energia e dell'ambiente, 1999.

1. LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9 (GU 16 gennaio 1991, n. 13) NORME PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO ENERGETICO NAZIONALE: ASPETTI ISTITUZIONALI, CENTRALI IDROELETTRICHE ED ELETTRODOTTI, IDROCARBURI E GEOTERMIA, AUTOPRODUZIONE E DISPOSIZIONI FISCALI

1.1. TITOLO I (NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI)

ART. 1 (Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonchè, sentito il

Ministro della sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare: a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto; b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento; c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni; d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole; e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma; f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

1. Premessa - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, è stata emanata per dare attuazione al nuovo piano energetico nazionale (PEN) e si presenta, nel suo complesso, diretta ad offrire una soluzione organica ai problemi dell'energia. Essa soddisfa un interesse nazionale che richiede una disciplina di carattere unitario anche se interferisce in materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

La materia dell'energia elettrica rientra nella competenza concorrente tra Stato e regioni. Pertanto, una volta delineato il PEN e divenuto inoppugnabile, la Regione procede conformemente a detto piano, alla localizzazione delle centrali termoelettriche (nel sito previsto o in altro ricadente nel proprio territorio). Nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di legge, o provveda negativamente, trova attuazione il meccanismo sostitutivo che trasferisce al Cipe il relativo potere di localizzazione delle centrali termoelettriche. T.A.R. Lazio, sez. III, 1 agosto 1985, n. 1229, Reg. Calabria c. Cipe, in RGEE, 1985, 754, in TAR, 1985, I, 2700.

Diversamente, nel caso in cui la Regione proceda ad impugnare il provvedimento che individua le aree suscettibili di insediamento di centrali elettronucleari, che investe il proprio territorio, ed ad impugnare allo stesso tempo la delibera Cipe di approvazione del piano energetico nazionale (ove sono indicate più regioni destinate prioritariamente a ricevere l'insediamento di centrali elettronucleari), il ricorso investe provvedimenti dell'amministrazione centrale efficaci su tutto il territorio nazionale, sicché la relativa cognizione appartiene al Tar con sede in Roma. Cons. Stato (Sez. VI), 22 dicembre 1983, n. 905, Min. ind. c. Com. Carovigno, in RGEE, 1984, 460.

Le regioni non possono sospendere i termini per le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici l'iter fino all'approvazione del PEN regionale, in quanto così operando si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale che prevedono un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento. Vedere in argomento sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006), Pres. Bile, Red. Saulle – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia che ha dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) nella parte in cui sospendeva, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 – da qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ne consegue la sua illegittimità costituzionale, incidendo su materia di competenza concorrente delle regioni i cui principi fondamentali si ricavano, come è noto, dalla legislazione statale.

2. Delegificazione - La delegificazione impone che l'atto regolamentare rispetti i principi generali

dell'ordinamento (legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo) e quelli emergenti nella singola materia. In particolare, i provvedimenti concessori relativi agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti sono rilasciati conformemente alle previsioni contenute nei piani di bacino di cui all'art. 17 legge 18 maggio 1989, n. 183 (rinvio alla legge commentata in questo codice Voce "Tutela del suolo").

L'art. 1 prevede la delegificazione della materia disciplinata dalla legge n. 9/91 ovvero il trasferimento di interesse materie, non coperte da riserva di legge, dalla disciplina di fonti primarie a quella di fonti secondarie (ZAGREBELSKY, (243) 303 e ss.). Il termine (ordinatorio) previsto di sei mesi per l'opera di delegificazione non è stato rispettato. Tale inosservanza non comporta l'esaurimento del potere governativo (come nell'ipotesi di cui all'art. 76 Cost.). Trattasi di un procedimento di delegificazione che diventa operativo solo a seguito della emanazione delle previste norme regolamentari (LOLLI, (139) 278 e ss.).

3. Conferenza di servizi - Ai fini di indire una Conferenza di Servizi, l'art. 1, della legge 9/91 disciplina criteri più precisi (l'adozione di pareri negativi o discordanti) rispetto ai presupposti previsti dall'art. 14, comma 1, legge 241/90, (basati su criteri di opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo) e regola diversamente i relativi poteri decisori attribuendo al Presidente del Consiglio dei Ministri (anziché all'autorità procedente) la competenza decisionale.

Se la disciplina per indire una Conferenza di servizi non appare confermare quella più generale di cui alla legge 241/90, nessuna limitazione è ravvisabile per l'esperimento degli accordi di programma (LOLLI, (139) 281 e ss.) (STICCHI DAMIANI, (225) 147 e ss.).

La Conferenza di servizi tra ministeri competenti, Regione e comuni interessati per l'istruttoria relativa all'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53, costituisce un momento procedimentale solo eventuale, condizionato dalla mancata tempestiva formulazione dei pareri da parte degli enti tenuti ad esprimerli entro novanta giorni dalla loro richiesta. Di conseguenza, la Conferenza servizi non può essere legittimamente indetta prima dello scadere di detto termine. I comuni interessati chiamati, ad intervenire nella procedura di autorizzazione alla emissione in atmosfera degli impianti di produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53, sono tutti quelli il cui territorio potrebbe, almeno potenzialmente, essere raggiunto dalle emissioni provenienti dalla centrale. T.A.R. Veneto sez. III, 31 gennaio 2001, n. 248 in RGA 2001, 830 nota (CERUTI).

4. La V.I.A. prima della legge 9/1991 - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 9 gennaio 1991 n. 9, sono esonerati dalla valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti autorizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, 21 maggio 1992, n. 194, in RGEE, 1993, 743).

5. Silenzio - assenso - L'istituto del silenzio assenso, previsto alla lett. d) dell'art.1, comma 2, legge 9/91, mira ad accelerare la formazione e la conclusione del procedimento amministrativo. La rigidità di tale procedimento può essere temperata prevedendo in via regolamentare un termine perentorio congruo comunque superiore a novanta giorni, trascorso il quale l'atto si deve intendere adottato (LOLLI (139)).

6. Pubblicità degli impianti di produzione di energia elettrica e del relativo bacino di utenza - L'art. 1, comma 2, lett. f) mira a garantire una adeguata pubblicità degli impianti di produzione di energia elettrica e del relativo bacino di utenza, imponendo al Ministro dell'Industria di redigere apposite mappe informative. Alcuni autori sottolineano la considerazione che vede prescrivere la formazione di mappe solo per gli impianti di produzione di energia elettrica, dimenticandosi della rilevanza per il medesimo fine degli elettrodotti. Lacuna che può trovare integrazione tramite la disciplina regolamentare (LOLLI, (139) 282 e ss.).

7. Costruzione di opere elettriche – Necessità di ottenere la concessione edilizia ed autorizzazione - La realizzazione di elettrodotti o di opere immediatamente necessarie per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non presuppone il rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione comunale. T.A.R. Valle d'Aosta, 26 maggio 1987, n. 71.

In senso difforme. La corrente giurisprudenziale formatasi successivamente alla fine degli anni '80 richiede la sussistenza della concessione edilizia e dell'autorizzazione per le costruzioni di opere elettriche, precisando che tali presupposti non possono essere sostituiti dalla mera comunicazione ovvero dalla pubblicazione di questa nel bollettino ufficiale della regione. Vedasi in tal senso le seguenti pronunce.

Ai sensi dell'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è illegittima la comunicazione di avvio di un procedimento riguardante la realizzazione di un elettrodotto avvenuta mediante pubblicazione dell'atto nel bollettino ufficiale della regione. T.A.R. Abruzzo sez. Pescara, 12 ottobre 2000, n. 697 in RGE, 2001, 319

L'attività di costruzione da parte dell'Enel di linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica - a prescindere dalla tensione di esercizio - non è libera ma soggetta ad apposite autorizzazioni della competente autorità

amministrativa al fine di consentire l'apprezzamento di convenienza e congruenza dell'impianto da realizzare e di concretare attraverso l'emissione del provvedimento un'implicita dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che condiziona l'esercizio del diritto di costruzione e di gestione dell'elettrodotto. Consiglio Stato sez. IV, 22 ottobre 1999, n. 1595, FA 1999,2053 (s.m.) CS 1999,I,1574 (s.m.).

In tema di realizzazione di centrali elettriche il complesso normativo di riferimento (costituito in primo luogo dalla l. 18 dicembre 1973 n. 880), malgrado il suo carattere di specialità, non può ritenersi in grado di derogare implicitamente alla normativa generale posta in tema di licenze, autorizzazioni e nulla osta richiesti per la costruzione di impianti o opere. Pertanto le opere di cantieraggio relative alla costruzione della centrale policombustibile di Gioia Tauro, in quanto insistenti su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, avrebbero dovuto essere precedute dal previsto nulla osta; la mancanza del suddetto nulla osta certamente legittima l'intervento repressivo della regione Calabria nella sua qualità di soggetto preposto alla tutela del vincolo paesaggistico. T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 15 aprile 1999, n. 460 RGE, 2001, 333.

E' nullo il contratto di appalto stipulato dall'Enel per l'ampliamento di una stazione di trasformazione dell'energia elettrica se non è stata ottenuta la concessione edilizia. In tale ipotesi, non sussiste la responsabilità precontrattuale dell'Enel, se l'appaltatore non prova di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Tribunale Napoli, 25 novembre 1999 Giur. napoletana 2000, 268.

La costruzione di una centrale elettrica convenzionale, nella disciplina di cui alle leggi 18 dicembre 1973 n. 880, 2 agosto 1975 n. 393, 28 gennaio 1977 n. 10, 28 gennaio 1985 n. 47 nonché di cui al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, non si sottrae all'obbligo della licenza o concessione edilizia, anche dopo il provvedimento con il quale il Ministro dell'industria abbia definitivamente fissato la localizzazione della centrale medesima (concessione, peraltro, espressamente prevista, nella specie, da apposito accordo fra l'Enel e il comune interessato, dato che quel provvedimento non conteneva un completo progetto costruttivo) e correlativamente, resta soggetto ai poteri di vigilanza spettanti al sindaco sull'attività edilizia, oltre che ai poteri accordati al sindaco stesso dall'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, per ragioni urgenti d'igiene e sanità pubblica. Pertanto, qualora il sindaco, richiamandosi a detti poteri, adotti un provvedimento di sospensione dei lavori, si deve escludere che l'Enel possa insorgere davanti al giudice ordinario, posto che le sue posizioni soggettive hanno natura di interessi legittimi e sono tutelabili davanti al giudice amministrativo. Cass. Civile, Sez. Unite, 7 maggio 1990, n. 3751, Com. Brindisi c. Enel, in GC, 1990, I, 1971.

8. Autorizzazione provvisoria. Indifferibilità e urgenza - L'autorizzazione provvisoria per la costruzione di linee di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica può essere rilasciata dall'autorità amministrativa nei casi d'urgenza e ha anche efficacia di dichiarazione d'indifferibilità e d'urgenza ed è giustificata unicamente dalla dichiarazione d'urgenza e d'indifferibilità delle opere. Consiglio Stato sez. IV, 15 marzo 2000, n. 1408 FA 2000, 830 e in RGE, 2000,I, 888.

A norma dell'art. 88 n. 4 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, spetta alle regioni la competenza in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere concernenti linee elettriche relative ad impianti elettrici di potenza inferiore a 150 mila volts. Consiglio Stato sez. IV, 3 marzo 2000, n. 1123 FA, 2000, 799. L'urgenza prevista dall'art. 113 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 per l'autorizzazione provvisoria alla costruzione degli elettrodotti va valutata al momento in cui viene adottato il relativo decreto di autorizzazione provvisoria e non al momento in cui viene adottato il decreto di occupazione temporanea; pertanto è irrilevante l'eventuale tardiva adozione di quest'ultimo. Consiglio Stato sez. IV, 22 ottobre 1999, n. 1595, in Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1999, 2053, in CS 1999,I,1575.

L'art. 9 comma 9 D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 - a tenore del quale "i decreti di autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 hanno anche essi efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza" - va interpretato sistematicamente in relazione al contenuto del comma 8 dello stesso art. 9, in base al quale "i decreti di autorizzazione degli elettrodotti da costruirsi da parte dell'ente nazionale per la energia elettrica hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 l. 25 giugno 1865 n. 2359"; pertanto, deve ritenersi che nel comma 9 il legislatore "*minus dixit quam voluit*", nel senso che i decreti di autorizzazione provvisoria hanno anche (ma non solo) efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, avendo altresì - come i decreti ordinari di cui al comma 8 - efficacia di dichiarazione di p.u., per cui devono contenere i termini di cui all'art. 13 l. 25 giugno 1865 n. 2359. Consiglio Stato sez. IV, 9 aprile 1999, n. 606 in CS 1999,I, 588; in RA. 1999, 486.

In dottrina PATERNO' (181), (182), (183), (184).

La materia dell'energia elettrica rientrando nella competenza concorrente non consente alle regioni di disciplinare arbitrariamente i termini per le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici ovvero di sospendere l'iter fino all'approvazione del PEN regionale, in quanto così operando si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale che prevedono un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento. Vedere in argomento sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006), Pres.Bile, Red. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia che ha

dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) nella parte in cui sospendeva, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 – da qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ne consegue la sua illegittimità costituzionale, incidendo su materia di competenza concorrente delle regioni i cui principi fondamentali si ricavano, come è noto, dalla legislazione statale.

9. Costruzione di centrali elettriche. Poteri dei comuni - Con riguardo ai lavori di costruzione di una centrale termoelettrica, che vengono effettuati dall'Enel, ancorché previo conseguimento delle prescritte autorizzazioni amministrative, si deve riconoscere al comune, che deduce un danno od un pericolo di danno alla salute dei cittadini ed alla salubrità dell'ambiente, la facoltà di agire davanti al giudice ordinario, pur in via cautelare e d'urgenza, per denunciare le suddette opere (e non quindi per impugnare quelle autorizzazioni nel rapporto con la pubblica amministrazione), tenuto conto che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, rispetto ad attività materiali assertivamente lesive dei diritti stessi, e che, inoltre, non incidono sulla giurisdizione le questioni (di merito) attinenti alla legittimità o meno di dette attività, ovvero ai limiti entro i quali il giudice ordinario può conoscere degli indicati provvedimenti amministrativi (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). Cass. Civile, Sez. Unite, 21 dicembre 1990, n. 12133.

Non sussiste il potere da parte di un comune di indire un referendum riguardante la chiusura di una centrale termoelettrica in quanto tale quesito è riconducibile all'interno di una tematica, quella dell'energia, sottratta alla competenza esclusiva dell'ente locale. T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 15 febbraio 2001, n. 350 RGE, 2001, 317

10. Spostamento delle condutture elettriche (T.U. 1775/1933) - L'art. 126 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, il quale riserva al Ministro per i LL.PP., su richiesta delle Autorità interessate, il potere di ordinare, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento di condutture elettriche non è violato da parte dell'autorità comunale. Quest'ultima, avvalendosi della disposizione del comma 1 dell'art. 12 del r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740 - per la quale i concessionari, tra gli altri, di condutture elettriche, quando occupino suolo stradale (pubblico) sono obbligati ad osservare le condizioni e prescrizioni imposte dall'autorità competente per la conservazione della strada, per la libertà della circolazione e per la coesistenza dei vari usi stradali - ordina all'ENEL di provvedere allo spostamento di alcuni pali di elettrodotti posti sulla carreggiata di strada pubblica e di collocare, inoltre, idonee segnalazioni stradali per prevenire il verificarsi di incidenti. T.A.R. Emilia Romagna, 20 febbraio 1979 n. 34, in RGE, 797.

L'art. 122 comma 4 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell'elettrodotto con obbligo per l'esercente di sopportarne le spese, si applica anche nell'ipotesi in cui la coattività della servitù, che ne costituisce il presupposto, derivi, anziché da un atto impositivo, da un contratto cui il proprietario del fondo addivenga per evitare che l'imposizione della servitù si realizzi comunque imperativamente. Tribunale Ivrea, 18 settembre 2000 in RGE 2000, 719.

11. Servitù di elettrodotto (T.U. 1775/1933) - Anche quando la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, con provvedimento di tipo ablatorio dell'autorità amministrativa secondo la procedura prevista dagli articoli 115 e 116 del regio decreto n. 1775 del 1933, sia preclusa dal mancato completamento dell'iter espropriativo nei termini fissati, l'Enel mantiene la facoltà di chiedere la suddetta costituzione con sentenza del giudice, a norma dell'articolo 119 del citato decreto e dell'articolo 1032 del codice civile, sempre che sia intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Cass. Civ. sezione II, sentenza 17 gennaio 2002, n. 483.

L'apprensione "*sine titulo*" di un fondo per installare un elettrodotto non determina una servitù di fatto secondo lo schema dell'occupazione acquisitiva bensì un'ipotesi di illecito permanente che, nel caso in cui manchi l'autorizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità, dà luogo al diritto del proprietario di chiedere la rimozione della linea e la "*restitutio in integrum*", nonché il risarcimento del danno derivante dalla temporanea (e reversibile) compressione del diritto dominicale nell'ultimo quinquennio. Tribunale Termini Imerese, 4 ottobre 2000, RGE, 2001, 300.

Inoltre, l'art. 123, comma 6, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 in materia di servitù di elettrodotto, nel prevedere che al proprietario debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della condotta elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della condotta stessa, si riferisce al solo proprietario del fondo servente.

Consegue che la disposizione non si applica al proprietario di un esercizio commerciale che venga a subire danno dalla temporanea chiusura determinata dalla manutenzione straordinaria di un elettrodotto e dal consecutivo provvedimento sindacale di sgombero della zona, emesso a tutela della pubblica incolumità. Cass.

Civile sez. III, 14 maggio 1999, n. 4762, in *Danno e resp.* 2000, 167 con nota di MUSY. In dottrina PATERNO' (181), (182), (183), (184) e ANGIULI (21).

12. Servitù di elettrodotto e liquidazione di indennità (T.U. 1775/1933) - A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, (conv. in l. n.359/1992), la liquidazione dell'indennità di asservimento di un'area edificabile per la realizzazione di un elettrodotto va effettuata tenendo conto che il parametro del valore, alla cui diminuzione deve essere correlata l'indennità medesima, non va più calcolato alla stregua del prezzo di mercato del bene gravato, ma in base al **parametro convenzionale** indicato dall'art. 5 bis, sia per la valutazione relativa alla determinazione di valore dell'immobile a causa dell'imposizione della servitù, sia per quella relativa al quarto del valore concernente la parte strettamente necessaria per il servizio delle condutture, sia per quella concernente le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere e relative zone di rispetto. Cass Civ. sez. I, 14 giugno 2000, n. 8097, FI 2001,I,1691.

L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per il **deprezzamento subito** in seguito alla costituzione di una servitù a vantaggio di un'opera pubblica (nella specie costituzione di una servitù di elettrodotto), va commisurata all'indennità di esproprio secondo i criteri dell'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 e quindi tenendo conto della natura edificatoria o agricola dell'area interessata, individuata in base ai criteri dettati da tale norma; allorché, in base alle previsioni urbanistiche, il fondo abbia destinazione agricola, risultano pienamente compatibili le norme di cui agli artt. 5 bis cit. e 123 r.d. n. 1775 del 1933 (che disciplina con carattere di specialità l'indennità di asservimento per le servitù di elettrodotto), facendo entrambe riferimento al valore del fondo. Cassaz. Civ. sez. I, 29 marzo 2000, n. 3773 in GC 2000, 653; in *Urbanistica e appalti* 2000, 748; in *Dir. e giur. agr.* 2000, 673.

L'indennità spettante al proprietario del fondo sul quale sia stata giudizialmente costituita servitù di elettrodotto deve essere liquidata sulla base dei criteri di cui all'art. 123 t.u. n. 1775 del 1933 e non sulla base di quelli di cui all'art. 16 della l. n. 865 del 1971 propri della sola procedura ablatoria. Cass. Civ. sez. I, 25 settembre 1999, n. 10631 in GC 1999,2013.

Il valore degli immobili ai fini del calcolo dell'indennità di servitù di elettrodotto, costituita mediante provvedimento amministrativo su suoli edificatori, va determinato, per la parte relativa alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, in applicazione dell'art. 5 bis, l. n. 359 dell'8 agosto 1992. La diminuzione di valore di cui al comma 1 dell'art. 123 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e l'indennità dovuta per il passaggio, prevista dal comma 3 della medesima disposizione, vanno invece calcolati con riferimento al valore di mercato dell'immobile asservito. Cassazione civile sez. I, 22 aprile 1999, n. 3996 in RGE 1999, 939 In dottrina PATERNO' (181), (182), (183), (184).

La liquidazione dell'indennità di asservimento di un'area ad opera dell'Enel va compiuta avendo riguardo non soltanto ai criteri di cui all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, ma anche a quelli di cui al r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce, rispetto alla prima norma, "*lex specialis*" nella materia "*de qua*". In particolare, avuto riguardo alle tre diverse componenti dell'indennità di asservimento (valutazione della diminuzione del valore subito dal bene a seguito dell'imposizione della servitù; corresponsione di un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture; corresponsione del valore totale per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree), soltanto con riferimento all'ultima di esse deve ritenersi applicabile il citato art. 5 bis, dovendosi, per le altre, operare, viceversa, esclusivo riferimento ai criteri di cui alla normativa speciale. Cass. Civ. sez. I, 22 aprile 1999, n. 3996 in GC 1999, 908.

Il valore del bene, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento ad elettrodotto, va calcolato secondo quanto dispone l'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 e successive modificazioni. Cass.Civ. sez. I, 19 aprile 2000, n. 5096, in RGE 2000, 476.

L'indennità di asservimento di un fondo, dovuta per effetto della costituzione di una servitù di elettrodotto, deve essere determinata secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella l. n. 359 del 1992, che costituisce norma di grande riforma economico - sociale, e principio generale in materia di indennizzo espropriativo, e, come tale, derogabile solo in presenza di situazioni la cui peculiarità le sottrae alla disciplina comune, tenuto conto, oltretutto, che risulterebbe ingiustificata l'attribuzione di un indennizzo per l'asservimento maggiore di quello spettante per l'integrale ablazione. Ne consegue che è ingiustificata la distinzione di profili indennitari in senso stretto e risarcitori nella medesima indennità, con applicazione del citato art. 5 bis alla sola indennità per l'area occupata stabilmente, e della normativa speciale di cui all'art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933 - che, peraltro, non detta propri criteri di stima del valore del bene - per le altre voci, dovendo, al contrario, l'art. 5 bis regolare anche quelle componenti dell'indennità che attengono alla diminuzione di valore del fondo, alla fascia di transito e relativa fascia di rispetto. Cass. Civ. sez. I, 19 aprile 2000, n. 5096, in GC 2000, 850 in RGE 2000,I,1062.

Il tracciato di un elettrodotto, che attraversi in diagonale un fondo asservito, non comporta violazione del criterio del minimo aggravio, previsto dalla legge, qualora - tenuto conto della posizione delle cabine da collegare e

dell'opportunità che la linea elettrica proceda in modo tanto più rettilineo quanto più alta sia la sua tensione d'esercizio (e maggiore l'altezza dei tralicci) - la scelta tecnica del tracciato non si appalesi "ictu oculi" manifestamente illogica, irrazionale o vessatoria. Consiglio Stato sez. IV, 9 aprile 1999, n. 606, in RGE 1999, 535 In dottrina PATERNO' (181), (182), (183), (184).

13. Giurisprudenza costituzionale – Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta per violazione dello statuto speciale (artt. 3, 5, 7 e 8). La previsione dell'art. 1, laddove prevede l'emanazione di norme regolamentari per la costruzione di elettrodotti e in materia di procedure per le concessioni idroelettriche, essendo fondata sull'**interesse nazionale** all'attuazione del Piano Energetico Nazionale, si pone come limite legittimo all'esercizio delle competenze vantate dalla Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. La materia di cui all'art. 1 è stata ritenuta esclusa dalla competenza regionale. (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855).

In senso conforme, sulla preminenza degli interessi unitari e dunque delle competenze statali in campo energetico, v. Corte Cost., 19 novembre 1987, n. 399, in RGE, 1988, 351; Corte Cost., 9 marzo 1989, n. 101, in RGEE, 1989, 319; in TAR Lazio, Sez. III, 21 luglio 1987, n. 1297, in RGEE, 1988, 545; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 17 gennaio 1990, n. 14, ivi, 559; Cass. SS. UU., 7 maggio 1990, n. 3751, ivi, 1990, 907; in TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 22 novembre 1990, n. 869, ivi, 1991, 589.

Sulla nozione di interesse nazionale, v. Corte Cost., 18 febbraio 1988, n. 877, in RGE, 1988, 727, con nota di F. Trimarchi Banfi, Nuovi risvolti positivi per l'interesse nazionale?; Corte Cost., 10 giugno 1988, n. 633, in RGE, 1989, 737, con nota di F. Gabriele.

La decisione della Corte Costituzionale, pur facendo leva sul concetto di interesse nazionale nel settore energetico, non esclude comunque competenze locali relative al settore medesimo, purchè non concernano interessi unitari. In tal senso si veda CAIA (38) (39) (40) (41) (42), secondo cui è impossibile configurare l'energia come materia a sè stante, dovendo invece parlarsi di un insieme di funzioni pertinenti a più materie ma non riconducibili ad una sola di esse.

Con riferimento alla questione di illegittimità sollevata dalla Regione Valle d'Aosta relativamente all'art.1 della legge n. 9/91 e all'art. 3 Cost., nella materia degli impianti idroelettrici, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la suddetta questione. La Corte giudica legittima la previsione di cui all'art.1 della legge n.9/91, in quanto asserisce che è infondato sostenere che il legislatore statale, non avendo previsto **il parere della Regione per la costruzione di impianti idroelettrici e di elettrodotti** e avendolo previsto con riferimento ad altri procedimenti (in materia di idrocarburi), sia tenuto a prevedere il medesimo parere per tutti i procedimenti disciplinati dalla stessa legge (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6; **in senso conforme** Corte Cost., 7 marzo 1964, n. 13, in RGEE, 1965, pag. 37).

In materia di "**piano energetico nazionale**" la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della regione Valle d'Aosta nei confronti di talune norme della l. 9 gennaio 1991 n. 10 (<norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili>), data la genericità delle censure rilevate. Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 483.

La Corte ha rilevato che, a seguito della nazionalizzazione dell'industria elettrica, disposta con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, le acque destinate alla produzione di energia elettrica sono sottratte all'esercizio, da parte della Regione, di diritti o poteri incompatibili con quelli dello Stato (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM., 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855).

14. Normativa nazionale di riferimento. Il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 costituisce "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Supplemento Ordinario n.17).

Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" GU 10 aprile 2002 n. 84. Il decreto definisce una nuova procedura per la localizzazione degli impianti di energia elettrica. L'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati. Il procedimento unico che consente di rilasciare l'autorizzazione, è attuato d'intesa con le Regioni interessate e con la convocazione della Conferenza di servizi, tenendo conto, nell'ambito dell'istruttoria, della procedura ordinaria di VIA ai sensi della legge 349/1986 e del Dpcm 377/1988.

In materia la dottrina ritiene che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica dei piani regolatori delle città e dei porti (LENZI) (138)

ART. 2 (Valutazione di impatto ambientale)

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e

per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

1. Premessa - L'art. 2 si caratterizza essenzialmente come norma di rinvio, in quanto, dopo aver individuato le opere (in materia energetica) da assoggettare alla disciplina sull'impatto ambientale, rinvia a quest'ultima (MELE, (155) 282 ss.).

L'art. 2, comma 2, prevede un elemento di novità rispetto alla legislazione vigente (obbligo di comunicazione ad altro paese membro della CE), anche se la previsione è stata criticata per la sua genericità ed incompletezza, mancando ogni obbligo di comunicazione alle istituzioni comunitarie, oltre che allo Stato membro (MELE, (155) 282 ss.).

L'art. 2, comma 3, è stato interpretato nel senso che deve sussistere un nesso fra la procedura di impatto ambientale e la successiva fase di ripristino territoriale, cioè che nella fase istruttoria tesa all'emanazione del parere di compatibilità ambientale devono essere introdotte prescrizioni circa le opportune modalità per il ripristino territoriale. In argomento v. (MELE, (155) 282 ss; v. LUGARESI -CORONA e ALTRI (145).

2. La necessità di una nuova V.I.A. per le opere di produzione di energia elettrica che differiscono dal progetto -

La circostanza che le concessioni in materia di acque pubbliche siano rilasciate sulla base dei progetti di massima, a norma dell'art. 7 del r.d. n. 1775 del 1933, non determina l'illegittimità dell'atto di revoca della concessione basato sulla considerazione della notevolissima diversità delle opere previste dal progetto esecutivo, idonea a modificare la situazione materiale e giuridica tenuta presente al momento della concessione e quindi la valutazione degli interessi pubblici in gioco. (Fattispecie relativa a concessione di derivazione d'acqua pubblica a fini di produzione di energia elettrica: nel passaggio dal progetto di massima a quello esecutivo era stata notevolmente aumentata l'altezza della diga prevista e più che raddoppiata la capacità dell'invaso e conseguentemente si era resa necessaria, ai sensi di legge, la verifica di impatto ambientale). Cass. Civ., sez. un., 15 luglio 1999, n. 401, in Mass., 1999.

3. Casi di esonero della V.I.A. - L'art. 5 d.P.R. 27 aprile 1992 (che esonera dalla valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti per i quali l'intesa Stato-regione ex art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977 sia stata conclusa anteriormente all'entrata in vigore del medesimo d.P.R. 27 aprile 1992) è pienamente conforme alla direttiva 85/337/Cee, che ha ricompreso "gli impianti industriali per il trasporto di energia elettrica mediante linee aeree" nell'ambito delle categorie di cui all'all. II, e cioè fra quelle da assoggettare a valutazione di impatto ambientale solo quando gli Stati membri lo ritengano opportuno; con la conseguenza che l'art. 5 del d.P.R. cit. si manifesta espressione, appunto, della discrezionalità riconosciuta dalla direttiva, in materia, agli Stati. T.A.R. Campania, sez. V Napoli, 21 dicembre 1994, n. 485, in RGE, 1995, 508.

4. Normativa comunitaria sulla VIA - La direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, (Guce L 175, del 5 luglio 1985, p.40), successivamente modificata dalla direttiva del Consiglio n. 97/11/CE del 3 marzo 1997 (Guce L 73, del 14 marzo 1997, p.5), riguarda la valutazione di impatto sull'ambiente dei progetti pubblici e privati suscettibili di avere delle ripercussioni notevoli sull'ambiente. La direttiva si fonda sul principio che la migliore politica dell'ambiente consiste nell'evitare, *ab origine*, ogni possibile fattore che contribuisca, anche in minima parte, alla creazione dell'inquinamento e alla nocività dei suoi effetti. In tal guisa gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, prima della concessione di una autorizzazione, i progetti suscettibili di avere ripercussioni notevoli sull'ambiente circostante, in ragione della natura del progetto, della dimensione, della localizzazione etc. siano sottoposti ad un controllo approfondito al fine di valutarne globalmente l'impatto.

La valutazione comprende l'identificazione e la descrizione degli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale.

La direttiva 97/11/CE citata, scaduta il 14 marzo 1999, prevede una serie di mutamenti nella procedura di valutazione di impatto ambientale tra i quali l'introduzione dello *scoping* cioè della esplorazione delle aree di analisi e l'adeguamento alla Convenzione Expo sugli impatti transfrontalieri. Sul punto v. (MEDUGNO, (154) 616-625). Inoltre, v. (CUTRERA, (66) 499-521), (MURARO, (163) 13-21), (D'ANDREA, (68) 725-727), (COZZUTO QUADRI, (65) 867-906), (FUHR, (95) 291-303), (CHIUMMARELLO, (56) 945-956), (JARASS, (135) 43-60), (GRATANI, (123) e (124) 259), (GIAMPIETRO, (114) 50 ss.), (DE CESARIS, (70) 9 ss.).

Con riguardo alla costruzione di un elettrodotto, è legittima l'omessa valutazione di impatto ambientale dell'opera, a norma dell'art. 5 D.P.R. 27 aprile 1992, non contrastando tale disposizione con la direttiva comunitaria 27 giugno 1985 n. 337, nè con

l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (T.A.R. Campania, Sez. V, Napoli, 21 dicembre 1994, n. 485, in TAR, 1995, I, 765). Solo successivamente al D.P.R. 27 aprile 1992, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono stati assoggettati a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV (chilovolt) e lunghezza superiore a 15 km, mentre non sono da sottoporre a tale valutazione gli elettrodotti con tensione e lunghezza pari o inferiore ai valori predetti (T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 maggio 1994, n. 550, in RGEE, 1994, 240).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) L. 9 gennaio 1991 n. 9, sono esonerati dalla valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti autorizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, 21 maggio 1992, n. 194, in RGEE, 1993, 743).

5. Normativa nazionale. Con il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, Serie Generale, n.96/L) , recante "Norme in materia ambientale", la valutazione di impatto ambientale è stata disciplinata nella Parte seconda (artt. 4-52).

6. Rinvii - v. in questo codice, FONDERICO, Voce "*valutazione di impatto ambientale*".

1.2. TITOLO II (IDROCARBURI E GEOTERMIA)

CAPO I (Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale)

Art. 3 (Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate.

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

1. Premessa. Natura giuridica del permesso di prospezione e di ricerca - Preliminarmente occorre rilevare che i concetti di prospezione e di ricerca sono differenti da un punto di vista economico e naturalistico, in quanto la prospezione è un'attività di mera raccolta di dati tecnici, preliminare alla ricerca vera e propria del giacimento. Alcuni Autori attribuiscono diversa natura giuridica ai due tipi di permesso (prospezione e ricerca) e qualificano il solo permesso di prospezione come autorizzazione e quello di ricerca come concessione amministrativa. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.), (ILARDI, (131) 184 ss.). Altri Autori (CERULLI IRELLI, (54) e (55) 1126) qualificano entrambi i permessi come concessione amministrativa.

2. Permessi di prospezione e di ricerca che non richiedono royalties - Ai sensi della l. 21 luglio 1967 n. 613 il pagamento di royalties all'amministrazione concedente è dovuto dal titolare della concessione di coltivazione e non anche dal titolare delle autorizzazioni di prospezione e ricerca mineraria di idrocarburi liquidi e gassosi nella fascia del mare territoriale e della piattaforma continentale. Cons. Stato (Sez. VI), 28 gennaio 2000, n. 412, in FA, 2000, 133.

L'obbligo del versamento allo Stato di aliquote di prodotto in natura (c.d. "royalties"), previsto dagli art. 33 e 66 della l. 21 luglio 1967 n. 613, a carico dei titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, non si applica ai titoli di semplici permessi di prospezione e ricerca. T.A.R. Lazio, sez. II, 13 gennaio 1994, n. 305, Riv. Amm. della Repubblica Italiana, 1994, 477, con nota di SIMONETTI.

Illegittimamente l'art. 71 del d.m. 6 agosto 1991 (approvativo del disciplinare tipo previsto dall'art. 40 l. 21 luglio 1967 n. 613) estende ai titolari di semplici permessi di prospezione e ricerca l'obbligo, previsto dall'art. 33 legge n. 613 citata, di corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto ricavato dallo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi sottomarini (T.A.R. Lazio sez. III, 16 febbraio 1994, n. 305, in FA, 1994,1570).

3. Opere di prospezione e V.I.A. - Il regolamento che disciplina il procedimento per l'accertamento dell'impatto ambientale delle opere di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, sul mare territoriale e sulla piattaforma continentale, legittimamente stabilisce in relazione all'art. 1 comma 3 l. 28 febbraio 1992 n. 220, che il concerto per la dichiarazione di compatibilità ambientale, intervenga fra il ministro per l'ambiente ed il ministro della marina mercantile, in sostituzione del ministro per i beni culturali ed ambientali, dovendo in tal senso ritenersi modificato l'art. 6 comma 4 l. 8 luglio 1986 n. 349.Cons. Stato (Ad. Gen.), 25 febbraio 1993, n. 22/A, in CS, 1994, I, 501

4. L'attività di prospezione in mare - L'ultimo comma dell'art. 3, legge 1991. n.9, nella parte in cui obbliga il richiedente di un permesso di prospezione in mare a presentare **uno studio ingegneristico sulla sicurezza ambientale** della prospezione, deve essere coordinato con l'art. 2, comma 3, della legge citata, disposizione che assoggetta a V.I.A. l'attività di prospezione. Per la difficoltà di coordinamento fra le norme menzionate (NICOLAZZI, (168) 293 ss.).

5. Sospensione attività di prospezione - E' viziato di eccesso di potere per illogicità il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi relativo ad un'area marina antistante una fascia costiera di rinomata bellezza, che faccia obbligo al titolare di sospendere durante la stagione estiva i lavori di indagine e prospezione entro due miglia marine dalla costa, atteso che una misura del genere non attenua significativamente il pericolo di inquinamento del mare ed il conseguente danno alle attività turistiche costiere. T.A.R. Campania, Sez. Salerno, 13 marzo 1987 n. 117, T.A.R. 1987, I,2043.

6. Competenza delle Regioni e delle Province in materia mineraria- La legislazione regionale in materia mineraria ha realizzato la piena avocazione alle Regioni del potere di concedere i singoli titoli minerari, con competenza degli uffici regionali in ordine alla loro gestione e amministrazione. In argomento v. (168) (NICOLAZZI, 293 ss.). La Regione Sicilia ha competenza legislativa esclusiva sulle miniere. Le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige hanno, in materia di miniere, potestà legislativa nel limite del rispetto degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. La Regione Valle d'Aosta ha potestà di emanare norme legislative di attuazione e di integrazione delle leggi statali in materia di utilizzazione delle miniere, per adattare alle condizioni regionali.

7. Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia - Ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 9 dicembre 1986 n. 896, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia fornisce parere non solo nei casi previsti dalla legge citata, bensì anche nelle ipotesi previste da altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogniqualvolta sia richiesto all'autorità mineraria; pertanto, le competenze del suddetto comitato rivestono carattere generale e conseguentemente la modificazione della sua composizione non può essere operata per mezzo di una norma di carattere regolamentare. (Corte Conti sez. contr., 23 luglio 1994, n. 49, in CS, 1994, II, 1715).

8. Giurisprudenza costituzionale - Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 3, 1° e 3° comma, gli art. 5, 1° comma, e 6, 1° comma, e l'art. 9, l. 9 gennaio 1991, n. 9 nella parte in cui non prevedono che, rispettivamente, il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione siano accordati d'intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. La Corte Costituzionale giudica che la previsione in tali ipotesi solo di pareri delle medesime non appare sufficiente a compensare la sottrazione di competenze amministrative di tipo gestionale ed attuativo; il mancato raggiungimento di tali intese non deve però costituire ostacolo insuperabile alla conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, in considerazione della necessità di soddisfare i preminenti interessi connessi all'attuazione del PEN e quindi alla ricerca ed allo sfruttamento ottimale di una materia prima energetica quale gli idrocarburi. (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

9. Riferimenti legislativi regionali - D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese (GU 14 giugno 2002, n. 138).

10. Riferimenti legislativi nazionali - La legge 9/1991 si è inserita nella normativa previgente in maniera disorganica, creando difficili problemi di coordinamento. Sul punto cfr. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.). Leggi fondamentali sono: R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1443, che costituisce la normativa di carattere generale in materia mineraria; Legge 11 gennaio 1957, n. 6, Sulla ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Legge 21 luglio 1967, n. 613, Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi. Accanto a queste leggi fondamentali vanno citate: la legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente Nazionale Idrocarburi,

poi trasformato in società per azioni dal decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359; la legge 26 aprile 1974, n. 170, sul rilascio di concessioni per lo stoccaggio di idrocarburi; il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, dettanti le norme per la sicurezza delle operazioni eseguite rispettivamente in terraferma ed in mare. In argomento v. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.).

Per la normativa di attuazione dell'art. 3, legge 1991 n. 9, v. D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare (GU 8 agosto 1994, n. 184); D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (GU 5 settembre 1994, n. 207).

11. Riferimenti normativi comunitari - L'intervento della Comunità Europea si è manifestato in primo luogo con la direttiva del Consiglio 90/531/CEE del 17 settembre 1990 sugli appalti di lavori, servizi e forniture incidentali all'attività petrolifera, con l'introduzione di una procedura applicabile a tutti i permissionari o concessionari operanti sul suolo nazionale Guce n. L 297 del 29 ottobre 1990. In argomento v. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.).

Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

1. Individuazione delle aree soggette a divieto - Per la delimitazione e l'individuazione delle aree in cui sono vietati la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi v. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.). L'A. sottolinea la genericità dell'individuazione delle aree fatta dall'art. 4, considerato che la delimitazione delle stesse è rimessa ad un successivo provvedimento amministrativo (decreto del Ministro dell'industria, di concerto con quelli della marina mercantile e dell'ambiente). L'A. individua anche limiti ulteriori all'attività di cui all'art. 4 in mare, in forza di quanto stabilito dalla legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394, GU 13 dicembre 1991, n. 292).

2. Conservazione dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni in atto - Sul regime giuridico degli atti autorizzativi esistenti nelle aree indicate all'art. 4, cfr. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.). Per l'A. l'art. 4 andrebbe interpretato nel senso che sono fatti salvi non solo i permessi di ricerca vigenti all'entrata in vigore della legge 9/1991 ma anche le successive concessioni di coltivazione, visto che la coltivazione del giacimento rappresenta il logico sbocco dell'attività di ricerca e prospezione.

3. Ricerca di idrocarburi nel Golfo di Salerno. Tutela dell'ambiente - La tutela ambientale di una determinata zona (nella specie, costiera amalfitana) comprende anche la salubrità ed integrità di essa e, nel caso di ambiente marino e costiero, la sicurezza della circolazione nautica, da pesca e da diporto ossia, in definitiva, la salvaguardia della salute e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Di conseguenza, in contrapposizione con l'interesse pubblico ad incrementare le riserve e le risorse energetiche del paese mediante permesso di ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, sussistono situazioni soggettive legittimanti a far valere il corretto esercizio sia del potere amministrativo in conformità alla relativa disciplina normativa, caratterizzato da una puntuale serie di adempimenti istruttori, sia di accorgimenti tecnici aventi come scopo la tutela della salubrità ed integrità dell'ambiente. (fattispecie relativa a riconosciuta titolarità di posizioni legittimanti in capo alla comunità montana della penisola amalfitana, ente pubblico esponenziale degli interessi collettivi delle comunità locali, intesa a far valere il corretto esercizio, in conformità della relativa disciplina normativa, del sottostante potere amministrativo circa il permesso di ricerca di idrocarburi, nel Golfo di Salerno). T.A.R. Campania-Salerno, 13 marzo 1987, n. 117.

Contrasta col disposto dell'art. 61, D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 - secondo cui, allo scopo di intervenire immediatamente in caso di versamenti accidentali imprevedibili di sostanze oleose in mare il titolare del permesso di ricerca deve disporre su ciascuna piattaforma, sulle navi appoggio ed in terraferma, delle attrezzature e delle scorte necessarie per il disinquinamento - il permesso di ricerca di idrocarburi in zona marina rilasciato senza che la P.A. abbia compiuto indagini dirette ad accertare la preventiva predisposizione dei mezzi indicati. l'art. 2, legge 21 luglio 1967, n. 613 - nel porre una prescrizione di carattere prodromica e generale secondo cui le attività dirette alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi nel sottofondo marino sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni <<alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti>> - contiene un interesse pubblico di conservazione da valutare alla stregua delle varie realtà locali e di cui occorre tener debito conto nell'ipotesi di rilascio di permesso di ricerca di idrocarburi in mare. T.A.R. Campania-Salerno, 13 marzo 1987, n. 117.

Art. 5 (Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino.

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

1. Natura giuridica del permesso di ricerca - Sui rapporti fra attività di prospezione e di ricerca e sulla natura giuridica del permesso di ricerca v. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.). L'A. qualifica il permesso di ricerca, al di là del dato terminologico, quale concessione amministrativa, considerato che l'attività di ricerca è riservata allo Stato, sicché i privati titolari del "permesso" di ricerca agiscono quali concessionari dell'Amministrazione statale. Sulla configurazione del permesso di ricerca come concessione amministrativa v. anche (ILARDI, (131) 184 ss.), (CERULLI IRELLI, (54) e (55) 1126 ss.).

2. Permesso di ricerca e requisiti dei richiedenti - Sui requisiti di capacità tecnico-economica dei richiedenti, sulla nazionalità degli stessi e sui rapporti fra potestà amministrativa di rilascio dei permessi e accordi internazionali v. (NICOLAZZI, (168) 293 ss.).

L'impegno, che l'art. 5 pone a carico dei richiedenti, di costituire in Italia strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, potrebbe configurare una violazione della normativa comunitaria (violazione degli artt. 43 ex art. 52 e segg. del Trattato di Roma sulla libera circolazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento) in quanto porrebbe a carico di imprese di Stati membri della CE oneri non giustificati, tali da svantaggiare le imprese di Stati comunitari rispetto a quelle nazionali. Sulla libera circolazione dei servizi cfr. (BASILICO (25)).

3. Giurisprudenza costituzionale - Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991, sollevate dalle province autonome di Trento e Bolzano nonché dalla regione Valle d'Aosta con riguardo ai rispettivi statuti speciali. Gli artt. 3, 5, 6 e 9 citati prevedono che i permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi siano rilasciati dopo aver sentito anche le province autonome e la regione Valle d'Aosta. La Corte ha giudicato che gli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991 sono lesivi delle loro competenze esclusive, in quanto non prevedono che le funzioni statali di rilascio di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi vengano esercitate previa intesa (e non previo parere) con le province autonome e la regione Valle d'Aosta (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

Art. 6 (Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 100.000 ettari. Nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e di mare. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva dei permessi accordati in terraferma non risulti superiore ad un milione di ettari. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 26 e 69, ultimo capoverso, della legge 21 luglio 1967, n. 613.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua

inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato decaduto o che abbia rinunciato volontariamente al permesso prima di aver assolto agli impegni di lavoro sottoscritti non può essere accordato un nuovo permesso per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso precedente.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilirsi nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse, per le perforazioni.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi per motivi tecnici o di altra natura, comunque a lui non imputabili, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore ad un anno per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio delle perforazioni.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, per lo stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone. 11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

1. Premessa: novità introdotte dall'art. 6 - L'interesse del titolare del permesso di ricerca alla proroga del medesimo può essere qualificato come diritto soggettivo vero e proprio (**131**) (NICOLAZZI, 300 ss.).

Alcuni Autori (**131**) (NICOLAZZI) sottolineano come le innovazioni introdotte dall'art. 6 legge 9/1991 rispetto alla legislazione previgente siano nel complesso limitate, con la conseguenza che resta in vigore pressochè tutta la disciplina delle leggi 613/67 e 6/57.

La legge n. 6 del 1957 viene considerata legge generale in materia di ricerca di idrocarburi, ovunque collocati (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 1990, n. 971, in CS, 1990, 2777 ss.).

L'art. **6, comma 7**, in materia di decadenza e di rinuncia al permesso di ricerca è meno rigoroso rispetto alla disciplina previgente (legge 613/67 e legge 6/57). Infatti, l'attuale art. 6 ha ristretto i casi in cui può essere negato al medesimo soggetto un nuovo permesso di ricerca per la stessa area e ha modificato anche la disciplina sul termine fissato per l'inizio dei lavori (**art. 6, commi 8-9**). Viene ora prevista la possibilità (comma 9) che il Ministro dell'industria proroghi i termini di inizio lavori.

Particolare rilievo innovativo assume l'**art.6, comma 10**, della legge 9/1991, laddove, in materia di idrocarburi, prevede una sospensione della durata del permesso per fatto imputabile all'Amministrazione.

Carattere innovativo hanno anche le disposizioni dell'**art. 6, commi 11 e 13**, relativi alla sospensione ed alla revoca del permesso, da parte dell'Autorità amministrativa, per ragioni di tutela ambientale. Per alcune osservazioni sull'istituto della revoca dei provvedimenti amministrativi, applicata ai titoli di ricerca e coltivazione di idrocarburi, v. (NICOLAZZI, (**131**) 300 ss.). L'A. non ritiene ammissibile la revoca dei titoli minerari, in materia di idrocarburi, sulla base delle stesse modalità e degli stessi presupposti richiesti per revoca dei provvedimenti amministrativi. Secondo l'A., la revoca dovrebbe essere limitata ai casi di sopravvenienza di un interesse pubblico ritenuto preminente rispetto all'interesse del titolare del permesso minerario, con esclusione di ogni rivalutazione dei presupposti tecnico-economici in base ai quali venne rilasciato il permesso minerario.

2. Estensione e configurazione geografica del permesso di ricerca - Per l'individuazione del titolare del permesso di ricerca, cui si applicano i limiti di area di cui all'art. 6, comma 2, della legge 9/1991, occorre far riferimento all'art. 3 legge 6/57.

3. Giurisprudenza costituzionale - Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991, sollevate dalle province autonome di Trento e Bolzano nonché dalla regione Valle d'Aosta con riguardo ai rispettivi statuti speciali. Gli artt. 3, 5, 6 e 9 citati prevedono che i permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi siano rilasciati dopo aver sentito anche le province autonome e la regione Valle d'Aosta. La Corte ha giudicato che gli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991 sono lesivi delle loro competenze esclusive, in quanto non prevedono che le funzioni statali di rilascio di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi vengano esercitate previa intesa (e non previo parere) con le province autonome

e la regione Valle d'Aosta. (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; In R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6) (NICOLAZZI, (131) 300 ss.).

Art. 7 (Rinvenimento di altre risorse naturali)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'art. 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'art. 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti: a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

1. Diritti del titolare del permesso di ricerca. Rinvenimento di sostanze diverse dagli idrocarburi - Quando, a seguito del rinvenimento di sostanze diverse dagli idrocarburi, venga conferita concessione di coltivazione a persona diversa dal titolare del permesso di ricerca, al permissionario viene riconosciuto un indennizzo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3, sempre che, sulla stessa area, non possano coesistere la coltivazione degli idrocarburi con quella delle altre sostanze naturali. Qualora le due diverse attività di coltivazione non possano essere condotte simultaneamente, alcuni Autori ritengono che la preferenza debba essere accordata secondo un criterio cronologico (131) (NICOLAZZI, 310 ss.).

Art. 8 (Programma unitario di lavoro)

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

1. Natura e caratteristiche del programma unitario di lavoro - Il programma unitario di lavoro presuppone una pluralità di permessi di ricerca, aventi tutti obiettivi omogenei di ricerca, tali da rendere razionale un programma unitario di lavoro (NICOLAZZI, (131) 312 ss.).

L'iniziativa per ottenere l'autorizzazione amministrativa per un programma comune ha carattere esclusivamente volontario, nel senso che può nascere esclusivamente dall'accordo fra gli interessati, titolari dei permessi, e non per intervento d'ufficio dell'Amministrazione Pubblica. L'autorizzazione del programma comune crea un vincolo di solidarietà fra i titolari dei permessi in ordine all'adempimento del programma unitario, nel senso che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la decadenza di tutti i permessi. La solidarietà per l'esecuzione del programma non esclude l'autonomia dei singoli permessi per quanto riguarda gli altri aspetti, ad esempio per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale nell'esecuzione dell'attività di ricerca, che è riferibile al singolo permissionario (NICOLAZZI, (131) 312 ss.).

2. Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia - Ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 9 dicembre 1986 n. 896, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia fornisce parere non solo nei casi previsti dalla legge citata, bensì anche nelle ipotesi previste da altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogniqualvolta sia richiesto all'autorità mineraria; pertanto, le competenze del suddetto comitato rivestono carattere generale e conseguentemente la modificazione

della sua composizione non può essere operata per mezzo di una norma di carattere regolamentare (Corte Conti sez. contr., 23 luglio 1994, n. 49, in CS, 1994, II, 1715) (s.m.)

Art. 9 (Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'art. 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'art. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti: <<Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti>>.

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'art. 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

1. Premessa. Disposizioni innovative dell'art.9 - L'art.9, comma 8, innova la disciplina della durata della concessione di coltivazione, prevedendo un nuovo regime di proroghe della concessione, più liberale rispetto a quello previgente.

L'art. 9, commi 6 e 10, prevede la possibilità della contitolarità della concessione di coltivazione. Ciò consente di favorire le c.d. *joint ventures* petrolifere, che rappresentano la principale forma di collaborazione fra le società petrolifere e che trovano la loro regolamentazione in accordi contrattuali fra imprese, ormai standardizzati nella prassi (NICOLAZZI, (131) 314 ss.).

2. Natura giuridica della concessione di coltivazione - Taluni Autori ritengono che la concessione di coltivazione di idrocarburi, nonostante il *nomen juris*, dovrebbe essere assimilata alla figura dell'autorizzazione amministrativa e non alla figura della concessione amministrativa vera e propria (NICOLAZZI, (131) 314 ss.). V. lo stesso A. per un approfondimento in materia nonché sui problemi della determinazione dell'area della concessione, del programma di sviluppo del giacimento, della durata della concessione e delle eventuali proroghe e della contitolarità

Per l'attribuzione al titolare del permesso di ricerca di un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio della concessione di coltivazione, in quanto le due figure del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione si pongono in stretto legame logico-cronologico, v. (NICOLAZZI, (131) 314 ss.).

La valutazione dell'idoneità del richiedente ad ottenere la concessione di coltivazione rientra nella c.d. "discrezionalità tecnica" della Pubblica Amministrazione (NICOLAZZI, (131) 314 ss.).

3. Regime della concessione - Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia assegnato a un privato la concessione per lo sfruttamento dei prodotti minerali (art. 14 r.d. 29 luglio 1927 n. 1443) o di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi (l. 10 febbraio 1953 n. 136), dei quali sia stata accertata la presenza del sottosuolo, **il proprietario del fondo**, nel cui ambito si trovi la miniera o il giacimento, il quale abbia dato **locazione il fondo medesimo al concessionario**, perde, in pendenza della concessione, la disponibilità del terreno, avuto riguardo alla finalità pubblica perseguita con lo sfruttamento del

sottosuolo (art. 19 l. 1443 del 1927, art. 2 e 23 l. n. 136 del 1953 citato) e, pertanto, non può ottenere dal giudice il provvedimento di rilascio del fondo da parte del conduttore-concessionario, ma può solo fare valere il diritto all'indennizzo per l'occupazione del suolo per ragioni di pubblica utilità, per l'intera durata della concessione. Cassazione civile, sez. III, 15 giugno 1979 n. 3391, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 6

Non può essere applicato l'art. 20 l. 21 luglio 1967 n. 613 (che impedisce il rilascio di un nuovo permesso di ricerca sottomarina al soggetto che, già titolare di permesso per la stessa area, sia da esso decaduto o vi abbia rinunciato, ovvero non abbia ottenuto la concessione) nel caso in cui il titolare del precedente permesso fosse non l'attuale soggetto richiedente ma una società controllante unitamente ad altro soggetto giuridico (T.A.R. Lazio sez. III, 29 agosto 1985 n. 1354, T.A.R. 1985, I,3250. in FA, 1986, 522).

E' viziato da eccesso di potere il diniego di permesso di ricerca di idrocarburi nel mare territoriale o nella piattaforma continentale in applicazione dell'art. 20 l. 21 luglio 1967 n. 613 che si riferisce a nuovo permesso "per la stessa area" sostenuto dalla considerazione che si tratta di richiesta ricadente "quasi totalmente nella stessa area", in quanto ciò implicitamente, ma chiaramente esclude la medesimezza dell'ambito spaziale della concessione richiesta rispetto al precedente permesso già accordato. Consiglio Stato sez. VI 21 novembre 1990 n. 971, Riv. dir. internaz. priv. e proc. 1992, 100.

Alla materia della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in aree sottomarine ed in ispecie sulla piattaforma continentale e' applicabile la disciplina disposta con carattere di generalità dalla l. 11 gennaio 1957 n. 6, in concorrenza con la normativa posta dalla l. 21 luglio 1967 n. 613. La disciplina della legge generale n. 6 del 1957 presiede pertanto alla fattispecie di permesso di ricerca a favore di impresa controllata, in via di partecipazione maggioritaria al capitale sociale, da altra impresa fruente di permessi di ricerca nel mare territoriale nel limite massimo consentito, implicando quindi impedimento alla concessione del permesso predetto all'impresa c.d. controllata, ancorché la posizione di controllo maggioritario si sia verificata nelle more della emanazione del provvedimento di diniego del permesso minerario e nei confronti di una sola delle imprese, a struttura societaria, proponenti l'istanza volta a conseguire il permesso predetto (Consiglio Stato sez. VI, 21 novembre 1990 n. 971, in FA, 1990, fasc.11; in CS, 1990, I,1467).

4. Estensione della concessione - In ordine all'estensione dell'area di concessione, l'**art. 9, comma 4**, prevede due novità: l'estensione della concessione ad aree non coperte da vincolo minerario (cioè non oggetto del precedente permesso di ricerca) e, qualora il giacimento scoperto si collochi anche su aree oggetto di altri permessi di ricerca, il rilascio di un'unica concessione di coltivazione, su richiesta congiunta dei permissionari interessati.

L'art. 9 lascia inalterata la pregressa disciplina in materia di programma di sviluppo del giacimento, documento da allegare all'istanza di rilascio della concessione di coltivazione (si tratta in particolare dell'art. 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613).

5. Acquisto di gas da parte di ENI. Coordinamento normativo - Sulla disciplina dell'acquisto da parte di ENI di gas estratto da terzi nel territorio nazionale v. (ZAVATTONI, (245) (246) 321 ss.). L'art. 9, comma 9, deve essere letto unitamente all'art. 14 legge 9/1991, che ha abrogato l'art. 55, comma 2, legge 613/67, che faceva obbligo di offrire in vendita all'ENI gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo marino. L'intervenuta abrogazione dell'art. 55, comma 2, sopra citato, e la riformulazione dell'art. 55, comma 3, disposta dall'art. 9, comma 9, legge 9/1991, hanno portato, secondo alcuni Autori (ZAVATTONI (245) (246)) ad una sostanziale liberalizzazione del mercato, nel quale il produttore può vendere il gas, oltre che all'ENI, anche a terzi, oltre che destinarlo al vettoriamento, come stabilito all'art. 12 della legge 9/1991.

6. Concessione e costi - L'obbligo del versamento allo Stato di aliquote di prodotto in natura (c.d. "royalties"), previsto dagli art. 33 e 66 della l. 21 luglio 1967 n. 613, a carico dei titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, non si applica ai titoli di semplici permessi di prospezione e ricerca v. T.A.R. Lazio sez. II, 13 gennaio 1994, n. 305, Riv. amm. R.I. 1994, 477 nota (Simonetti).

Il costo delle piattaforme realizzate dall'AGIP, prima per la perforazione dei pozzi e poi per la loro coltivazione, non rientra fra le spese dirette o indirette di trasporto che, ai sensi dell'art. 33 l. 21 luglio 1967 n. 613 sulla ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, lo Stato e' tenuto a rimborsare al titolare di ciascuna concessione (Consiglio Stato sez. VI, 29 agosto 1982 n. 414, in FA, 1982, I,1557) (s.m.).

Sui criteri di determinazione del prezzo dei prelievi di energia da parte degli utenti dello scambio v. TAR Lombardia - Milano sez. IV 18 febbraio 2005, n. 401, in FA, p 473. CACCIARI (38A).

7. Giurisprudenza costituzionale - Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991, sollevate dalle province autonome di Trento e Bolzano nonché dalla regione Valle d'Aosta con riguardo ai rispettivi statuti speciali. Gli artt. 3, 5, 6 e 9 citati prevedono che i permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi siano rilasciati dopo aver sentito anche le province autonome e la regione Valle d'Aosta. La Corte ha giudicato che gli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 9/1991 sono lesivi delle loro competenze esclusive, in quanto non prevedono che le funzioni statali di rilascio di permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi vengano esercitate previa intesa (e non previo parere) con le province autonome e la regione Valle d'Aosta (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 l. 9 gennaio 1991 n. 9, nella parte in cui disciplina il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi una volta scoperto, senza indicare l'autorita' competente in materia, in riferimento agli art. 8, n. 6, 14, 16, 17 statuto speciale Trentino Alto Adige, nonche' agli art. 2, lett. g) e 11 statuto speciale Valle d'Aosta. (In motivazione si afferma che detto potere deve intendersi attribuito al ministro dell'industria) (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 482, in FI, 1992, I, 629, in RGEE, 1992, 401. Riv. amm. R.I. 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855).

Art. 10 (Nuove tecnologie)

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonchè il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

1. Il programma provvisorio di coltivazione del giacimento - Sul programma provvisorio di sviluppo del giacimento, previsto dall'art. 10 legge n. 9/1991 ed i rapporti fra lo stesso ed il programma di sviluppo di cui all'art. 9, comma 5, v. (NICOLAZZI, (131) 323 ss.). L'A. sottolinea come, pur in presenza di difficoltà tecniche alla coltivazione e allo sviluppo del giacimento, il legislatore abbia comunque voluto favorire l'attività di ricerca e sviluppo, richiedendo, per l'ottenimento della concessione di coltivazione, la presentazione di un programma provvisorio di sviluppo, sostitutivo - seppure temporaneamente - di quello vero e proprio. La previsione di un termine di durata massima del programma provvisorio induce l'A. a parlare di "concessione risolutivamente condizionata", cioè di concessione di coltivazione cui è apposta una condizione risolutiva (presentazione del programma definitivo di sviluppo del giacimento). L'A. ritiene comunque possibili proroghe della durata del programma provvisorio, perlomeno in caso di inesecuzione dello stesso per cause non imputabili al titolare.

2. Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia - Ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 9 dicembre 1986 n. 896, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia fornisce parere non solo nei casi previsti dalla legge citata, bensì anche nelle ipotesi previste da altre leggi e regolamenti in vigore, nonche' ogniqualvolta sia richiesto all'autorità mineraria; pertanto, le competenze del suddetto comitato rivestono carattere generale e conseguentemente la modificazione della sua composizione non può essere operata per mezzo di una norma di carattere regolamentare (Corte Conti sez. contr., 23 luglio 1994, n. 49, in CS, 1994, II, 1715) (s.m.)

Art. 11 (Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione)

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Agevolazioni finanziarie all'innovazione tecnologica - L'art. 11 prevede che i progetti aventi contenuto di innovazione tecnologica nel settore idrocarburi possono essere ammessi a beneficiare dei contributi derivanti dal c.d. << Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica >> di cui all'art. 14 legge n. 46 del 1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) (131) (NICOLAZZI, 324 ss.).

Appare superfluo il divieto di cumulo dell'agevolazione ex lege 46/82 con quella ex lege 752 del 6 ottobre 1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria), considerato che la legge n. 752 già escludeva dal proprio ambito di applicazione gli << idrocarburi liquidi e gassosi >>. Sulla legge n. 752 v., più diffusamente, (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42) 592 ss.).

Art. 12. Vettoriamento del gas naturale.

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

1. Premessa: finalità dell'art. 12 - La finalità della norma è quella di favorire la vendita del "prodotto" gas naturale. Il trasporto del gas non richiede sempre la realizzazione di una rete di trasporto da parte del produttore, in quanto lo stesso può servirsi di una rete esistente di proprietà altrui (**1**) (ZAVATTONI, **(245)** **(246)** 325 ss.).

2. Nozione di vettoriamento - Il termine "vettoriamento", introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 per il settore elettrico, nella sua accezione tecnico-scientifica sta a designare il trasporto di una certa quantità di vettore energetico (gas), che viene immessa nella rete dal produttore e consegnata al destinatario (ZAVATTONI, **(245)** **(246)** 325 ss.).

3. Disciplina del vettoriamento - Dalla lettera della legge (art. 12, comma 1) può desumersi che le società proprietarie dei metanodotti hanno anche il compito di effettuare il vettoriamento, limitatamente al territorio italiano e al gas ivi prodotto, a favore di quei soggetti che lo producono e utilizzano direttamente nei propri stabilimenti ove viene prodotto e in quelli delle società collegate (controllanti o controllate).

Alcuni Autori rinvengono nella disposizione citata, non una facoltà, ma un obbligo delle società proprietarie dei metanodotti ad effettuare il vettoriamento a favore delle società titolari di concessione per la coltivazione di idrocarburi (ZAVATTONI, **(245)** **(246)** 325 ss.). Conformemente aderisce a tale orientamento (DE NOVA, **(76)** 979 ss.) con riguardo al **vettoriamento del gas naturale**.

Prendendo a riferimento il **vettoriamento dell'energia elettrica** ed in particolare la posizione dell'Enel spa, alcuni Autori, rinvengono l'obbligo di effettuare l'attività di vettoriamento nella disposizione civilistica del 2597 c.c. (DE NOVA, **(76)** 979 ss.). L'A. giustifica tale asserzione sulla considerazione che l'Enel spa riveste una posizione di monopolista legale per le attività di produzione e trasporto dell'energia elettrica ed è quindi obbligata a svolgere il servizio di vettoriamento a favore dei richiedenti, osservando la parità di trattamento, nel rispetto dell'art. 2597 del codice civile (obbligo di contrarre del monopolista legale).

4. Costi del vettoriamento - L'art. 12, comma 3, legge 1991, n.9, non presenta un contenuto chiaro e non consente una precisa individuazione del costo del vettoriamento, essendo ivi previsti una serie di criteri non facilmente coordinabili fra loro. Alcuni Autori desumono che, stante la complessità dei criteri suddetti, sarà inevitabile l'intervento del CIP, come previsto dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo (ZAVATTONI, **(244)** **(245)** 325 ss.).

Art. 13 (Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

1. Diritto transitorio e riferimenti normativi - Sulle disposizioni abrogate dalla legge 9/1991 e sui problemi di diritto transitorio, sollevati dall'art. 13, v. (NICOLAZZI, **(131)** 327 ss.).

Le norme transitorie ed il disciplinare-tipo previsti dall'art. 13 sono stati adottati con due decreti del Ministro dell'industria del 6 agosto 1991. Il decreto contenente il nuovo disciplinare-tipo sostituisce i precedenti disciplinari-tipo, approvati con il d.m. 29

settembre 1967, di attuazione della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con il d.m. 2 maggio 1968, di attuazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

2. Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia - Ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 9 dicembre 1986 n. 896, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia fornisce parere non solo nei casi previsti dalla legge citata, bensì anche nelle ipotesi previste da altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogniqualvolta sia richiesto all'autorità mineraria; pertanto, le competenze del suddetto comitato rivestono carattere generale e conseguentemente la modificazione della sua composizione non può essere operata per mezzo di una norma di carattere regolamentare (Corte Conti sez. contr., 23 luglio 1994, n. 49, in CS, 1994, II, 1715) (s.m.)

Art. 14 (Norme abrogate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni; b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni.

CAPO II (Ricerca e coltivazione geotermica)

Art. 15 (Ricerca e coltivazione geotermica)

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'art. 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'art. 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

1. Premessa: innovazioni apportate dall'art. 15 - L'art. 15, comma 1, legge n. 9 del 1991, innova la disciplina sulla ricerca e sulla coltivazione della geotermia prevedendo, in particolare, due oneri aggiuntivi a carico del richiedente del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione quali: l'assunzione di precisi impegni circa il ripristino ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca e coltivazione e la prestazione di garanzie patrimoniali per l'adempimento di tali impegni. Circa il momento del **rilascio delle garanzie** reali e personali, (art. 15, comma 2) alcuni autori ritengono che la prestazione della garanzia debba avvenire, non contestualmente alla presentazione dell'istanza, bensì al termine dell'istruttoria condotta dall'Amministrazione (AICARDI (7) (8) (9)).

2. Coltivazione geotermica e ripristino ambientale - Circa l'obbligo del ripristino ambientale, introdotto dall'art. 15, legge 1991, n.9, si osserva che l'assunzione di tale impegno può essere contenuto sia in un atto unilaterale proveniente dal richiedente, sia in un contratto concluso fra il richiedente e l'Amministrazione; contratto da allegare al provvedimento amministrativo di rilascio del titolo minerario. L'obbligo di ripristino ambientale è considerato (AICARDI (7) (8) (9)) espressione della moderna esigenza di assicurare congiuntamente sia lo sviluppo economico sia la tutela ambientale, soprattutto per quelle attività - come quella mineraria - ad alto rischio ambientale.

Nell'attuale sistema normativo si è creata una sostanziale sovraossidazione degli strumenti di pianificazione e di controllo preordinati alla tutela degli interessi di conservazione dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alla tutela riservata agli altri interessi collegati alle esigenze di vita e di sviluppo, con la conseguenza che ai piani paesistici è devoluta la funzione di dettare norme minime, inderogabili dai piani urbanistici di qualsiasi livello, a salvaguardia dei beni vincolati e nei confronti di qualsiasi attività umana pur diversa da quella puramente edilizia (così per le cave, le attività di fomentazione, di piantagione, di scavo, con o senza ripristino, di geotermia di coltivazione di idrocarburi e simili) (T.A.R. Lazio sez. I, 20 settembre 1989 n. 1270, in FA, 1990, 1559).

3. Norma di carattere transitorio - La norma di carattere transitorio cui all'art. 15, comma 3, può essere interpretata nel

senso che gli intestatari dei titoli, al momento dell'entrata in vigore della legge n.9 del 1991, sono esentati dall'osservanza delle prescrizioni dell'art. 15 legge 9/1991 e dell'intera legge 896/1986 (AICARDI (8)).

4. Riferimenti legislativi - (I) La disciplina legislativa della geotermia anteriore alla legge n. 9 del 1991, è contenuta nella legge 9 dicembre 1986, n. 896, Disciplina della ricerca e dalla coltivazione delle risorse geotermiche e nel regolamento di attuazione D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395.

(II) Sulla legge 896/86 e sui rapporti con la normativa della legge 9/1991 v. la bibliografia ai punti (AICARDI, (8) 330 ss.) (ROVERSI-MONACO e CAIA, (201) 1123 ss.) e (AICARDI, (9) 29 ss.).

(III) V. altresì D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485, Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale (GU 8 agosto 1994, n. 184).

CAPO III (Nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori)

Art. 16 (Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione di opere minori)

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

1. Rilascio della concessione - Prima della legge n. 9 del 1991, il R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e il RD 20 luglio 1934 n. 1303 prevedevano che la concessione venisse rilasciata dal Ministro dell'industria di concerto con quello delle Finanze. Secondo taluni Autori, l'atto di concessione costituiva un esempio di atto amministrativo c.d. complesso, che benchè fosse emanato mediante la partecipazione dei due Ministri interessati (industria e finanze) era riferibile formalmente solo al Ministro dell'industria, organo che lo adottava, e non in maniera paritetica ad entrambi i Ministri (SALIBBA, (204) 339 ss.). In senso conforme v. sul punto Cons. Stato 7 ottobre 1987, n. 808, in CS, 1987, 1477.

L'art. 16, comma 1, legge n. 9 del 1991, prevedendo una espressione legislativa diversa rispetto a quella inserita nella precedente normativa e disponendo che la concessione sia rilasciata <<da parte del Ministro dell'industria... e del Ministro delle finanze>> sta ad indicare che l'atto di concessione può essere parimenti riferito ad entrambi i Ministri. La considerazione testè evidenziata assume rilevanza dal punto di vista dell'impugnabilità dell'atto di concessione medesimo.

2. Regioni: organi consultivi nel rilascio della concessione - L'art. 16, comma 1, legge n.9 del 1991, attribuisce un ruolo consultivo alle regioni. Ciò sta a significare che la materia dell'energia non può essere ritenuta di esclusiva competenza statale (SALIBBA, (204) 339 ss.). Considerazioni diverse devono farsi per le regioni e le province ad autonomia speciale, per le quali i rispettivi statuti prevedono specifiche competenze in materia di energia.

3. Provvedimenti autorizzatori prefettizi - La legge n. 9 del 1991, non prevedendo nulla in materia di concessione dei depositi minori di oli minerali, concessioni per gli impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, lascia impregiudicate le disposizioni che la legislazione previgente (R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741; RD 20 luglio 1934 n. 1303; legge n. 460 del 1965, D.P.R. n. 620 del 1955; legge n. 327 del 1958) riconosceva ai Prefetti in dette materie.

L'autorizzazione per un deposito di oli minerali rilasciata dal prefetto è illegittima, qualora non venga acquisito il parere dell'amministrazione comunale in ordine alla localizzazione del deposito, al fine di verificarne la compatibilità con gli interessi urbanistici (Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2000, n.2834).

4. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17,

comma 2, lett. b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. La Corte giudica che gli artt. 16 e 17 non si applicano alle province autonome, in quanto negli articoli medesimi è fatta espressa menzione esclusivamente alle "Regioni interessate", che sono quindi le uniche destinatarie della normativa in questione (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FA, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

5. Riferimenti legislativi anteriori alla legge 9/1991 - Leggi fondamentali in materia di deposito e di lavorazione degli olii minerali sono: il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741 e il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303. Sulla suddetta normativa v. (GAGLIARDI LA GALA (57)) e (ISLE (77)). Per un inquadramento generale dell'attività di deposito e della lavorazione di olii minerali v. (GIANNINI, (68) 197 ss.).

Art. 17 (Procedure di concessione e autorizzazioni)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art. 16.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare: a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale; b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedurali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole; c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio; d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni; e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'art. 18 della presente legge; f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'art. 16, nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

1. Procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali.

Per una analitica disamina del procedimento di rilascio della concessione e dell'autorizzazione di cui all'art. 17 v. (SALIBBA, (204) 343 ss.).

Con riferimento all'allora bozza di regolamento del 1993, poi adottato con il D.P.R. 420/1994, l'A. sottolinea come il procedimento di cui all'art. 17 preveda un intervento, meramente consultivo di alcuni soggetti quali le Amministrazioni statali (ad esempio Ministro della marina mercantile) e i Comuni. Questi ultimi, sono chiamati a valutare la compatibilità delle opere per la lavorazione degli oli minerali con le norme urbanistiche.

Per quanto riguarda il ruolo della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al D.M. 10 gennaio 1953 e successive modificazioni, la bozza originaria del regolamento le attribuiva una funzione consultiva, mentre nella versione definitiva (art. 7 D.P.R. 420/1994) è stata disposta la soppressione della Commissione stessa.

2. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17, comma 2, lett. b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. La Corte giudica che gli artt. 16 e 17 non si applicano alle province autonome, in quanto negli articoli medesimi è fatta espressa menzione esclusivamente alle "Regioni interessate", che sono quindi le uniche destinatarie della normativa in questione (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FA, 1992, I, 629; in R AMM., 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

Art. 18 (Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico)

nelle raffinerie e nei depositi di olii minerali)

1. *Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.*

2. *Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonchè all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato art. 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.*

1. Riferimenti legislativi - La legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), richiamata dall'art. 18, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Industria, di un "fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" destinato al finanziamento di programmi industriali tecnologicamente innovativi. Sul punto v. (SALIBBA, (204) 349 ss.) e (BIANCHI, (27) 91 ss.).

Alcuni autori (SALIBBA (204)) evidenziano come la posizione soggettiva delle imprese richiedenti i contributi, di cui alla legge 46/1982, sia di mero interesse legittimo nei confronti delle Amministrazioni competenti al rilascio dei contributi.

Sulla disciplina delle agevolazioni e degli interventi finanziari nel Mezzogiorno, di cui all'art. 18, comma 2, v. (MORONE e VECCHIONE (162)).

Art. 19 (Scorte di riserva di prodotti petroliferi)

1. *A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti: a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina); b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene; c) oli combustibili.*

2. *L'immissione al consumo P desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.*

3. *L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.*

4. *Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonchè di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.*

5. *Il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.*

1. Soppressione del Comitato di cui al comma 3° - Il Comitato di cui all'art. 19, comma 3, è stato istituito con decreto del Ministro dell'industria del 12 giugno 1991, cui ha fatto seguito il decreto del Ministro dell'industria 4 marzo 1992 (GU 14

marzo 1992) che ha dettato prescrizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise ed Umbria. Successivamente il Comitato è stato soppresso dal comma 2, lett. e), art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 e le sue funzioni sono state trasferite (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 608/94) ai dirigenti amministrativi del Ministero dell'Industria.

2. Soggetti obbligati e natura dell'obbligo della tenuta delle scorte - Sull'individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta delle scorte dei prodotti petroliferi e sulla natura giuridica dell'obbligo e delle sanzioni per l'inosservanza v. (GARZIA, **(102)** 351 ss.).

L'art. 2 della l. 10 marzo 1986 n. 61 - che, a decorrere dal 1 marzo 1986, ha abrogato l'art. 1 della l. 1 febbraio 1981 n. 22 (modificato dalla l. 23 dicembre 1983 n. 731) ed ha ridotto dal venti al dieci per cento l'obbligo di mantenere le scorte petrolifere per i depositi commerciali ed industriali di prodotti petroliferi -costituisce una disposizione innovativa, non applicabile, quindi, alle violazioni dell'obbligo di mantenimento delle scorte nella misura prevista dalla speciale normativa commesse anteriormente alla data suddetta, ancorché il relativo provvedimento irrogativo della sanzione sia stato emesso successivamente alla entrata in vigore della legge citata, atteso che i principi previsti nei commi 2 e 3 dell'art. 2 c.c. relativamente alla disciplina posteriore più favorevole, non si applicano all'illecito amministrativo (Cassazione civile sez. I, 5 agosto 1994, n. 7305, Giust. civ. Mass. 1994,1071) (s.m.)

3. Determinazione delle quote di scorta dei prodotti petroliferi - E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 41 e 42 cost. dell'art. 1 l. 10 febbraio 1981 n. 22, in quanto impone a carico delle imprese di raffinazione di prodotti petroliferi scorte d'obbligo calcolate sulla base del consumo globale annuo nazionale, comprensivo anche della quota soddisfatta dagli importatori di prodotti già raffinati (T.A.R. Lazio sez. III, 28 febbraio 1983 n. 167, in FI, 1984, III,43).

La determinazione delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi a carico delle imprese di raffinazione, basata sul consumo globale annuo nazionale, comprensivo anche della quota soddisfatta dagli importatori di prodotti già raffinati, è legittima (T.A.R. Lazio sez. III, 28 febbraio 1983 n. 167, in GM, 1984, 1249).

E' legittima la determinazione delle scorte d'obbligo di prodotti petroliferi, a carico delle imprese di raffinazione, che si basi sul consumo globale annuo nazionale, comprensivo anche della quota soddisfatta dagli importatori di prodotti già raffinati (T.A.R. Lazio sez. III, 28 febbraio 1983 n. 167, in FI, 1984, III,43).

4. Violazione della tenuta delle scorte. Competenza - L'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 686, per l'erogazione di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi, disciplinati dalle l. 10 febbraio 1981 n. 22, 23 dicembre 1983 n. 731 e 10 marzo 1986 n. 61 - le quali manifestamente non violano gli art. 41 e 53 cost. - è l'**ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato** - e non il prefetto -, trattandosi di organo periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia oggetto di dette violazioni, le quali, poi, comportano, per espressa disposizione dell'art. 2 comma 6 della citata legge n. 61 del 1986 ed anche successivamente alla entrata in vigore della legge n. 731 del 1983 - per la repressione delle violazioni ivi previste in relazione agli obblighi modificati rispetto all'antecedente normativa del 1981 -, la cumulativa applicazione della sanzione amministrativa e di quella penale, con conseguente deroga al principio di specialità di cui alla legge n. 689 del 1981 (Cassazione civile sez. un., 22 novembre 1991 n. 12584, Giust. civ. Mass. 1991, fasc.11).

Considerato il silenzio legislativo (art. 19, legge 1991, n.9) sul trattamento sanzionatorio per violazione della tenuta delle scorte valgono le sanzioni (sia penali sia amministrative) previste dalla legge n. 61 del 1986 (GARZIA, **(61)** 351 ss.).

5. Trasporto di scorte di prodotti petroliferi - Qualora una nave, passata la linea doganale con l'entrata in porto, venga introdotta nei cantieri per il disarmo e la demolizione, tutti i beni, che, in conseguenza di detta demolizione, vengano nella disponibilità del demolitore, costituiscono merci, e come tali sono assoggettati al pagamento dei diritti doganali, siano essi parti della nave stessa, ovvero cose trasportate, ovvero provviste di bordo quali le scorte di prodotti petroliferi. Con riguardo alla tassazione di queste ultime cose e provviste, la indagine diretta all'accertamento dell'esistenza, qualità e quantità delle medesime può avvalersi delle annotazioni effettuate sul cosiddetto manifesto di partenza (art. 38 e 42 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424), specie quando siano state verificate dalla guardia di finanza in contraddittorio con il capitano della nave. (Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 1980 n. 231, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1. -Conforme- Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 1980 n. 231, in FI, 1980, I,1342. -Conforme- Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 1980 n. 232, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1 -Conforme- Cassazione civile, sez. I, 11 gennaio 1980 n. 233, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1 -Conforme- Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio 1980 n. 544, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 1).

6. Giurisprudenza costituzionale - Il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986, in riferimento agli art. 3 e 53 cost. ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 febbraio 1981 n. 22, modificato con l. 23 dicembre 1983 n. 731, relativamente all'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e mantenere un determinato ammontare di scorte di tali prodotti. Ma

successivamente alla emanazione dell'ordinanza e' sopravvenuta la l. 10 marzo 1986 n. 61 il cui art. 2, abroga, con effetto dal 1 marzo 1986, la disposizione denunciata. Spetta quindi al giudice "a quo" valutare se la questione sia tuttora rilevante. (Corte Cost. 25 febbraio 1988 n. 230, in G COST, 1988, I,905). La legittimità costituzionale dell'obbligo delle scorte è rinvenuta (GARZIA, (61) 351 ss.) nell'art. 41, comma 2, della Costituzione, che consente l'imposizione di limiti e vincoli all'iniziativa economica privata.

7. Riferimenti normativi - La legislazione relativa all'obbligo della tenuta delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi, anteriore alla legge 9/1991, è costituita da: R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741; legge 10 febbraio 1981, n. 22; legge 23 dicembre 1983, n. 731; legge 10 marzo 1986, n. 61; con i provvedimenti di attuazione, d.m. 24 luglio 1987 e Circolare del Ministero dell'Industria n. 613356 del 18 dicembre 1991. Sulla normativa anteriore ed i problemi (anche di legittimità costituzionale) da essa sollevati v. (GARZIA, (102) 351 ss.) e (RAGONESI, (190) 111 ss.). Gli autori sottolineano, in primo luogo, che nel nostro ordinamento giuridico vige da tempo il c.d. obbligo delle scorte dei prodotti petroliferi, giustificato da ragioni di ordine pubblico e dalla necessità di garantire comunque, anche in periodi di crisi, l'approvvigionamento energetico. GU, n. 33 del 10 febbraio 1993, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Industria 30 dicembre 1992 concernente la disciplina relativa alla gestione delle scorte dei prodotti petroliferi.

1.3. TITOLO III (NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI)

Art. 20 (Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali)

*1. Il terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è sostituito dai seguenti:
<<E' consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.*

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede l'eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati>>.

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.

5. L'art. 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è sostituito dal seguente:

<<Art. 10. -- 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive

modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio>>.

6. E' abrogato l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

1. Autoproduzione da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili o assimilate alle rinnovabili - Sulla differenza fra fonti convenzionali e fonti rinnovabili, v. art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Insiste sulla differenza di disciplina della produzione di energia elettrica, a seconda che si tratti di fonti convenzionale o rinnovabili, l'A. di cui al punto (DE NOVA, (76) 979 ss.), il quale ritiene necessario, *de iure condendo*, il superamento delle differenze, in quanto ritenute troppo legate alle contingenze che portarono all'approvazione della legge 9/1991.

2. Soggetti autoproduttori - Per l'individuazione dei soggetti autoproduttori v. (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)) e (DE NOVA, (76) 979 ss.), con particolare riguardo sia al regime giuridico degli scambi e delle cessioni di energia elettrica autoprodotta sia ai rapporti fra Enel SpA e soggetti autoproduttori.

Fra i soggetti autoproduttori da fonti convenzionali l'art. 20 annovera le imprese, sia per gli usi propri sia, in caso di imprese organizzate in forma di società, per gli usi delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante. Le società così individuate danno vita, al c.d. gruppo industriale, all'interno del quale sono ammessi scambi e cessioni di energia elettriche per le esigenze delle società del gruppo, seppure previa autorizzazione ministeriale (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)). La nozione di "controllo" tra società di cui all'art. 20, comma 1, non coincide con quella dell'art. 2359 del codice civile ma allude al collegamento fra società per esigenze di natura economico-produttiva (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)). Differente è l'opinione di (DE NOVA (76)), per il quale la nozione di controllo ai fini dell'art. 20 coincide con la nozione contenuta nell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. legge antitrust).

3. Usi dell'energia autoprodotta e delle eccedenze. Integrazioni tariffarie - La produzione di energia elettrica da parte delle imprese di cui all'art. 20, comma 1, può anche essere destinata non solo agli usi propri ma anche alla cessione ad Enel ed, in forza dell'art. 8 della convenzione-quadro fra Enel ed imprese elettriche degli enti locali, approvata con d.m. 10 aprile 1992, anche alle imprese elettriche degli enti locali (DE NOVA, (76) 982, ss.).

In ordine al regime delle eccedenze dell'energia autoprodotta, l'art. 20, comma 1, indica chiaramente che le stesse devono essere cedute ad Enel (DE NOVA, (76) 983). L'A. non ritiene però che sussista in capo ad Enel un obbligo di ritiro delle eccedenze (in senso conforme CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)).

La fissazione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, avviene mediante un sistema di acconti e saldi annuali, sicché, quando l'autorità determina le aliquote a distanza di tempo, non può, a pena di violare affidamenti ingeneratisi nel corso dei giudizi già svoltisi su provvedimenti annullati, rimodulare i criteri istruttori non contestati in precedenza e già conosciuti dalle imprese, in quanto tale condotta si tradurrebbe in un'irragionevole ridefinizione della disciplina tariffaria che deve sempre essere connotata dall'esistenza di criteri certi e predeterminati (Consiglio di Stato, 7 febbraio 2004, n.399).

4. Posizione degli enti locali e delle loro imprese - Con riguardo agli scambi ed alle cessioni dell'energia autoprodotta, la previsione dell'art. 20, comma 2, sugli scambi e cessioni fra enti locali, loro imprese e società con partecipazione degli enti locali o delle loro imprese autorizzerebbe scambi e cessioni, nel medesimo contesto territoriale, fra enti locali, imprese di gestione di servizi pubblici e società partecipate da enti locali e/o dalle imprese affidatarie di pubblici servizi (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)).

5. Funzioni di Enel dopo la legge n. 9 del 1991 - Nonostante l'avvenuta cessazione, disposta dalla legge 9 gennaio 1991

n. 9, della posizione di monopolio nella produzione di energia elettrica, attribuita all'Enel dalle norme istitutive, all'ente stesso sono ancora riconosciute le funzioni di coordinamento delle attività elettriche e di programmazione dell'attività costruttiva, in collaborazione con gli organi di governo. In particolare, nel nuovo quadro di rapporti intersoggettivi fra gli operatori del settore, il necessario raccordo tra le iniziative dei terzi produttori ed i programmi dell'Enel va realizzato attraverso le previste convenzioni, soggette all'approvazione ministeriale (Corte di Conti, sez. controllo, 13 novembre 1991, n. 58, in Riv. Corte dei Conti, 1991, fasc. 6, 23).

6. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 8, e dell'art. 24, comma 6, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, con riguardo al fatto che le suddette norme statali, mentre prevedono l'acquisizione di un parere dell'Enel, non tengono in considerazione la posizione della Regione. La Corte giudica generici i motivi di ricorso, che non fanno riferimento alla violazione di una precisa norma costituzionale, il che impedisce alla Corte di comprendere gli esatti termini della questione (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 8 l. 9 gennaio 1991 n. 9, nella parte in cui prevede che la durata delle concessioni idroelettriche in atto, nei casi in cui l'Enel rinunci alla **facoltà di subentro** alla loro scadenza, sia prolungata, su istanza del concessionario e sentito l'Enel, con provvedimento dell'autorità statale (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 482, in FI, 1992, I, 629; in RGEE, 1992, 401; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 8, e dell'art. 24, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta con riferimento all'art. 7 dello statuto speciale nonché alle norme di attuazione dello stesso. La Corte giudica che le suddette norme statali non sono invasive della competenza riconosciuta alla Regione dallo statuto speciale, in quanto quest'ultimo prevede che le competenze e i diritti speciali regionali in materia di acque incontrino un limite qualora dette risorse siano oggetto di un piano di interesse nazionale (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 8, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento agli artt. 8-9, 13, 104 e 107 dello statuto speciale nonché alle norme di attuazione dello stesso. La Corte giudica che la norma dell'art. 20, comma 8, non è invasiva della competenza riconosciuta alle Province autonome dallo statuto speciale, in quanto quest'ultimo garantisce una necessaria intesa fra Stato e Province autonome solamente nei procedimenti di concessione per grande derivazione idroelettrica, su domanda presentata in concorrenza dagli enti locali e dall'Enel, e non nel caso di proroga di concessioni di grandi derivazioni in atto (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 482, in RGEE, 1992, 401; in FI, 1992, I, 629; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I, 1, 1855; in G COST, 1991, fasc. 6).

7. Riferimenti legislativi ed evoluzione del settore elettrico nazionale - (I) Legge fondamentale sul settore elettrico in Italia è la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (c.d. legge di nazionalizzazione) con la quale si è provveduto alla nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana, attraverso la creazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica. Per una panoramica dell'evoluzione normativa a partire dalla legge di nazionalizzazione sino alla legge 9/1991 v. (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)), con particolare riguardo alla legge 29 maggio 1982, n. 308 (oggi pressochè totalmente abrogata dall'art. 23 legge 10/1991) ed all'art. 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, c.d. legge antitrust).

(II) Per un approfondimento dei rapporti fra la c.d. legge antitrust e la disciplina dell'energia elettrica v. anche (DE NOVA (76)) e (GENTILE (106)). Gli Autori mettono in evidenza le difficoltà di coordinare la peculiare disciplina sull'autoproduzione nel settore elettrico, contenuta nella legge 9/1991, con la più generale regolamentazione dell'autoproduzione, di cui all'art. 9 della legge 287/90.

(III) Con decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), all'art. 15, è stata disposta la trasformazione di Enel da ente pubblico economico in società per azioni (GU 18 settembre 1992, n. 220).

(IV) Sui rapporti fra il decreto legge citato e l'art. 20 della legge 9/1991, v. (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)) e (ALBANO (11) 277 ss.), con spunti di riflessione sulla riforma del settore elettrico in Italia. L'A. di cui al n. (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)) evidenzia come l' Enel sia divenuto, da titolare della riserva legale ex art. 43 della Costituzione, concessionario in via esclusiva delle attività elettriche, ora riservate direttamente allo Stato. La trasformazione dell' Enel in società di capitali, pur se finalizzata ad una futura maggiore liberalizzazione del mercato, non ha inciso sulla struttura monopolistica del settore elettrico in Italia (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)). NICOLETTI (1A)

(V) Legge 10 novembre 1997, n. 415, Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona 1994, (GU 4 dicembre 1997, n. 283).

8. Riferimenti al diritto comunitario - (I) Sulla compatibilità del monopolio pubblico nel settore dell'energia elettrica con la normativa comunitaria (in particolare con l'art. 90, comma 2, del Trattato di Roma del 1957) v. (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)).

(II) V. la direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Guce L. 27, del 30 gennaio 1997, 20). La direttiva, da recepirsi da parte degli Stati membri entro il 19 febbraio 1999, realizza

una parziale liberalizzazione del mercato dell'energia. (III) V. la direttiva del Consiglio n. 90/547/CEE del 29 ottobre 1990, recante disposizioni sul << Transito di energia elettrica sulle grandi reti>>, che impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per facilitare, sul proprio territorio, il transito di energia elettrica sulle grandi reti e consente la negoziazione fra gli enti gestori delle reti in ordine alla determinazione delle condizioni di svolgimento di tale transito. La direttiva è stata attuata con decreto ministeriale 26 giugno 1992, GU 8 luglio 1992, n. 159. Le disposizioni di quest'ultimo garantiscono ai produttori l'accesso alla rete Enel, dando fondamento al c.d. *common carier* (cioè al trasporto di energia su reti altrui per la consegna all'utenza) (DE NOVA, (76) 979 ss.).

Art. 21 (Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali)

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4, n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'art. 34.

10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5, e l'art. 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

1. Enti locali quali concessionari della produzione di energia elettrica - Nel regime della nazionalizzazione dell'energia elettrica, introdotto con la l. 6 dicembre 1962 n. 1643, gli enti locali sono considerati concessionari della produzione di energia elettrica, tramite proprie aziende di distribuzione, per un periodo transitorio biennale in forza della legge predetta e successivamente previa concessione dell'Enel, secondo le previsioni della l. 9 gennaio 1991 n. 9, art. 21 e 14 novembre 1995 n. 481 art. 3 comma 8. Cons. Stato (Sez. VI), 28 dicembre 2000, n. 7014, in FA, 2000, f. 12.

2. Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas - Ai sensi degli art. 20-21, l. 9 gennaio 1991 n. 9, è illegittima la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che estende alle fonti rinnovabili il criterio dei costi evitati per la determinazione del prezzo delle eccedenze di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, criterio che la legge prevede limitatamente all'energia prodotta da fonti convenzionali. T.A.R. Lombardia, sez. II Milano, 17 febbraio 1999, n. 601, in FA 1999, 2190.

3. Idoneità delle imprese elettriche degli enti locali ad espletare il servizio di produzione e distribuzione dell'energia elettrica - La legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha introdotto, ai fini dell'individuazione del regime giuridico dell'impresa elettrica, la nozione di "buon imprenditore". Tale nozione ha natura complessa, nel senso che riguarda sia i profili soggettivi sia quelli oggettivi dell'impresa.

La valutazione di <<manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa a espletare il servizio>> espressa, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, costituisce un'operazione di mero accertamento valutativo che determina, automaticamente (senza necessità di ulteriore attività sollecitatoria o dilatoria) nell'ambito di un procedimento unitario, il duplice effetto provvedimentale del diniego della concessione e del trasferimento all'Enel dei beni e dei rapporti giuridici attinenti all'impresa che è inidonea a espletare il servizio elettrico.

La valutazione di <<manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa a espletare il servizio>>, prevista dall'art. 21, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha portato al trasferimento all'Enel, va necessariamente riferita all'attività imprenditoriale nel suo complesso (sia in relazione ai requisiti soggettivi sia a quelli materiali). Pertanto potrà ritenersi inidonea un'impresa che non sia in grado di espletare le attività previste dall'art. 2082 c.c. con una efficiente organizzazione, intesa quest'ultima sia come complesso materiale ex art. 2555 sia come capacità soggettiva (T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 15 marzo 1995, n. 534, in RGEE, 1996, 220).

4. Posizione delle imprese elettriche degli enti locali nel mercato dell'energia - Sul ruolo delle imprese elettriche locali dopo la legge di nazionalizzazione e prima della legge 9/1991 v. (TRIMELONI, (234) 605 ss.) e (CAIA; (38) (39) (40) (41) (42)), con particolare approfondimento del problema del rilascio della concessione da parte di Enel alle imprese degli enti locali ai sensi del comma 1 dell'art. 21. Su quest'ultimo aspetto (presupposti del rilascio della concessione, vicende della concessione stessa, ruolo del Ministro dell'industria, recesso da parte del concedente) v. (GOLA, (117) 371 ss.) con approfondimenti sul problema delle forme organizzative e gestionali del servizio elettrico locale e sulle conseguenze che la trasformazione dell'Enel in società per azioni ha determinato nei rapporti fra l'Ente e le imprese elettriche degli enti locali. Alcuni Autori (GOLA, (117) 371 ss.) ritenevano necessario che l'Enel S.p.A., divenuta concessionaria dello Stato per il servizio elettrico, provvedesse al rilascio delle subconcessioni alle imprese elettriche degli enti locali. La legge 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ha invece effettuato una scelta diversa, prevedendo (art. 3, comma 8) che le imprese elettriche degli enti locali siano esse stesse, unitamente ad Enel S.p.A., concessionarie dello Stato, ponendosi così su un piano di parità formale con Enel S.p.A. Anche dopo la trasformazione dell'Enel in società per azioni, taluni Autori (GOLA, (117) 371 ss.) riconoscono alla stessa poteri di coordinamento e controllo sul settore elettrico.

5. Attività elettriche degli enti locali nella regione Trentino-Alto Adige - Nella regione viene derogato, in forza della previsione dello Statuto speciale (art. 13, ultimo comma) e delle sue norme di attuazione, il regime della riserva a favore di Enel previsto per la restante parte del territorio nazionale. Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica) prevede, all'art. 1, che gli enti locali possano esercitare le attività elettriche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1643/1962, eccezion fatta per l'importazione e l'esportazione. Gli enti locali della regione esercitano le attività elettriche a titolo originario e non in regime di concessione (GOLA (117)), (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)).

6. Riferimenti normativi - I. In attuazione dei commi 1-2 dell'art. 21 è stato emanato il decreto del Ministro

dell'Industria 10 aprile 1992, Convenzione-quadro per il rilascio, da parte dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, delle concessioni di esercizio di attività elettriche alle imprese degli enti locali, (GU 22 aprile 1992, n. 94). Sul decreto v. (GOLA, (117) 371 ss.) e (DE NOVA, (76) 968 ss.). Quest'ultimo A.si sofferma in particolare sull'art. 12 del decreto, concernente la prestazione, da parte di Enel, del servizio di vettoriamento dell'energia degli autoproduttori e sostiene l'esistenza di un obbligo per Enel, ai sensi dell'art. 2597 del codice civile, di vettoriare l'energia autoprodotta dai privati. L'A. di cui al n. (CAIA (38) (39) (40) (41) (42)), colloca la convenzione-quadro di cui all'art. 21 nell'ambito degli accordi fra amministrazioni pubbliche di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

II. In merito alle imprese degli enti locali v.: R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 (GU 5 marzo 1926, n. 52) costituente il c.d. testo unico sulla municipalizzazione; il regolamento attuativo adottato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 (GU 27 dicembre 1986, n. 299); gli artt. 22-25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali (GU 12 giugno 1990, n. 135).

III: Con specifico riguardo alle imprese degli enti locali operanti nel settore elettrico v.: legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, (GU 18 novembre 1995 n. 270); D.M. 28 dicembre 1995, Attribuzione all'Enel S.p.a. della concessione delle attività per l'esercizio del pubblico servizio di fornitura dell'energia elettrica nel territorio nazionale (GU 16 febbraio 1996, n. 39).

IV. Con decreto del Ministro dell'industria 8 ottobre 1991 (GU 11 dicembre 1991, n. 290) è stato approvato il modello-tipo di bilancio per le imprese elettriche locali, ai sensi dell'art. 21, comma 11, della legge n. 9/1991.

Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

6. E' abrogato l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

1. Iniziative di autoproduzione dei soggetti privati. Ruolo dell'Enel - A norma dell'art. 22 l. 9 gennaio 1991 n. 9 non e' consentita la libera produzione di energia elettrica destinata all'alienazione a terzi ai fini della realizzazione di un reddito d'impresa, essendo al contrario consentita soltanto l'alienazione delle eccedenze rispetto alle esigenze di autoproduzione mediante fonti rinnovabili o assimilate, in condizioni di economicita' e di redditivita', con riferimento alla giusta remunerazione dei costi di produzione, all'atto di alienazione all'Ente nazionale energia elettrica s.p.a., sulla quale grava l'obbligo legale di acquisto (Consiglio Stato sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3796 in FA. 2000,2701).

In base all'art. 22, l. 9 gennaio 1991 n. 9 sussiste in capo all'Ente nazionale energia elettrica-ENEL un obbligo giuridico di procedere al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano forme di energia alternative considerate rinnovabili, o assimilate. In caso di rifiuto, il giudice amministrativo, accertata l'esistenza dell'obbligo suddetto, può condannare l'Enel ad adottare tutti i necessari accorgimenti per consentire la cennata cessione di energia (TAR Toscana, sez. II Firenze, 14 ottobre 1999, n.837).

La formazione della graduatoria degli autoproduttori -per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la cessione dell'energia prodotta mediante impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate- è atto di competenza dell'Enel, quale soggetto preposto al settore elettrico (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 gennaio 1995, in RGEE, 1995, 229).

La perdita dell'Enel della qualifica di ente pubblico, a seguito della sua trasformazione "ex lege" in società per azioni, non fa venir meno i poteri pubblicistici attribuiti in precedenza nel settore elettrico alché l'Enel continua ad esercitarli come concessionario della P.A. e pone in essere, di conseguenza, atti aventi natura pubblica impugnabili davanti al giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 gennaio 1995, in RGEE, 1995, 229).

L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità. Essa non era soggetta alla vecchia riserva disposta in favore dell'ENEL dall'art.1 della legge 6/12/1962 n.1643 ed alle relative autorizzazioni (art.22 della legge 9/1/1991 n.9). Il procedimento autorizzatorio per le centrali non appartenenti all'ENEL ossia gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano emissioni nell'atmosfera, ivi compresi gli impianti utilizzanti rifiuti o combustibili non convenzionali, è disciplinato dall'art.17 del d.p.r. 24/5/1988 n.203 che fa salva la competenza del Ministro dell'Industria e disciplina la fattispecie per quanto attiene gli aspetti relativi la qualità dell'aria (ora il procedimento è disciplinato anche dal regolamento di cui al d.p.r. 11/2/1998 n.53). Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657

2. Liberalizzazione dell'autoproduzione da fonti rinnovabili o assimilate - L'autoproduzione mediante fonti rinnovabili, con l'entrata in vigore della legge 1991, n.9, viene del tutto liberalizzata e viene meno l'esclusiva riservata in precedenza all'Enel in tale settore. La legge n. 9/1991, inoltre, non richiede l'autorizzazione amministrativa per l'attività di autoproduzione da fonti rinnovabili (art. 20 legge 9/1991), autorizzazione, invece, richiesta per l'autoproduzione da fonti energetiche convenzionali. V. (CAIA, **(38) (39) (40) (41) (42)**), (DE NOVA, **(76)** 969 ss.) e (ALBANO, **(11)** 277 ss.).

E' illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all'adozione delle linee guida per la tutela delle aree sensibili, in quanto integrante una chiara violazione dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria) sia nella parte in cui, prevedendo un'autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento. La moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto; e si pone infine in contrasto con l'art. 41 Cost. in quanto impedisce all'iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all'adozione delle predette linee guida. L'amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell'adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia. T.A.R. MOLISE del 15 gennaio 2007, n. 20.

In tema di installazione di impianti per la produzione di energia eolica, è illegittima l'intesa Stato- Regione di sospensione sine die delle procedure autorizzatorie nelle more dell'approvazione del piano regionale per l'inserimento delle tecnologia eolica sul territorio. L'opportuna decisione di dettare previamente una generale disciplina in ambito regionale non può infatti comportare una moratoria senza termini nell'esame delle istanze (cfr. Sent. Corte Cost. n. 364/2006, per una previsione analoga nella legge della Regione Puglia). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII del 5 dicembre 2006, n. 10412. L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 - da qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ne consegue la sua illegittimità costituzionale, incidendo su materia di competenza concorrente delle regioni (i cui principi fondamentali si ricavano, come è noto, dalla legislazione statale). Pres.Bile, Red. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006).

3. Cessione delle eccedenze dell'energia autoprodotta - I cessionari delle eccedenze dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili sono, secondo taluni Autori (DE NOVA, **(76)** 969 ss.) non solo quelli espressamente indicati dall'art. 22, comma 3,

(Enel e imprese elettriche minori) ma anche, in forza dell'art. 8 della convenzione approvata con d.m. 10 aprile 1992, le imprese elettriche degli enti locali.

Gli enti locali, ai sensi della l. 9 gennaio 1991 n. 9, art. 22 commi 3 e 4, hanno la facoltà di acquistare, ai fini della distribuzione, l'energia elettrica di cui sono produttori eccedentari soggetti terzi, sulla base di convenzioni stipulate con l'Enel previa approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato (Consiglio Stato sez. VI, 28 dicembre 2000, n. 7014 in FA. 2000,f. 12).

Le imprese elettriche degli enti locali devono ritenersi concessionarie "ex lege" del servizio elettrico ed in tale veste possono, sulla base di apposite convenzioni con l'Enel, ritirare l'energia elettrica prodotta in eccesso ai sensi dell'art. 22 l. n. 9 del 1991(Consiglio Stato sez. VI, 28 dicembre 2000, n. 7014 in GC. 2001,I,2815). La previsione contenuta nella legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica che le imprese degli enti locali possano continuare ad operare nel settore, implicava l'attribuzione di una concessione "ex lege", e non di un'autorizzazione. Consiglio Stato sez. VI, 28 dicembre 2000, n. 7014 in GC 2001,I,2565.

In base all'art. 22 l. 9 gennaio 1991 n. 9, sussiste in capo all'Enel un obbligo giuridico di procedere al ritiro delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano forme di energia alternative considerate rinnovabili, o assimilate. In caso di rifiuto, il giudice amministrativo, accertata l'esistenza dell'obbligo suddetto, può condannare l'Enel ad adottare tutti i necessari accorgimenti per consentire la cennata cessione di energia (T.A.R. Toscana sez. II, 14 ottobre 1999, n. 837 in FA. 2000, 2301).

5. Prezzi della cessione - E' ragionevolmente giustificata la **differenziazione dei prezzi** di cessione dell'energia elettrica all'Ente nazionale energia elettrica, disposta con decreto del Ministero dell'industria, a seconda che si tratti di energia eccedente prodotta occasionalmente da autoproduttori o di energia la cui produzione e cessione sia programmata a lungo periodo (otto anni) nell'interesse dell'autoproduttore alienante e dell'ente acquirente. (Consiglio Stato sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3796 in FA. 2000,2701).

Il legislatore, in considerazione degli **impegni derivanti dal diritto comunitario** e delle sempre più pressanti esigenze di tutela dell'ambiente, può discrezionalmente determinare quali siano gli opportuni incentivi per stimolare la produzione di energia elettrica mediante le fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti. Di conseguenza con l'art. 22 comma 5 l. 9 gennaio 1991 n. 9, lo stesso legislatore, nell'ambito della propria discrezionalità, ha previsto prezzi e parametri incentivanti per i soli nuovi impianti, disponendo che per tutti gli altri non dovesse trovare deroga quello del costo evitato. Il riferimento a "prezzi e parametri incentivanti", deve considerarsi, ai fini della determinazione del prezzo dell'energia elettrica eccedentaria prodotta da autoproduttori, quale parametro supplementare a quello dei "costi evitati" (di cui all'art. 20 stessa legge) soltanto nel caso in cui gli stessi autoproduttori si avvalgano di fonti energetiche "rinnovabili o assimilate" e cioè di nuovi impianti idroelettrici, eolici, solari. (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3796 in RGE 2000, 566).

In tema di fornitura di energia elettrica **non trova applicazione, il costo aggiuntivo rappresentato dal "sovrapprezzo nuovi impianti"**, introdotto dal titolo VI, comma primo, della deliberazione del CIP n. 6 del 29 aprile 1992, essendo stata esonerata dall'applicazione di detto sovrapprezzo (titolo VI, comma secondo, lettera a) l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23, tra le quali rientra l'energia prodotta per uso proprio (cfr. art. 20, comma primo, della citata legge n. 9 del 1991) (Cass. civ., Sez. 1, 12 novembre 2003, n. 17021, in ItalgireWeb Rv. 568104; Cass. civ., Sez. 1, 21 novembre 2003, n.17686, in ItalgireWeb).

La l. 9 gennaio 1991 n. 9, ha previsto per le fonti energetiche rinnovabili e per quelle assimilate il criterio generale dei **costi evitati**, il quale comporta che l'acquirente (pur avendo l'obbligo legale di acquistare le eccedenze) paga un prezzo, determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, pari alla somma che avrebbe speso per produrre una corrispondente quantità di energia. Gli art. 20 e 22 l. 9 gennaio 1991 n. 9, con i quali il legislatore ha previsto, nell'ambito della disciplina della cessione delle eccedenze di energia elettrica alla Soc. Enel dai soggetti autoproduttori, un criterio di determinazione dei prezzi di cessione basato su elementi riconducibili in massima parte all'attività produttiva del soggetto cui è imposto, tenuto conto anche delle esigenze di tutela dell'ambiente e incentivando solo i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili o assimilate, costituiscono una normativa speciale che non è stata abrogata, neppure per incompatibilità, dalla l. 14 novembre 1995 n. 481 (Consiglio Stato sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3796 in Riv. amm. Rep. It. 2000, 963).

Gli art. 20 e 22 l. 9 gennaio 1991 n. 9, non hanno consentito la libera produzione di energia per l'alienazione a terzi; di conseguenza risulta ragionevole la scelta del legislatore di fissare il criterio del costo evitato (con esclusione del rilievo del costo sostenuto per l'autoproduzione e dell'utile di impresa) anche per le cessioni di eccedenze di energia prodotte da impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilabili (Consiglio Stato sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3796 in Rass. giur. Enel 2000, 566).

Il provvedimento emanato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di cessione delle eccellenze di energia elettrica alla Soc. Enel dai soggetti autoproduttori ai sensi degli art. 20 e 22 l. 9 gennaio 1991 n. 9, non può essere censurato sotto il profilo dell'eccesso di potere per aver distinto il regime e i prezzi delle cessioni di **energia**

"dedicata" da quelli di **energia "eccedentaria"**, atteso che proprio l'ordinamento di settore si basa sulla distinzione tra energia "dedicata" (oggetto di obblighi contrattualmente assunti da parte del produttore e del cessionario) ed energia "eccedentaria" (che il concessionario ha l'obbligo di acquistare, se lo chiede il produttore che abbia prodotto eccedenze) (Consiglio Stato sez. VI, 6 luglio 2000, n. 37 in Riv. amm. R. It. 2000, 963).

4. Riferimenti normativi - In attuazione del dell'art. 22, comma 4, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Industria 25 settembre 1992, Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e agevolazioni fiscali, (GU 6 ottobre 1992, n. 235).

Art. 23 (Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili o assimilate)

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'art. 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: <<Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province>>, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

1. Libera circolazione dell'energia elettrica. Nozione - Il concetto di "libera circolazione", di cui all'art. 23, comma 1, legge 1991, n.9, nella sua accezione atecnica deve essere interpretata (DE NOVA (76)) nel senso che l'energia prodotta e ripartita tra i consorziati non deve necessariamente avvenire in misura rigidamente corrispondente alla quota di partecipazione alla società consortile. **In senso conforme** (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)). Si osserva che ai sensi dell'art.23, comma 1, legge 1991, n.9, la libera circolazione dell'energia elettrica, da fonti rinnovabili e assimilate, all'interno del consorzio necessita la previa autorizzazione del Ministro dell'industria. **In senso conforme** la sentenza T.A.R. Valle Aosta 16 settembre 1999, n. 126 in Foro amm. 2000,1815 in cui si afferma che la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla libera circolazione dell'energia elettrica in regime di autoconsumo tra le aziende aderenti alla società consortile allo scopo costituita spetta ancora al Ministero dell'industria e non alla regione Valle d'Aosta.

2. Libera circolazione dell'energia. Diritto soggettivo - La circolazione dell'energia elettrica, prodotta a mezzo di fonti rinnovabili, nell'ambito del "gruppo" di appartenenza della società produttrice rappresenta un diritto soggettivo di quest'ultima, in quanto l'art. 23 legge n. 9 del 1991 sottopone ad autorizzazione del ministero dell'industria solo la circolazione di detta energia in ambito consortile (ma al di fuori del gruppo societario di appartenenza del produttore) e consente incondizionatamente, anche per l'energia prodotta a mezzo di dette fonti, gli usi previsti, per l'energia prodotta con fonti convenzionali, dall'art. 4 legge n. 1643 del 1962, come sostituito dall'art. 20 comma 1, dell'indicata legge del 1991, tra i quali rientra quello della cessione e dello scambio tra società controllate da una medesima controllante. Pertanto, appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale l'Enel chieda di accertare se ricorrano, nell'utilizzazione da parte di società diversa da quella produttrice, le condizioni previste dalla legge per la destinazione dell'energia nell'ambito del "gruppo" (ancorché promossa, nell'ipotesi, avverso il decreto di autorizzazione alla cessione dell'energia a società controllata dalla medesima società controllante e la cedente, emesso dal ministero dell'industria pur in carenza del relativo potere) (Cassazione civile, sez. un., 1 giugno 1995, n. 6137, in Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 6; in RGEE, 1995, 353; in Contratti, I, 1995, 489, con nota di De Nova).

3. Giurisdizione ordinaria e cognizione del decreto di autorizzazione - Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ancorché promossa avverso decreto di autorizzazione - emesso, pur in carenza del relativo potere, dal Ministro dell'industria - alla cessione dell'energia a società controllata dalla medesima società controllante la cedente, la

controversia con la quale l'Enel chieda di accertare se ricorrano, nell'utilizzazione da parte di società diversa da quella produttrice, le condizioni previste dalla legge per destinazione dell'energia nell'ambito del "gruppo" (la circolazione dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili, nell'ambito del gruppo di appartenenza della società produttrice, infatti, rappresenta un diritto soggettivo di questa ultima). Cass. civ., sez. un., 1 giugno 1995, n. 6137, in GC, 1996, I, 459

Produzione di energia elettrica. Diritto soggettivo - Alcuni Autori, al riguardo, riconoscono un vero e proprio diritto soggettivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate alle rinnovabili (DE NOVA (76)).

4. Individuazione dei soggetti autoproduttori di energia da fonti rinnovabili e assimilate - Ai sensi dell'art. 23, n. 1, comma 1, legge n. 9 del 1991, i soggetti che possono svolgere attività di autoproduzione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e assimilate alle rinnovabili sono quelli individuati: a) all'art. 20, comma 1, legge n. 9/1991 (le imprese, per uso proprio, ovvero, se si tratta di imprese gestite in forma societaria, per uso proprio e delle società controllate o collegate); b) all'art. 20, n. 2, comma 1, ritenuto applicabile anche alla produzione da fonti rinnovabili, (gli enti locali, le loro imprese e le società partecipate dagli enti locali e/o dalle loro imprese).

I soggetti che possono svolgere attività di autoproduzione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e assimilate alle rinnovabili sono anche quelli individuati all'art.23, n.3 (i consorzi di autoproduzione).

5. Consorzi di autoproduzione - I consorzi e le società consortili che possono svolgere attività di autoproduzione sono quelli individuati agli artt. 2602-2620 del codice civile. Sulla figura e sui soggetti abilitati alla partecipazione ai consorzi suddetti v. gli Autori di cui ai nn. (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)), (DE NOVA, (76) 969 ss.) e (ALBANO, (11) 277 ss.). Per CAIA possono dare vita ad un consorzio, di cui all'art. 23, ai fini della produzione di energia elettrica, tutte le imprese degli enti locali (sia che esse operino nel settore elettrico, sia che esse operino in settori diversi dalla produzione e distribuzione di energia elettrica).

Occorre rilevare tuttavia che mentre le imprese degli enti locali che operano in settori diversi da quello elettrico possono utilizzare l'energia prodotta dal consorzio esclusivamente per esigenze proprie (autoconsumo), le imprese degli enti locali che operano nel settore elettrico possono impiegare l'energia del consorzio per usi propri e per la distribuzione alla propria utenza. In senso conforme (DE NOVA (76)). Per l'A., i consorzi (o le società consortili) di cui all'art. 23 rivestono contemporaneamente la figura di produttori e di consumatori di energia elettrica realizzando la fattispecie di autoproduzione e non di una vendita (o di una somministrazione) di energia elettrica dal consorzio ai consorziati.

6. Autorizzazione ministeriale per i consorzi di autoproduzione - Dall'art.23, comma 1, legge 1991, n.9, si desume (a contrario) la regola che l'autoproduzione da fonti rinnovabili (per le finalità di cui all'art. 20: usi propri, del c.d. gruppo industriale e cessione all'Enel) non è soggetta ad autorizzazione, tuttavia, qualora sia costituito un consorzio per l'autoproduzione da fonti rinnovabili è necessario che tale attività sia previamente autorizzata dal Ministro dell'industria.

7. Energia autoprodotta da fonti rinnovabili. Giurisdizione - Con riferimento alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, la produzione dell'energia, da parte di imprese diverse dall'Enel, destinata al consumo delle imprese appartenenti al medesimo gruppo societario (nei termini risultanti dal combinato disposto degli artt. 20 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9) non risulta subordinata ad un potere dell'Amministrazione la controversia relativa ad una attività di produzione svolta nelle condizioni suddette; ricade pertanto nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. SS. UU. 1 giugno 1995, n. 6137, in RGEE, 1995, 353). Sul punto v. anche (GENTILE (111)) con rilievi critici nei confronti della Suprema Corte.

8. Riferimenti normativi comunitari/nazionali - Decreto legislativo dell'8 febbraio 2007, n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

Art. 24 (Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi

costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. E' abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione *P* disposto su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di trenta anni.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui all'art. 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Finalità ed ambito di applicazione della norma - Taluni Autori (SCARPITTI, (212) 400 ss.), (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)), evidenziano come la formulazione attuale dell'art. 24 rappresenti la conclusione di una serie di interventi legislativi volti ad una maggiore liberalizzazione del mercato elettrico ed alla valorizzazione di realtà produttive diverse da Enel, quali ad esempio le imprese elettriche degli enti locali. I primi due commi dell'art. 24 riproducono l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (abrogato espressamente dall'art. 24, comma 3). L'esplicita abrogazione dell'art. 17 succitata ha carattere meramente ricognitivo, posto che la materia della prelazione è stata rivista e conglobata nella nuova disposizione dell'art. 24 legge n. 9/1991 (ALBANO, (11) 277 ss.). Altri Autori (SCARPITTI, (212) 400 ss.) sottolineano anche la cattiva formulazione dell'articolo, con le conseguenti ovvie difficoltà per l'interprete

2. Giurisprudenza costituzionale - E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, legge 1991, n.9, nella parte in cui disciplina il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche, in riferimento agli art. 7, 8 statuto speciale Valle d'Aosta, anche in relazione all'art. 2 d.P.R. 27 dicembre 1985 n. 1142 (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 482, in FI, 1992, I, 629; in RGEE, 1992, 401; in R AMM, 1992, 88; in GI, 1992, I,1,1855).

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio 1987 n. 182 (in RGEE, 1987, 659 ss.) ha riconosciuto che lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige attribuisce a quest'ultima competenza esclusiva in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. La Corte si è riferita in particolare all'art. 13 dello statuto regionale nonchè alle norme di attuazione del medesimo, adottate con D.P.R. n. 235 del 1977. Per l'A. di cui al punto (SCARPITTI (212)) il comma 2 dell'art. 24, che fa salve le competenze delle province di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale, va letto alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 91, n. 6, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le <<piccole derivazioni>> di acque pubbliche. v. Corte Cost., 12 giugno 1991, n. 260.

3. Riferimenti normativi - I commi 6 e 7 dell'art. 24 sono stati così sostituiti dall'art. 24 della legge 25 agosto 1991, n. 282, che ha abrogato anche il comma 8 dell'art. 20 della legge 9/1991. La legge 282/91 (Riforma dell'Enea) è pubblicata GU 30 agosto 1991, n. 203. Per un "excursus" storico sulla materia della prelazione sulle concessioni idroelettriche v. (SCARPITTI, (212) 400 ss.), (CAIA, (38) (39) (40) (41) (42)).

1.4. TITOLO IV (DISPOSIZIONI FISCALI)

Art. 25 (Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi)

1. L'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 12. -- 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti

doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 e successive modificazioni>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'art. 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile>>.

5. L'art. 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 93. -- 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'art. 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione>>.

1. Premessa: novità introdotte dall'art. 25 - La principale novità dell'art. 25, comma 1, legge n. 9/1991, consiste nella sostituzione dell'art. 12, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, e nell'aver previsto una dilazione, per un tempo non superiore ai trenta giorni, del termine del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi e dei diritti doganali all'importazione. L'art.25, comma 4, legge 1991, n.9, ha altresì sostituito l'art.86, comma 1, del t.u. delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, v. in argomento (D'ATTOMA (69)).

In materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati, l'Amministrazione può intimare il pagamento del tributo, di cui ha accertato l'evasione, a qualunque autore della frode fiscale quale soggetto passivo del rapporto tributario, e non soltanto al produttore o all'importatore, anche senza previo accertamento della responsabilità penale del medesimo (Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 1999, n.23).

2. Rimborso dei diritti doganali. Calcolo degli interessi - Con riguardo ai rimborsi dei diritti doganali indebiti, perchè contrastanti con la normativa comunitaria, gli interessi sono dovuti dall'amministrazione nella **misura stabilita dall'art. 1284 cod. civ.** per il periodo anteriore al 12 giugno 1991 e successivamente nella **misura fissata dall'art. 93 del t.u.** delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, **come modificato dall'art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 9** atteso che la nuova formulazione dell'art. 93, diversamente dalla precedente disciplina, comprende anche gli indebiti comunitari. Con il riordinamento degli istituti doganali, operato mediante il D.P.R. 8 novembre 1990, n. 374, entrato in vigore il 12 giugno 1991, vengono disciplinati tutti i tipi di rimborsi; in particolare., l'art. 3, comma 3, del D.P.R. 374/90 prevede che debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione del succitato art. 93 del D.P.R. n. 43 del 1973 anche gli interessi relativi agli indebiti comunitari (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1994, n. 9421, in Mass. Giust. civ., 1994, fasc. 11). **In senso conforme** Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 1992, n. 13339, in Mass. Giust. civ., 1992, fasc. 12; **in senso conforme** Cass. civ., sez. I, 16 novembre 1992, n. 12271, in Mass. Giust. civ., 1992, fasc. 11; **in senso conforme**, (Cass. civ., sez. I, 11 agosto 1992, n. 9492, in Mass. Giust. civ., 1992, fasc. 8-9).

3. Riferimenti legislativi - I. L'art. 12 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, come modificato dal comma 1 dell'art. 25, è stato abrogato dall'art. 68, lett. r), del D.P.R. 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico sulle accise, (GU del 29 novembre 1995, n. 279). Il testo unico in materia doganale è stato approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

II. Gli articoli 86, comma 1, e 93, DPR 23 gennaio 1973, n. 43, (Testo Unico in materia doganale) sono stati sostituiti per effetto dell'art. 20, commi 2-3, legge 27 dicembre 1997, n.449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (GU 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255/L).

Art. 26 (Aliquote della produzione corrisposte allo Stato)

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'art. 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti compete un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

1. Premessa. Finalità dell'art.26 - Scopo della norma è quello di stimolare la prospezione e la ricerca di idrocarburi nel territorio nazionale, attraverso l'incentivo fiscale, cioè l'esonero dal pagamento allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione (c.d. *royalty*) (D'ATTOMA, (69) 411 ss.). Per un approfondimento sul tema delle "*royalties*" v. (ILARDI, (131) 657 ss.).

2. Soggetti obbligati e soggetti esonerati al pagamento dell'aliquota - Ai sensi dell'art. 26, comma 1, legge 1991, n.9, obbligati a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto ottenuto (in natura o, come di fatto avviene nella pratica, mediante conferimento in moneta del valore corrispondente) sono tutti i titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi. L'esonero dal pagamento delle *royalties* è previsto per i titolari di concessioni di coltivazione che effettuino investimenti nel campo della prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, ed è concessa dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi territorialmente competente.

3. Devoluzione alle regioni del gettito delle aliquote - l'art. 26, n. 1, cpv., riconosce e conferma che le regioni a statuto speciale godono di particolari benefici, infatti esse partecipano alla distribuzione del gettito delle *royalties*, nella misura di un terzo delle somme introitate nel territorio regionale.

Tale beneficio (devoluzione di una quota dell'aliquota riscossa nel territorio regionale pari ad un terzo della medesima) è stata riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 26, introdotto dalla legge 549/95, anche alle regioni di cui all'art. 1 del Testo Unico delle leggi sul Mezzogiorno (D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

4 Riferimenti legislativi - (I) La legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, c.d. legge collegata alla legge finanziaria 1996, (GU 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. n. 153), all'art. 3, comma 10, ha aggiunto all'art. 26 l'attuale comma 1-bis.

(II) Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo Unico delle legge sugli interventi nel Mezzogiorno) è pubblicato GU n. 146 del 29 maggio 1978.

Art. 27 (Proroga di esenzione dall'ILOR)

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'art. 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

1. Presupposti dell'esenzione - I presupposti e le modalità che le imprese devono osservare per beneficiare dell'esenzione dall'ILOR sono disciplinate all'art. 34 della legge 613/67.

L'esenzione, di cui trattasi, riguarda parte degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi, purchè gli utili vengano destinati ad investimenti direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi. In argomento v. (D'ATTOMA (69)).

L'esenzione deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, allegando alla dichiarazione un progetto di massima degli investimenti che si intendono realizzare.

La vigilanza sull'esecuzione delle opere oggetto degli investimenti spetta all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio.

2. Riferimenti legislativi - I. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali, (in GU 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. n. 252/L) ha disposto, a partire dall' 1 gennaio 1998, la soppressione dell'ILOR, che è stata sostituita dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

II. Sulle agevolazioni fiscali (**esenzione ILOR**) accordate alle imprese che reinvestono i propri utili v. decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, nonchè l'art. 3, commi 85-91, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, c.d. legge collegata alla legge finanziaria 1996, (GU n. 302, del 29 dicembre 1995, S.O. n. 153).

III La legge 10 febbraio 1989, n. 48, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è pubblicata GU 14 febbraio 1989, n. 37.

IV Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, Disciplina delle agevolazioni tributarie, è pubblicato GU, 16 ottobre 1973, n. 268.

V. La legge 21 luglio 1967, n. 613, (GU 3 agosto 1967, n. 194) disciplina la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

Art. 28 (Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

1. Premessa. Finalità dell'agevolazione - La volontà del legislatore è quella di favorire lo sviluppo del teleriscaldamento, la cui diffusione corrisponde pienamente, -secondo l'A. di cui al punto **(1)** (D'ATTOMA, **(69)**) - alle finalità della politica energetica nazionale.

Sono da ricomprendere nella previsione agevolativa gli interventi realizzati su edifici ed impianti industriali per l'utilizzo delle fonti di energia assimilate alle rinnovabili o per il conseguimento dei risparmi energetici, i quali sono stati espressamente assimilati a tutti gli effetti agli interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991. **(28A)** BLASILLI

2. Riferimenti normativi nazionali - L'art. 28 è stato modificato per effetto dell'art. 36, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (GU 30 agosto 1993, n. 203), convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Attraverso il suddetto intervento legislativo è stato introdotto il n. 127-quater nella parte III della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, GU 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n.1) ed è stata così elevata l'aliquota IVA, di cui all'art. 28, dal 4% al 10%.

3. Riferimenti normativi regionali - Fra gli interventi normativi a sostegno dello sviluppo del teleriscaldamento si segnala la circolare della Regione Lombardia n. 8 (pubblicata nel 3° Supplemento straordinario al B.U.R.L. n. 11 del 17 marzo 1995). Alla lettera F, punto 3.4.35 della circolare, è previsto che: "La tipologia dell'impianto termico di climatizzazione cui sono collegati i suddetti corpi scaldanti deve essere scelta in modo tale da essere predisposti per **l'allacciamento ad impianti e reti di teleriscaldamento.**"

4. Rinvii - Per approfondimenti sull'attività di teleriscaldamento, si rinvia all'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 29 (Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici)

1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle di cui all'art. 40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati con idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

1. Ambito di applicazione della norma - Destinatari dell'agevolazione sono le persone fisiche e gli enti di cui all'art. 87, comma 1 lett. c, del D.P.R. 917/86 (si tratta degli enti pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).

L'esclusione degli enti commerciali dall'agevolazione è fondata, secondo taluni Autori, sul fatto che, nella determinazione del reddito degli enti suddetti, si considerano, quali componenti negativi del reddito medesimo, le spese sostenute per gli interventi manutentivi sugli immobili, sicchè l'agevolazione di cui all'art. 29, se riconosciuta anche agli enti commerciali, avrebbe il carattere di una duplicazione della deduzione fiscale (D'ATTOMA (69)).

2. Presupposti normativi - Sui presupposti delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 29, legge 1991, n.9, v. (D'ATTOMA, (41) 415 ss.) le cui osservazioni sono peraltro riferibili al testo originario della norma, anteriore alla modifica apportata dal D.L. 330/1994. L'A. si sofferma in particolare sul problema dell'individuazione dei soggetti beneficiari dell'agevolazione, sulle modalità applicative delle medesime nonché sull'individuazione degli interventi per i quali sono previste le agevolazioni fiscali. L'individuazione delle opere di contenimento dei consumi energetici è stata fatta con decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1992 (v. il successivo punto 3, II).

3. Riferimenti normativi - I. I commi 1 e 3 dell'art.29, legge 1991, n.9, sono stati sostituiti dall'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazione, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

II. In attuazione dell'art. 29, comma 2, è stato emanato il decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1992, Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, (GU n. 107 del 9 maggio 1992).

III, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, (GU 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. n. 1).

IV. L'art.1, legge 27 dicembre 1997, n.449, (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, GU 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. n. 255/L) prevede agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 30 (Accordi e contratti di programma)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda: a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili; b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese; c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta; d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda: a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori; b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia; c) la diffusione di informazioni riguardanti, in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.

1. Disciplina generale. Accordi e contratti di programma - Sulla differenza fra accordi di programma e contratti di programma v. (AICARDI, (8) 418 ss.). L'A. classifica gli **accordi di programma quali accordi fra amministrazioni pubbliche**, finalizzate allo svolgimento coordinato delle loro funzioni, al fine di perseguire obiettivi comuni di interesse generale. In questo senso l'A. parla, utilizzando un linguaggio proprio dell'esperienza civilistica, di contratti con comunione di scopo. Rileva altresì che l'accordo di programma costituisce un istituto di carattere generale, alla luce della previsione dell'art. 15 legge 241/1990, sicchè può trovare applicazione anche nei casi non espressamente previsti dalla legge.

Diversamente i **contratti di programma sono figure atipiche**, consistenti in accordi intercorrenti fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati (compresi gli enti pubblici economici), i quali ultimi perseguono comunque, anche se attraverso un accordo con l'amministrazione, fini di lucro (AICARDI, (8) 418 ss.).

Sugli accordi e sui contratti di programma, quali figure di diritto amministrativo, ed in generale sull'attività contrattuale della pubblica amministrazione v. (AICARDI, (8) 418), (FALCON (87) (88)), (PASTORI, (179) 77 ss.), (AAVV, (5)), (BERTI (26) 47 ss.), (FALCON (87) (88)).

Sull'accordo di programma in generale v. (GRECO, (126) (127)). Sugli accordi di programma in specifici settori (quale quello delle autonomie locali, per il quale esiste la specifica disposizione dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142) v. (DI GASPARE, (83) 278 ss.) (AA.VV., (4) 379). Per un'analisi della materia alla luce della innovazioni introdotte dalla legge 241/90 (di cui agli artt. 11 e 15) v. (CORSO- TERESI, (61) 69-77 e 109-113) e (AA.VV. (6) 246, 282).

Per profili di diritto comparato in materia v. (AICARDI, (8) 418 ss.) ove l'A. svolge anche considerazioni di diritto comparato, soffermandosi, in particolare, sull'influenza che l'esperienza giuridica francese ha avuto sulle scelte del legislatore italiano in tema di contratti di programma. L'A. sottolinea come l'ordinamento francese conosca la figura del contratto fra imprese ed amministrazioni pubbliche, come strumento di programmazione economica (*contrats de plan*, previsti dalla legge francese 29 luglio 1982, n. 653/82).

2. Premessa. Alcuni Autori (AICARDI (8)) rilevano che le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 9 del 1991, viste le loro finalità (promozione del risparmio energetico), avrebbero potuto trovare una collocazione più appropriata e sistematica nella legge 9 gennaio 1991, n. 10, destinata appositamente a favorire il risparmio energetico.

Viene rilevata altresì una non correttezza dell'inclusione degli articoli 30-31 nel titolo IV della legge 9/1991, denominato "DISPOSIZIONI FISCALI".

3. Enel: contratto di programma - Il contratto di programma stipulato con l'Enel e previsto all'art. 30, comma 1, prevede che le parti contraenti perseguano lo scopo di ridurre la dipendenza energetica dall'estero, di adeguare la capacità produttiva nazionale, di migliorare la tutela ambientale e di realizzare obiettivi di uso razionale dell'energia v. (ABANO, (11) 877 ss.).

Sul contratto di programma con Enel, sulla flessibilità dello strumento contrattuale idoneo a realizzare diverse iniziative nel campo della politica energetica v. (AICARDI (8)). Secondo l'A., l'art. 30, legge 1991, n.9, pone un solo obiettivo di carattere imprenditoriale: l'estensione progressiva alle utenze delle tariffe multiorarie e vincola la parte pubblica (allora il CIP-Comitato interministeriale prezzi) al rispetto delle prescrizioni risultanti dal contratto di programma.

Sulla tutela dell'utente nel contratto di somministrazione di energia elettrica v. SMORTO (221) .

4. Cispel: contratto di programma - Circa il contratto di programma stipulato con Cispel il 5 marzo 1992, esso va inquadrato nelle tendenze legislative tese ad una sempre maggiore valorizzazione delle imprese elettriche degli enti locali. La disposizione dell'art. 30, comma 1, legge 1991, n.9, si presenta innovativa in quanto prevede un rapporto diretto fra imprese - seppure attraverso la loro associazione di categoria- e l'Amministrazione statale centrale, senza il "filtro" degli enti locali proprietari delle imprese medesime (AICARDI (8)). Il contratto del 5 marzo 1992 ha individuato cinque settori organici di intervento. Trattandosi di un contratto-quadro deve farsi riferimento anche ai contratti di programma attuativi. Uno di questi riguarda in particolare il settore elettrico municipale.

5. Enea-Regioni-Ministro dell'industria: contratto di programma - Ancora in corso di elaborazione è l'accordo di programma fra il Ministro dell'industria, l'Enea e le Regioni, previsto dall'art. 30, comma 2. Sul punto cfr. (AICARDI, (8)) il quale evidenzia come l'accordo di programma si inserisca in un quadro normativo che prevede una serie di rapporti convenzionali facenti capo all' Enea, in materia di risparmio energetico.

6. RAI-FIEG-Ministro dell'industria-enti energetici: contratto di programma - Il contratto di cui all'art. 30, comma 3, è stato stipulato il 15 dicembre 1992 (Riv. Energia e materie prime, n. 88, novembre-dicembre 1992, 72 ss.). Tra le parti contraenti emergono, in particolare, gli "enti energetici" quali Enel S.p.a., Eni S.p.a., Enea e Cispel (Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali).

Taluni Autori criticano il contenuto del contratto di programma in esame in quanto esso ha ad oggetto la costituzione di due organi collegiali, composti dai rappresentanti delle parti contraenti, ai quali spettano le attività di informazione e di divulgazione da svolgere. Infatti, tali Autori rilevano che la disposizione di cui all'art. 30, comma 3, legge 1991, n.9, impone alle parti l'assunzione di obblighi reciproci e non la creazione di strutture organizzative, cui demandare la definizione dei reciproci impegni (1) (AICARDI, (8)).

7. Riferimenti normativi - Con riguardo agli accordi e ai contratti previsti dall'art. 30, si osserva che il contratto di programma con Enel è stato stipulato il 10 aprile 1991 (in RGEE, 1991, 742 ss.), quello con Cispel il 5 marzo 1992 (Riv. Impr. Pubbl., 1992, n. 4, 33 ss.).

8. Rinvii - Con riferimento all'istituzione dell'Enea v. gli articoli 3, 16 comma 3, 19 comma 5 della legge 10 gennaio 1991, n. 10, (in questo codice), nonché gli articoli 2 e 4 della legge 25 agosto 1991, n. 282, Riforma dell'Enea (GU 30 agosto 1991, n. 203).

Art. 31 (Istituzione del marchio <<Risparmio Energetico>>)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di <<Risparmio energetico>>, l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio <<Risparmio energetico>> e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783 e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere

contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio di <<Risparmio Energetico>> e per promuovere l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di <<Risparmio energetico>> al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

1. **I marchi d'impresa** - Per considerazioni di ordine generale sul marchio d'impresa v. gli autori di cui ai numeri (FRANCESCHELLI (92)), (FRANCESCHELLI (93)), (SENA, (218) 5 ss.), (VANZETTI (240)), (VERCELLONE, (241) 98 ss.).

2. **Caratteri e finalità del marchio "Risparmio energetico"**- Il marchio "Risparmio energetico" viene qualificato come **marchio di qualità**, essendo destinato non alla pura e semplice individuazione della provenienza del prodotto ma a segnalare prodotti aventi una particolare qualità, cioè un basso consumo di energia elettrica. La sempre maggiore diffusione di marchi di qualità, come quello succitato, si spiega con l'evoluzione dei mercati e dei gusti dei consumatori, sempre più attenti a tutte le caratteristiche, e non solo al prezzo, dei prodotti (VALENTE, (238) 434 ss.). L'A. si sofferma sulla funzione del marchio, individuandone tre (di garanzia della qualità, di indicazione della provenienza, pubblicitaria o di attrattiva). Soltanto la funzione di indicazione della provenienza (o distintiva) riceve, secondo VALENTE, piena tutela giuridica nel nostro ordinamento, attraverso la protezione giuridica dei marchi d'impresa, mentre altrettanto non può dirsi per la funzione di garanzia di qualità. I marchi di qualità non valgono a segnalare la provenienza di un determinato prodotto da una determinata impresa ma contraddistinguono caratteristiche di qualità comuni di una serie di prodotti, che provengono da imprese diverse. In questo senso i marchi di qualità possono essere assimilati alla figura del marchio collettivo di cui all'art. 2570 del codice civile (VALENTE).

3. **I marchi di qualità nella Comunità Europea** - Nell'ambito comunitario si è avuto un riconoscimento giuridico dei marchi di qualità con l'emanazione della direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE, "Prima direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati", che all'art. 15 contempla espressamente i marchi collettivi, di garanzia o di certificazione. Sulla "prima direttiva" v. (VANZETTI, (240) 1465 ss.), (SORDELLI, (223) 14 ss.), (FLORIDIA, (91) 351 ss.). Le iniziative della Comunità in materia di qualità dei prodotti si manifestano anche in un'azione tesa alla diffusione ed all'armonizzazione della c.d. normazione tecnica, consistente nel disciplinare le regole tecniche di dettaglio da osservarsi da parte dei produttori all'interno del territorio comunitario (VALENTE, (238) 440).

4. **Enti di normazione tecnica** - Gli enti in questione sono organismi nazionali e internazionali che svolgono attività di fissazione di regole tecniche e di certificazione (verifica della conformità alle suddette regole) in materia di qualità dei prodotti. A livello internazionale gli enti più importanti sono l'ISO (International Organization for Standardization) e l'IEC (International Electrotechnical Commission). A livello europeo opera il CEN (Comitato Europeo di Normazione). Nell'ambito nazionale esiste l'UNI (Ente Italiano di Unificazione) il quale, fra gli altri compiti, concede il proprio marchio ai prodotti conformi alle norme da esso stesso emanate.

5. **Attuazione dell'art. 31** - L'articolo in esame non risulta ancora attuato. Considerazioni critiche per la mancata attuazione sono contenute sono svolte dagli autori di cui ai n. (VALENTE (238)) e (ALBANO, (10) 877 ss). L'ultimo A. evidenzia, fra l'altro, che il legislatore, probabilmente per frette e incuria, non ha inserito nel testo dell'art. 31 il comma 3, sicchè, dopo il comma 2, si passa subito al comma 4.

Art. 32 (Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico)

[1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è aumentato del 30 per cento il canone annuo per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, già fissato dall'art. 10, primo comma, lettera e), del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole: <<delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico>>].

1. Abrogazione dell'art.32 - Il testo dell'art. 32 è stato dapprima sostituito dall'art. 24 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (Riforma dell'Enea, GU, del 30 agosto 1991, n. 203) e successivamente è stato abrogato dall'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche, GU del 19 gennaio 1994, n. 14).

La sentenza della Cass. Civ., Sez. Unite, 10 settembre 2004, n.18262, (in ItalggiureWeb) può essere utilmente letta solo nella parte in cui con riferimento all'art. 24, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 282, (che andava a sostituire l'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9) ribadisce il principio che le circolari della P.A. non hanno natura normativa ne' costituiscono fonti del diritto, essendo atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi della medesima. Di tal ch  le circolari non sono idonee a paralizzare l'efficacia della fonte regolamentare, e quindi a far venir meno l'interesse della parte a sentir dichiarare l'illegittimit  della disposizione contenuta nelle dette circolari. (Nella specie venivano prese in esame la circolare ministeriale n. 54661 del 28 settembre 1998 e l'art. 1, primo comma, lettera c), del D.M. n. 258 del 1998; atti successivi all'abrogazione operata con la citata legge 36/94).

2. Effetti dell'art. 32 sulla normativa preesistente prima dell'abrogazione - A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 legge 9 gennaio 1991, n. 9, che ha stabilito l'aumento del 30% del canone annuo per le concessioni di derivazione di acque pubbliche, deve ritenersi caducato il decreto del ministero delle finanze 20 luglio 1990, che aveva disposto la sestuplicazione dei proventi relativi alle utenze di acque pubbliche; pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso giurisdizionale prodotto contro il suddetto decreto ministeriale (Tribunale superiore delle acque pubbliche, 21 maggio 1992, n. 53, in CS, 1992, II, 967).

3. Canoni per la concessione di acque pubbliche - Il fondamento normativo dei canoni per la concessione di derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico   da rivenirsi nell'art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, testo unico sulle acque e impianti elettrici, (G.U. 8 gennaio 1934 n. 5)).

La letteratura giuridica sul canone in esame   assai ampia, v. (PASINI, BALUCANI, (178) 317 ss.). Fra gli orientamenti della dottrina in ordine alla natura giuridica del canone di concessione di acque pubbliche v. (SANDULLI, (207) 288 ss.). L'A. riconduce preliminarmente i canoni per le concessioni di acqua pubblica alla pi  generale figura dei canoni relativi all'uso di beni pubblici, sostenendo che la **natura giuridica** di questi ultimi non pu  mai essere individuata a priori ed in via generale ma solo analizzando la disciplina prevista per le singole fattispecie. Cos  in talune ipotesi il canone per l'uso di beni pubblici potr  avere natura tributaria, in altre natura di entrata pubblicistica non tributaria, in altre infine di corrispettivo di diritto privato.

4. Il canone per la concessione di derivazione dopo la riforma ad opera della legge 25 agosto 1991 n. 282 - L'art. 32, come sostituito dalla legge 282/1991, rappresentava il risultato di una complessa e talora contraddittoria evoluzione normativa (IADICICCO, (129) 447 ss.). Nella formulazione definitiva l'art. 32 chiariva che gli aumenti dei canoni demaniali di concessione, previsti dall'art. 12 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, non si applicavano ai canoni per le concessioni di derivazione di acqua ad uso produzione di energia elettrica. La disposizione dell'art. 32 mirava, ovviamente, a favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia, quale   la produzione idroelettrica.

1.5. TITOLO V (Disposizioni finanziarie e finali)

Art. 33 (Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalit  della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 122 del 27 maggio 1989.

3. La Cassa di congruaggio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati nel comma 1, salvo congruaggio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Premessa. Cessazione dell'impiego dell'energia nucleare in Italia - A seguito dell'esito di alcuni *referendum* popolari svoltisi nell'autunno 1987, viene decisa, da parte del Governo, la **chiusura delle centrali nucleari esistenti e la sospensione dei lavori di costruzione di altre centrali nucleari**. Si realizza così la cessazione dell'impiego dell'energia nucleare in Italia, peraltro sollecitata da una consistente frazione dell'opinione pubblica (GENTILE, LANNOCCA, (112) 451 ss.). Peraltro la cessazione dell'impiego dell'energia nucleare non ha costituito in alcun modo un'obbligatoria conseguenza giuridica dell'esito dei *referendum* abrogativi, ma ha rappresentato una scelta esclusivamente politica (GENTILE, LANNOCCA (112)). Sulle conseguenze giuridiche dei *referendum* abrogativi di cui sopra v. (PACE, ROVERSI-MONACO, SCOCA, (171) 3091 ss.) e (GENTILE, (110) 601 ss.).

La chiusura delle centrali esistenti e la sospensione dei lavori di costruzione avviene attraverso una serie di provvedimenti amministrativi (deliberazioni del CIPE e provvedimenti del CIP) ed un solo e limitato intervento legislativo, finalizzato alla cessazione dei lavori di una sola centrale (decreto legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 42). Con i provvedimenti CIPE e CIP menzionati è stata introdotta una maggiorazione straordinaria delle tariffe elettriche, per far fronte agli oneri sopportati da Enel e dalle imprese appaltatrici a seguito della sospensione e della interruzione dei lavori di costruzione delle centrali.

L'art. 33, comma 2, legge n. 9/1991, conferma le disposizioni (previste anteriormente solo in via amministrativa e non legislativa) circa l'attribuzione degli indennizzi alle imprese appaltatrici e all'Enel in seguito alla sospensione e alla chiusura delle centrali nucleari (GENTILE, LANNOCCA, (112) 453).

2. Centrali nucleari: oneri derivanti dalla sospensione e interruzione. - Nella formazione del provvedimento di determinazione tariffaria, anche con riferimento a voci inerenti alla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione ed interruzione delle opere per la realizzazione di centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, l'Autorità garante è tenuta alle **regole procedurali del contraddittorio** nei confronti dei soggetti interessati (Consiglio Stato sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3085 in FA. 2001, f. 6).

Ai sensi della l. 14 novembre 1995 n. 481, art. 3, comma 2, è demandato **all'Autorità garante per l'energia elettrica ed il gas** il potere di determinare, nell'"an" e nel "quantum", in occasione della fissazione delle tariffe di utenza, le voci di costo derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione ed interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari di produzione di energia ad alla loro definitiva disattivazione, ancorché tali voci siano state già iscritte nei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi o dal competente ministero. (Consiglio Stato sez. VI, 7 giugno 2001, n. 3085 in Fa 2001, f. 6).

La norma posta dall'articolo 33, comma 2, legge n. 9/91 ha carattere eccezionale ed è pertanto soggetta a stretta interpretazione (T.A.R. Lombardia sez. II, Milano, 18 febbraio 1999, n. 612 in Foro amm. 1999, 2196).

Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. e), nonché dell'art. 3 commi 2 e 7, l. 14 novembre 1995 n. 481 - istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - l'Autorità ha la possibilità - non il potere, trattandosi di posizioni paritetiche - di rimettere in discussione i criteri di quantificazione e liquidazione degli indennizzi spettanti all'Ente nazionale per l'energia elettrica in base alla l. 9 gennaio 1991 n. 9, in seguito alla chiusura delle centrali nucleari. T.A.R. Lombardia, sez. II Milano, 18 febbraio 1999, n. 612, in FA, 1999, 2196

(In dottrina v. VASSELLI (240)) (PETRICONE (187) (188))

3. Esenzione dagli oneri - Gli studi di localizzazione e i rapporti di sicurezza relativi alla realizzazione di impianti nucleari, facendo parte della doverosa e prudente attività istituzionale dell'Enel, non rientrano nell'ambito degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori di realizzazione delle centrali nucleari ai sensi dell'art. 33 comma 2 l. 9 gennaio 1991 n. 9. T.A.R. Lombardia sez. II, Milano, 18 febbraio 1999, n. 612, in RGE 1999, 610.

3. Rapporto tra l'Enel e le imprese appaltatrici. Preliminarmente occorre rilevare che il rapporto giuridico intercorrente fra l'Enel e le imprese incaricate della costruzione delle centrali è qualificabile come **contratto d'appalto**. L'interruzione definitiva dei lavori di costruzione delle centrali, disposta con provvedimento dell'amministrazione pubblica, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 1672 del codice civile, in materia di contratto d'appalto (impossibilità di esecuzione dell'opera in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti) (GENTILE, LANNOCCA (112)).

La causa di impossibilità è considerata quale *factum principis*, ovvero come provvedimento della pubblica autorità). Sul c.d. *factum principis* v. (ALPA, (15) 849 ss.).

L'impossibilità di esecuzione della prestazione è qualificabile come oggettiva e assoluta, sicché l'Enel, in qualità di committente dei lavori di costruzione, è liberato da ogni obbligazione verso gli appaltatori (GENTILE, LANNOCCA (112)).

3. Reintegrazione dei c.d. oneri nucleari - E' riconosciuto uno specifico indennizzo alla committente-Enel ed alle sole imprese che hanno concluso con Enel un contratto d'appalto per la costruzione, poi interrotta, delle centrali nucleari. Non è invece previsto alcun indennizzo, stante il tenore letterale dell'art. 33, comma 2, a favore di altre imprese, non appaltatrici di Enel, che abbiano effettuato investimenti nel settore nucleare o che siano state in qualche modo danneggiate dalla chiusura degli impianti v. (GENTILE, LANNOCCA (112)).

Problematica si presenta la **determinazione dell'indennizzo**. Infatti, si evidenzia che nel diritto positivo, la concreta determinazione del medesimo varia da fattispecie a fattispecie. A volte l'indennizzo non assurge a vero e proprio risarcimento integrale dei danni subiti, altre volte, l'indennizzo ha un carattere risarcitorio. Per taluni Autori l'indennizzo, contemplato all'art. 33, legge 1991, n.9, **equivale ad un vero e proprio risarcimento dei danni patrimoniali** v. (GENTILE, LANNOCCA (112)).

L'indennizzo riguarda gli **"oneri immediati e diretti"** nel senso che sono risarcibili i danni che sono conseguenza diretta ed immediata dalla sospensione dei lavori di costruzione delle centrali. Al caso si applica la disposizione dell'art. 1223 del codice civile, in materia di responsabilità per inadempimento, che limita i **danni risarcibili** a quelli che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (GENTILE, LANNOCCA (112)). L'espressione "conseguenza immediata e diretta" viene interpretata nel senso che sono risarcibili le conseguenze dannose che costituiscono effetto "normale" o "regolare" della condotta (GENTILE, LANNOCCA (112)).

4. Provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - Contenzioso – Nel caso in cui la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas relativa alla verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione ed all'interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura e alla determinazione di oneri ammessi a reintegrazione, sia stata impugnata con più ricorsi, è necessario che essi siano sottoposti alla cognizione di un unico giudice, individuabile - in mancanza di specifica disciplina dell'ipotesi in esame nel processo amministrativo - nel Tribunale amministrativo regionale adito per primo, in applicazione dell'articolo 40 Codice procedura civile, secondo cui la competenza spetta al giudice preventivamente adito, quando tra le cause come nella specie, non sussista un rapporto di accessorietà (Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 1999, n.17).

In attuazione dell'art. 3, comma 2, legge 481/95, l'Autorità ha adottato il provvedimento n. 70 del 26 giugno 1997 (GU 30 giugno 1997, n. 150) con il quale, nell'attesa di completare l'istruttoria relativa alla questione degli oneri nucleari, ha adottato un regime provvisorio dei medesimi, riducendo da 9,10 a 1,40 lire per kWh (chilowattora) la misura del sovrapprezzo tariffario destinato a finanziare gli indennizzi da pagare ad Enel ed alle imprese appaltatrici.

Sulla legittimità del succitato provvedimento v. T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sez. I, 20 dicembre 1997, n. 2229. Il Collegio ha ritenuto legittime le prescrizioni del citato provvedimento, sostenendo che in primo luogo che l'Autorità può validamente introdurre una disciplina temporanea dei c.d. oneri nucleari, in attesa delle disposizioni definitive. Infatti il potere di determinazione in materia, riconosciuto all'Autorità dalla legge 481/95, comprende necessariamente la possibilità di adottare misure di carattere cautelare, prodromiche alla decisione definitiva. Posta la legittimità di una regolamentazione provvisoria della questione, il T.A.R. ha sancito la logicità delle determinazioni assunte in via provvisoria dall'Autorità, preordinate, attraverso la riduzione della misura del sovrapprezzo, ad evitare l'imposizione all'utenza di oneri esorbitanti rispetto all'effettivo ammontare degli importi ancora dovuti dall'utenza stessa e devoluti a favore di Enel e delle imprese appaltatrici.

4. Riferimenti normativi - I. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, c.d. legge collegata alla legge finanziaria 1996, (GU n. 302 del 29 dicembre 1995, S.O. n. 153). La legge, all'art. 3, comma 238, attribuiva -prima della sua abrogazione- all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di accertare, entro il 30 aprile 1996, la sussistenza dei presupposti delle voci delle tariffe di energia elettrica derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, previa verifica della congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi con quelli definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Qualora entro tale data l'Autorità non avesse provveduto ai relativi accertamenti, il Ministro del Tesoro avrebbe dovuto ottemperare entro i successivi sessanta giorni .

II. Il decreto legge 13 settembre 1996, n. 473 (GU n. 216 del 14 settembre 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577 (GU n. 267 del 14 novembre 1996), all'art. 3, ha disposto l'abrogazione dell'art. 3, comma 238, della legge 549/1995, facendo salvi i poteri di verifica e le altre potestà attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità stessa, (in S.O. n. 136 alla GU 18 novembre 1995, n. 270).

III. In particolare la legge 481/95, all'art. 3, comma 1, attribuisce all'Autorità le funzioni di determinazione delle tariffe elettriche prima devolute al Ministro dell'industria. Al medesimo art. 3, comma 2, all'Autorità viene assegnato il compito di accertare la sussistenza, nella tariffa, dei presupposti delle voci tariffarie derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari.

IV. In pratica, la disciplina, ad opera dell'Autorità, dei c.d. oneri nucleari, rientra nelle più generali prerogative dell'Autorità

medesima, volte a regolamentare l'intera materia delle tariffe elettriche.

Art. 34 (Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel)

1. Il settimo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dai seguenti:

<<L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente.

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonchè le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'art. 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma>>.

1. Premessa. Disposizioni innovative dell'art. 34 - L'art. 34, legge 1991, n.9, rappresenta la fase finale di un processo di evoluzione legislativa, in materia di partecipazioni societarie dell' Enel, che, partendo da un'originaria posizione di chiusura è ora orientato verso una maggiore liberalizzazione dei mercati. In tal senso v. (NICCOLINI, (166) 460 ss.), (NICCOLINI, (167) 337 ss.), (ALBANO, (13) 306 ss.).

Le legge di nazionalizzazione (n. 1643/62), all'art. 1, comma 7, limitava fortemente la possibilità per Enel di assumere partecipazioni societarie, salvo particolari eccezioni. La restrizione si spiegava con il timore che, attraverso l'assunzione di consistenti partecipazioni societarie, magari in settori diversi da quello elettrico, l'Enel non perseguisse più gli obiettivi di interesse nazionale (garantire al Paese l'approvvigionamento energetico) per i quali era stato costituito (NICCOLINI (166) (167)).

Con le modifiche introdotte dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, vennero introdotte altre eccezioni al divieto, allo scopo di favorire le attività di importazione ed esportazione di energia elettrica e la possibilità per Enel di costruire e gestire impianti elettronucleari. In tal modo, come ricorda l'A. di cui al n. (ALBANO (12)) l'Enel poté partecipare, in posizione paritetica con gli altri soci, ad una società a capitale misto italiano, francese e tedesco: la <<NERSA>>, avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio della centrale nucleare Superphenix in Francia.

Con l'entrata in vigore dell'art. 34, legge 1991, n.9, è consentita l'assunzione di partecipazioni societarie da parte di Enel, salvo le autorizzazioni e le cautele previste dalla stessa norma di cui all'art. 34 (NICCOLINI (166)).

2. Partecipazioni azionarie dell'Enel. Problemi interpretativi - La norma dell'art. 34, nonostante l'apparente semplicità, dà luogo a numerosi problemi ermeneutici (NICCOLINI (166)). Le espressioni "promuovere la costituzione" e "assumervi partecipazioni" devono essere interpretate in senso ampio, considerato che l'Enel ha la capacità sia di assumere partecipazioni azionarie in società esistenti, sia di dare vita, in qualità di socio fondatore, a nuove società per azioni.

L'oggetto delle società partecipate non può coincidere con l'attività istituzionale dell'Enel (attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, svolte in regime di monopolio legale) ma deve consistere in attività complementari, sussidiarie e collaterali rispetto a quelle proprie dell' Enel cfr. (NICCOLINI (166)).

Le società partecipate dall'Enel possono, ai sensi dell'art. 34, avere sede sia in Italia sia in territori esteri.

Per quanto riguarda l'Italia, si deve escludere che Enel possa dare vita o partecipare a società di persone o a società a responsabilità limitata, dovendo le parole "società per azioni" essere interpretate in senso restrittivo. Tuttavia alle società per azioni, come indicate all'art. 34, possono assimilarsi le società cooperative per azioni, le società consortili per azioni e le società in accomandita per azioni. In quest'ultimo caso l'Enel non può però assumere la posizione di socio accomandatario. Infatti i soci accomandatari sono amministratori di diritto e non godono del beneficio della responsabilità, per le obbligazioni sociali, limitata al conferimento. Questo particolare regime di responsabilità porta ad escludere che Enel possa acquisire lo *status* di accomandatario (NICCOLINI (166)).

In ordine all'**assunzione delle partecipazioni all'estero**, si ritiene (NICCOLINI (166)) che le società per azioni con sede all'estero non debbano essere necessariamente società di diritto italiano, potendo essere anche società di nazionalità estera, regolate dal diritto straniero. Deve trattarsi, però, di società di diritto straniero assimilabili, quanto a disciplina dell'ordinamento di appartenenza, alle società per azioni di diritto italiano (in proposito vengono citate le *sociétés anonymes* francesi, belghe e lussemburghesi, le *sociedades anónimas* spagnole e portoghesi e le *public companies limited by shares* inglesi).

L'art. 34 ha introdotto anche un nuovo comma (8°) all'art. 1 della legge 1643/62 (legge di nazionalizzazione). In forza di questa nuova previsione, l'assunzione di partecipazioni azionarie o la costituzione di società da parte di Enel è subordinata a due condizioni: lo statuto o l'atto costitutivo della società devono prevedere l'esercizio, da parte di Enel, delle facoltà di cui all'art. 2458 del codice civile, nonchè, da parte del Ministro dell'industria, l'esercizio delle facoltà di controllo su Enel di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1643/62.

Secondo l'art. 2458 del codice civile, dettato a proposito delle società per azioni con partecipazioni dello Stato o di altri enti pubblici, lo statuto o l'atto costitutivo delle medesime possono riservare all'azionista pubblico (indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta) la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, che possono essere revocati soltanto dagli

enti che li hanno nominati.

L'inserimento, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle prescrizioni richieste dall'art. 1, comma 8, della legge 1643/62, come modificato dall'art. 34, può dar luogo a problemi pratici notevoli in relazione alle società con nazionalità straniera, visto che sarebbero riconosciuti consistenti poteri di gestione e controllo sulla società ad un socio straniero e, addirittura, al Ministro di un governo straniero (NICCOLINI (166)). L'A. rileva che, in tal modo, verrebbe di fatto limitata notevolmente l'assunzione di partecipazioni di Enel in società di nazionalità estera.

3. Trasformazione di Enel in società per azioni. Efficacia dell'art. 34 - La trasformazione dell' Enel in società per azioni (disposta con decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359) rende inapplicabile alla neocostituita Enel-società per azioni le prescrizioni dell'art. 34, che presuppongono la natura di ente pubblico di Enel (NICCOLINI (166)). La possibilità per Enel S.p.A. di assumere partecipazioni societarie deve essere regolamentata nello statuto sociale (NICCOLINI (166)).

4. Riferimenti normativi - Sulla possibilità per Enel, dopo la trasformazione in società per azioni e l'attribuzione del ruolo di concessionario dello Stato, di promuovere o partecipare a società di capitali v. art. 10 della convenzione fra Ministero dell'industria ed Enel S.p.a. La convenzione, costituente parte integrante dell'atto di concessione del servizio elettrico dal Ministro dell'industria da Enel S.p.A., è stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 (GU n. 39 del 16 febbraio 1996, S.O. n. 31).

Art. 35 (Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.

1. Premessa - L'art. 35, legge 1991, n.9, si presenta come norma di rinvio, in particolare alla disciplina esistente in materia ambientale e igienico-sanitaria con la quale deve essere coordinata (**1**) (MELE, (155) 479 ss.).

2. Riferimenti legislativi in materia di tutela ambientale e igienico-sanitaria - Con il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, Serie Generale, n.96/L), recante "Norme in materia ambientale", la tutela dell'ambiente è oggetto di analitica disciplina legislativa.

V. in particolare le legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", GU 18 agosto 1990, n. 192, con riguardo agli artt. 14, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 2, 19 , comma 4. In tutte queste norme il legislatore separa gli effetti dei vari procedimenti amministrativi, per molti aspetti semplificati ed accelerati, dalle esigenze di tutela ambientale e igienico-sanitaria, dando risalto a queste ultime (MELE, (155) 479 ss.).

2. LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10 (GU del 16 gennaio 1991, n. 13)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

2.1. TITOLO I (NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA)

Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

1. *Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.*

2. *La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.*

3. *Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.*

4. *L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.*

1. Premessa - La legge n. 10/91 ha modificato ed integrato la legislazione precedente in materia di risparmio energetico e di contenimento dei consumi energetici degli edifici (attraverso l'abrogazione integrale della legge 30 aprile 1976, n. 373 e l'abrogazione degli artt. 1-3, 5-16, 18-19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308). Per un inquadramento generale della legge 10/91 cfr. (ALBANO, (12) 767 ss.), (CASALBONI, (30) 679 ss.) e (GENTILE, (63) 794 ss.). Sulla politica energetica e sui rapporti fra la medesima e la pianificazione ambientale prima della legge 10/91 v. (BARDUSO, (17) 109 ss.), (BUTTA (22)), (CLEMENTE, (35) 87 ss.), (DELL'ANNO (44)), (GENTILE (65)).

2. Fonti rinnovabili - In materia di fonti rinnovabili di energia (nozione esistente nel nostro ordinamento

giuridico già prima della legge 10/91) v. (AA.VV. (2)), (CAMMELLI, (27) 607 ss.) e (CASALBONI, (29) 37 ss.). Sulla particolare fonte rinnovabile di energia costituita dalla "trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici" v. (DELL'ANNO (43)).

Tra le fonti rinnovabili la legge n.10/1991 art.1 comma 3 annovera la trasformazione di rifiuti organici ed inorganici, considerando altresì fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia la cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica di calore. L'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata dall'art.1 ult. co. citato di pubblico interesse e di pubblica utilità. Essa non era soggetta alla vecchia riserva disposta in favore dell'ENEL dall'art.1 della legge 6/12/1962 n.1643 ed alle relative autorizzazioni (art.22 della legge 9/1/1991 n.9). Il procedimento autorizzatorio per le centrali non appartenenti all'ENEL ossia gli impianti di produzione di energia elettrica che comportano emissioni nell'atmosfera, ivi compresi gli impianti utilizzando rifiuti o combustibili non convenzionali, è disciplinato dall'art.17 del d.p.r. 24/5/1988 n.203 che fa salva la competenza del Ministro dell'Industria e disciplina la fattispecie per quanto attiene gli aspetti relativi la qualità dell'aria (ora il procedimento è disciplinato anche dal regolamento di cui al d.p.r. 11/2/1998 n.53). Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657

La formazione della graduatoria delle iniziative da ammettere a convenzione per la cessione dell'energia prodotta da impianti che utilizzino **fonti rinnovabili o assimilate** è atto proprio dell'Enel, quale soggetto preposto al settore elettrico. (T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 gennaio 1995, in RGEE, 1995, 229).

Rientra nella competenza del Ministero delle attività produttive (d.m. 24 ottobre 2005) illustrare le direttive incentivanti l'uso di energie rinnovabili per adempiere, tra l'altro, agli obblighi del Protocollo di Kyoto. Tale competenza è ribadita TAR LAZIO n. 3017 del 4 maggio 2006.

Va censurata la protratta inottemperanza secondo disposizione di legge che, a circa tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dall'Enea, ha impedito di istituire il "consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili" e la revisione del regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria, che la legge prevedeva dovesse effettuarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. (Corte Conti, Sez. con. Enti, 29 ottobre 1994, n. 41, in Riv. Corte Conti 1995, fasc. 1, 78) (s.m.).

3. Rilevanza della nozione di cogenerazione a fini fiscali - La nozione di "cogenerazione", annoverata fra le fonti assimilate a quelle rinnovabili, assume rilievo anche ai fini fiscali (cfr. il D.P.R. 26 ottobre 1995 n. 504, c.d. Testo Unico sulle accise). L'art. 26 del D.P.R. 504/95 distingue preliminarmente fra usi civili ed usi industriali del gas metano, assoggettando detti utilizzi ad aliquote diverse dell'imposta erariale di consumo. L'art. 26, nota 1, del DPR citato, ricomprende tra gli usi industriali anche l'impiego del gas metano utilizzato per il teleriscaldamento, qualora sia alimentato da impianti di **cogenerazione** (con caratteristiche tecniche conformi all'art. 11, comma 2, lettera b, della legge n. 10 del 1991), anche se detti impianti riforniscono utenze civili.

Sul trattamento fiscale del gas metano nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione, v. Cass. Civ., Sez. I, 26 luglio 1995, n. 8185, in *Finanza Locale*, 1995, p. 637 ss., con nota di M. Loviseti. Sull'attività di teleriscaldamento v. art. 6 legge 10/1991.

4. Interesse pubblico alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica - L'art. 1, co 4, della L. 10/1991 qualifica l'utilizzazione delle c.d. "fonti rinnovabili" di energia o assimilate (tra le quali i rifiuti organici ed inorganici e i prodotti vegetali), come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità, ed equipara le relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

E' illegittimo limitare l'applicazione dell'art.1 co4. L. 10/1991 ai soli impianti che operino "a ciclo completo" (dal trattamento dei rifiuti alla produzione di energia). Deve essere considerata di pubblica utilità l'opera costituita da una centrale termoelettrica, alimentata con combustibile derivato da rifiuti e biomasse. (Cons.Stato, sez. IV, 27 giugno 2001, n. 3487, in F.A. 2001, f. 6).

L'art. 1, co 4, della L. 10/1991 non contiene alcuna deroga alla norma generale che impone che siano stabiliti i termini, entro i quali dovranno iniziare e concludersi le espropriazioni ed i lavori, ma richiede, al contrario, che i termini in questione siano contenuti nel provvedimento che autorizza o concede l'utilizzazione della fonte di energia, ovvero, al limite, nel provvedimento che approva il progetto esecutivo delle opere relative. Rimane fermo il disposto dell'ultimo comma del citato articolo 13 della legge n. 2359 del 1865, in forza del quale "trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione", la quale, ovviamente, dovrà seguire, non già nelle forme prescritte dalla l. n. 2359 del 1865, bensì attraverso la reiterazione del procedimento dal quale è scaturito il provvedimento recante, per legge, dichiarazione

implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. (Tribunale sup.re acque, 13 luglio 2000, n. 100 in Ced Cass. T.S.A.P. 2001).

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 9 gennaio 1991, n. 10, illegittimamente viene esclusa dal Consiglio comunale la presenza di interessi generali, atti a giustificare la realizzazione di un'opera di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, quando gli impianti siano dichiarati ex lege di pubblica utilità, in quanto idonei allo sfruttamento di fonti rinnovabili. TAR - Friuli Venezia Giulia, Trieste n° 726 del 9 ottobre 1997, in TAR 1998. L'affermazione che nessun giovamento ne trarrebbero gli interessi particolari di carattere imprenditoriale e turistico della comunità locale, mentre vi sarebbe un sicuro pregiudizio per l'ambiente, si risolve in una inammissibile interferenza in valutazioni, che rientrano nella competenza dell'autorità preposta al rilascio della concessione per derivazione di acqua pubblica. TAR - Friuli Venezia Giulia, Trieste n. 726 del 9 ottobre 1997, in TAR 1998.

Il comune non può opporre un diniego alla domanda di concessione in deroga relativa a un'opera (nella specie una centrale idroelettrica) sulla base del fatto che la sua costruzione, per il negativo impatto ambientale, sarebbe dannosa per l'ente locale. Non può, invero, consentirsi ad un comune, nell'esaminare la sussistenza o meno dell'interesse pubblico alla realizzazione di un impianto o edificio, fare riferimento solo a quello comunale, senza valutare l'attitudine dell'opera in questione a realizzare gli scopi propri di altre pubbliche amministrazioni, rappresentative di diverse e più vaste collettività (nella specie l'interesse nazionale all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 308) (T.A.R. Friuli Venezia Giulia 14 marzo 1989 n. 76, in FA. 1989, 1856).

5. Giurisprudenza costituzionale - La legge n. 10/91 ha lo scopo di favorire, attraverso un **uso razionale dell'energia**, lo sviluppo economico-sociale del paese e la competitività del sistema produttivo, salvaguardando al tempo stesso le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute umana. La normativa, essendo diretta a realizzare un preminente interesse nazionale, presenta un carattere generale, insuscettibile di essere frazionato a livello locale, ed è improntata al risparmio energetico ed ad esigenze unitarie dell'economia del paese (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 nel suo complesso (ed in particolare con riguardo agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 13, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione, non idonea a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire della ricorrente. (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, pag. 359 e segg.) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

6. Giurisprudenza comunitaria. Fonti rinnovabili e aiuti di stato - Una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore reale e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo fra le imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica, non costituisce un aiuto statale ai sensi dell'art. 87 n. 1 (ex art. 92 n. 1) del trattato Ce, e non è incompatibile con l'art. 28 trattato Ce (ex art. 30). Corte giustizia CE 13 marzo 2001, n. 379, in RGA 2001, 609 nota (GRATANI).

Si veda anche la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, pubblicata sulla GUCE n. L 283 del 27 ottobre 2001.

7. Riferimenti legislativi nazionali: Dlgo 3 aprile 2006 n. 152 in GURI n. 88 del 14 aprile 2006, SO n. 96/L (in part. parte IV, artt. 177-266).

Il Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 costituisce "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004, Supplemento Ordinario n.17).

8. Riferimenti legislativi comunitari: Sugli **ultimi atti** normativi comunitari v. (I) Comunicazione della

Commissione 26 novembre 1997 n. 559 su *Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità*; **(II)** Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico sociale e al Comitato delle regioni su *Una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione) ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo*, in DOC COM (97) 514 def., del 15 ottobre 1997; **(III)** Proposta di direttiva del Consiglio del 12 marzo 1997, recante la *Ristrutturazione del quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici*, in DOC COM (97) 30 def.; **(IV)** Libro Bianco, *Una politica energetica per l'Unione europea*, in DOC COM (95) 682 def., del 13 dicembre 1995.

9. Provvedimenti di attuazione della legge n. 10/1991 - La legge n. 10/1991 richiede l'emanazione, per la propria attuazione, di una pluralità di provvedimenti; per l'indicazione di quelli adottati e di quelli ancora mancanti v. (ALBANO, **(10)** 877 ss.).

Art. 2 (Coordinamento degli interventi)

1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.

1. Soppressione della Commissione - La Commissione per il coordinamento degli strumenti pubblici di incentivazione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili è stata soppressa dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

2. Giurisprudenza costituzionale - E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge n. 10/91 sollevata con riferimento agli artt. 5-6, 9-11, 14, 16-21, 24, 28, al titolo VI e agli artt. 104 e 107, dello **statuto speciale del Trentino Alto Adige**, alle disposizioni del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (c.d. pacchetto per l'Alto Adige) ed all'articolo unico della legge 21 aprile 1983, n. 127. La Corte Costituzionale giudica che l'art. 2 della legge n. 10/91, attribuendo al CIPE la potestà di dettare direttive per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale, fa comunque salve le competenze del comitato misto per le attività elettriche di cui all'art. 9 D.P.R. del 26 marzo 1977, n. 235, di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige. La Corte, altresì, giudica che la norma dell'art. 2, non avendo escluso esplicitamente le competenze del comitato, deve essere interpretata nel senso che le stesse sono comunque fatte salve. (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100; per un precedente analogo, v. Corte Cost., 4 maggio 1990, n. 224, in G COST, 1990, 1391 ss.). Sulla natura dei decreti attuativi degli Statuti speciali v. (BRACCI **(21)**).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla **regione Valle d'Aosta** con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 nel suo complesso (ed in particolare con riguardo agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 13, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione e non idoneo a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire della ricorrente. (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359 ss.), (ANGIOLINI, **(15)** 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in Giur. It. 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Art. 3 (Accordi di programma)

1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'art. 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.

1. Attuazione della norma - L'accordo fra Ministro dell'industria ed Enea è del 2 aprile 1992 (si legga in Energia e materie prime, n. 85, maggio-giugno 1992, 87 ss.).

2. L'accordo di programma nel diritto amministrativo. Sull'accordo di programma come un **istituto giuridico di portata generale**, al quale la Pubblica Amministrazione può far ricorso anche in assenza di una specifica previsione normativa v. (GALLI, (58) 475 ss.) e (GRECO, (73) 283 ss.).

In merito al procedimento di conclusione dell'accordo di programma, nonché alla differenza fra quest'ultimo e la conferenza di servizi, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90, v. (GALLI, (58) 475 ss.) e (AA. VV., (3) 1351 ss.).

In ordine ai rapporti fra le determinazioni assunte dalle Amministrazioni interessate in sede di accordo di programma ed ai successivi provvedimenti amministrativi di attuazione dell'accordo medesimo, v. (GALLI, (58) 475 ss.) e (CERULLI IRELLI, (32) 120 ss.).

Sulla natura giuridica dell'accordo di programma, cfr. (GALLI, (58) 475 ss.). L'A. nega la riconducibilità dell'accordo di programma alle tradizionali figure del provvedimento amministrativo e del contratto di diritto comune (artt. 1321 ss. del codice civile), per qualificarlo invece come strumento di raccordo e di coordinamento fra le Amministrazioni interessate.

Ancora sulla natura giuridica dell'accordo di programma, v. il parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale, 19 febbraio 1987, n. 7, (in FI, 1988, III, 22). Nel parere, formulato riguardo alla ipotesi di accordo di programma previste dalla legislazione allora vigente, il Supremo Collegio dichiara che l'accordo di programma inerisce al momento organizzativo della Pubblica Amministrazione, in quanto ogni Amministrazione, interessata all'accordo, limita le proprie prerogative in vista di ottenere che la propria competenza si sviluppi in armonia con quella delle altre Amministrazioni.

3. Uso razionale dell'energia e collaborazione tra enti - L'art. 22 legge 8 giugno 1990, n. 142, consentendo a comuni e province di svolgere attività tradizionalmente pubblicistiche, anche attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, non pone il divieto per un consorzio (persona giuridica pubblica formalmente distinta dall'ente locale) di affiancare alla sua attività di gestione, avente ad oggetto determinati servizi, l'operato di una s.p.a. a partecipazione pubblica, poiché l'iniziativa in questione è conforme allo spirito di espletamento di attività pubblicistiche, rispetta i parametri di efficienza imprenditoriale proprio della legge n. 142 del 1990 ed è conforme alla disposizione dell'art. 2458 c.c. (nella specie, si ha riguardo alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10, che si pone il fine di un uso razionale dell'energia e del risparmio energetico). (T.A.R. Toscana sez. I, 14 novembre 1994, n. 487, in FA 1995, 118).

4. Istituzione dell'ENEA - L'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, è stato istituito con legge 25 agosto 1991, n. 282 (in GU, 30 agosto 1991, n. 203). ENEA è la nuova denominazione del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933 (modificata dalle leggi 15 dicembre 1971, n. 1240 e 5 marzo 1982, n. 84).

Sotto i profili della irregolarità e del buon andamento della gestione dell'Enea, **vanno censurati**: a) il ritardo con cui si è proceduto all'attuazione della legge 25 agosto 1991 n. 282 di riforma dell'ente, specie per quanto riguarda la deliberazione - e l'approvazione da parte del Cipe - del primo piano programmatico triennale; b) la non intervenuta istituzione, a circa tre anni dall'entrata in vigore della predetta legge di riforma, del consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili; c) la omessa revisione del regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria, che la legge prevedeva dovesse effettuarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore; d) la mancata sostituzione, da parte dei competenti ministeri dell'industria e del tesoro, dei due revisori dei conti supplenti la cui nomina era stata dichiarata non conforme a legge dalla Corte dei conti; e) il mancato completamento delle indagini da lungo tempo avviate circa presunte irregolarità nella effettuazione di missioni da parte di consiglieri di amministrazione e nell'utilizzo di auto di servizio; f) la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, dichiarata non conforme a legge della Corte

con determinazione 2 marzo 1993 n. 7, alle cui indicazioni ente e ministero vigilante si sono solo formalmente e parzialmente adeguati; g) l'incessante crescita del numero delle partecipazioni in società e consorzi, con il rischio sia di assunzione di impegni eccedenti le forze dell'ente e la sua capacità di effettivo controllo delle relative gestioni sia di coinvolgimento in situazioni potenzialmente generatrici di oneri aggiuntivi impropri e di squilibrio nei bilanci (esemplari i casi "F.N." e "Temav"); h) la necessità di una rapida definizione dei numeri e complessi rapporti, contrattuali e finanziari, connessi alla interrotta realizzazione degli impianti "PEC" e "Cirene", anche per gli effetti che potranno derivare sulla consistenza patrimoniale dell'ente; i) la necessità di un costante monitoraggio e di un'accurata analisi delle voci di costo di parte corrente, che ne consenta la razionalizzazione e, quindi, ogni possibile contenimento senza pregiudizio delle esigenze di buon funzionamento della gestione. (Corte Conti, Sez. con. Enti, 29 ottobre 1994, n. 41, in CS, 1995,II, 520) (s.m.).

La riforma legislativa dell'Enea, pur lasciando inalterata la sua identità giuridica soggettiva, ne ha trasformato sia le **finalità**, estese ai settori dell'ambiente e delle nuove tecnologie, sia l'**assetto organizzativo** di vertice, ricondotto ad un unico organo collegiale deliberante con più forte caratterizzazione scientifica, sia **le fonti di finanziamento**, ristrette, nella contribuzione ordinaria statale, alle sole spese di gestione e funzionamento, ma con una più ampia apertura a forme integrative di apporti da reperire sul mercato. Emerge, quindi, un ruolo di più accentuata polivalenza, con funzioni di cerniera tra il mondo della ricerca e quello produttivo, rispettivamente quale ente di ricerca scientifico-tecnologica di rilevanza strategica, rivolta alle esigenze del sistema della produzione e della committenza sociale, quale organismo che trasferisce i risultati della ricerca propria ed esterna e promuove la diffusione delle nuove tecnologie, quale agenzia governativa a supporto delle pubbliche amministrazioni e loro principale strumento operativo per la valutazione, predisposizione e coordinamento degli interventi, soprattutto per il risparmio energetico, le fonti rinnovabili ed i problemi ambientali. (Corte Conti, Sez. con. Enti, 12 novembre 1992, n. 39, in Riv. corte conti 1992, fasc. 6, 33, in FA 1993, 1397).

Va censurata la protratta inottemperanza a disposizione di legge che, a circa tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma dall'Enea, ha impedito di istituire il "consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili" e la revisione del regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria, che la legge prevedeva dovesse effettuarsi entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. (Corte Conti, Sez. con. Enti, 29 ottobre 1994, n. 41, in Riv. corte conti 1995, fasc. 1, 78) (s.m.)

5. **Riferimenti legislativi:** (I) Art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (GU n. 192 del 18 agosto 1990).

Art. 4 (Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive)

1. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.*

2. *Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.*

3. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.*

4. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del*

Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all'art. 1.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.

1. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla **regione Valle d'Aosta** con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 nel suo complesso (ed in particolare con riguardo agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 13, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione e non idoneo a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire della ricorrente (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359 ss.) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 comma 1, 3, e 5, legge 9 gennaio 1991 n. 10 - sollevata dalla **provincia autonoma di Bolzano** in riferimento all'art. 8, n. 3, agli artt. 5-6, 9-10, 16-18 e 21 ed alle norme di attuazione contenute nell'art. 9 D.P.R. 26 marzo 1977 n. 235 - in quanto tali norme non risultano invasive delle competenze provinciali, limitandosi a demandare a fonti regolamentari l'adozione di un complesso di norme tecniche che rispondono ad esigenze di carattere unitario per l'intero territorio del paese, in vista del perseguimento delle finalità, di rilievo nazionale, inerenti al risparmio energetico (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

La definizione di **criteri costruttivi e di tipologie comuni diretti a favorire il contenimento dei consumi energetici**, validi per tutto il territorio dello Stato, attiene ad aspetti squisitamente tecnici non coinvolgenti le scelte e gli indirizzi d'ordine politico-amministrativo ed inoltre risponde ad esigenze di carattere unitario, in vista del concreto conseguimento dell'obiettivo del risparmio energetico, considerate sia la limitatezza delle risorse disponibili sul territorio nazionale sia la conseguente dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento energetico.

Per queste ragioni, l'attribuzione al governo del potere regolamentare in materia, disposto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non è idoneo a ledere le competenze spettanti alle **province autonome di Trento e Bolzano** (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

E' legittimo il decreto del ministro dell'industria 7 ottobre 1991, impugnato con ricorso per conflitto di attribuzione della provincia di Bolzano, sotto il profilo della lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, nella parte in cui individua norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici, poiché' il detto decreto contiene norme tecniche per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, in conformita' alla previsione dell'art. 4, comma 6, legge 9 gennaio 1991, n. 10, non impugnato per illegittimita' costituzionale. (Nel ricorso veniva lamentata l'invasione delle competenze provinciali, in quanto la provincia aveva già regolato con legge prov. n. 11 del 1987, lo specifico settore; in realtà la legge richiamata dalla provincia non inerisce all'oggetto del decreto, concernente in particolare il funzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui disciplina e' comunque riservata allo Stato). (Corte Cost. 3 giugno 1992, n. 245, in REG 1993, 483; in CS, 1992, II, 825. in G COST, 1992, 1881).

Non spetta allo Stato dettare, con il d.m. industria 15 febbraio 1991, direttive anche nei confronti delle province di Trento e Bolzano per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al contenimento dei consumi energetici. Il d.m. e' stato emesso in base all'art. 9, legge n. 10 del 1991, già dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nella parte in cui considerava le funzioni in materia delle province di Trento e Bolzano come funzioni solo delegate e non come funzioni proprie. (Corte Cost. 3 giugno 1992, n. 244, in REG 1993, 475).

2. Disposizioni transitorie e riferimenti normativi - I. Fino a quando non saranno adottati i decreti di cui all'**art.4, comma 1, 2 e 4**, (ai sensi dell'art. 37 della legge 9 gennaio 1991, n. 10) resta in vigore il D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, che regola il "Consumo energetico per usi termici negli edifici", limitatamente alle disposizioni del medesimo compatibili con la legge 9 gennaio 1991, n. 10, (ALBANO, (12) 775 ss.).

II. In attuazione dell'**art.4, comma 4**, è stato emanato il DPR 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" GU 14 ottobre 1993, n. 242, (GRASSI, (70) 691 ss.).

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia" GU 6 aprile 2000, n. 81. Tale decreto modifica il testo de D.P.R. 412/1993 senza mutarne radicalmente l'impianto logico, ma chiarendo alcuni punti talvolta fraintesi, aggiornando alcuni riferimenti e soprattutto, individuando procedure più snelle, di minimo impatto sull'utente, che consentano di perseguire l'obiettivo di assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici (TRUPIANO).

Decreto del Ministero delle Finanze 27 giugno 2000: "Modificazioni della tabella A allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412" GU 20 luglio 2000, n. 168.

Decreto del Ministero dell'Industria 12 ottobre 2000: "Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412" GU 26 ottobre 2000, n.251.

III. Ai sensi dell'**art.4, comma 6**, è stato emanato il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 7 ottobre 1991, Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici, contenente: "Disposizioni transitorie per l'esercizio degli impianti di riscaldamento degli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici per la stagione di riscaldamento 1991-92, nonché ai fini della conservazione dell'ambiente nelle aree urbane".

IV. In ottemperanza alle prescrizioni del D.P.R. 412/93 (art. 5, comma 2, art. 8, comma 3, art. 11, comma 14 e allegato B), è stato adottato il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 6 agosto 1994, "Recepimento delle norme UNI attuative del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412" in GU n. 197 del 24 agosto 1994.

V. V. anche legge 5 agosto 1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale" in GU n. 231 del 19 agosto 1978.

Art. 5 (Piani regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono

le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

1. Piano energetico regionale - Linee guida e costruzione di nuovi impianti - E' illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l'autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all'adozione delle linee guida per **la tutela delle aree sensibili**, in quanto integrante una chiara violazione dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria) sia nella parte in cui, prevedendo un'autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento. La moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto; e si pone infine in contrasto con l'art. 41 Cost. in quanto impedisce all'iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all'adozione delle predette linee guida. L'amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell'adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia. T.A.R. Molise de 15 gennaio 2007, n. 20.

L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 – da qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ne consegue la sua illegittimità costituzionale, incidendo su materia di competenza concorrente delle regioni (i cui principi fondamentali si ricavano, come è noto, dalla legislazione statale). Pres. Bile, Red. Saulle – Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia – Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006).

2. Giurisprudenza costituzionale - E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano individuino i bacini energetici territoriali "d'intesa con" anziché "sentito" l'ENEA, in quanto si tratta di una norma lesiva delle attribuzioni delle Regioni o delle Province autonome. La Corte Costituzionale osserva che impone alle Regioni o

alle Province autonome di **addivenire ad un'intesa con un ente strumentale dello Stato**, rappresenta un condizionamento in radice dell'esercizio delle attribuzioni loro costituzionalmente riconosciute. Tale lesione delle prerogative loro riconosciute rileva maggiormente qualora dalla mancata intesa (che può anche dipendere dal disaccordo dell'ente e non da un inadempimento regionale o provinciale) discenda l'esercizio di un potere sostitutivo dell'autorità centrale. Non è, invece, lesivo di tali competenze l'imposizione di una semplice audizione di un ente strumentale dello Stato, che potrebbe favorire l'apporto delle conoscenze, specie qualora si tratti di un organismo tecnico specializzato (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

E' legittimo invece il disposto dell'**art. 5, comma 2**, della legge n. 10 del 1991, nella parte in cui prevede l'**adozione dei piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili** di energia "in coordinamento con l'ENEA". Tale espressione atecnica, per la sua diversità rispetto a quella usata nell'art.5, comma 1 ("d'intesa"), deve essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso fare riferimento ad un semplice parere da richiedere all'ENEA (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760; in RGEE, 1992, 420; in Riv. amm. R.I. 1992, 100).

La Corte Costituzionale ha rilevato che l'**intervento dello Stato** in materie di competenza regionale, <<considerato nella sua concreta articolazione>>, deve risultare <<in ogni sua parte giustificato e contenuto nei limiti segnalati dalla reale esigenza di soddisfare l'interesse nazionale posto a proprio fondamento>> (Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 177, in G COST, 1988, I, 608 e ss.).

E' lesiva delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni o alle Province autonome l'**imposizione di una intesa con gli enti locali e le loro aziende** in procedimenti relativi alle materie per le quali non sussiste una contitolarità di attribuzioni degli enti locali, tanto più qualora - nello spirito della legge che disciplina tali procedimenti - assuma rilievo preminente l'esigenza di pervenire comunque alla conclusione dei procedimenti stessi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'**art. 5, comma 2**, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e Bolzano predispongano i piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia "d'intesa con" anziché "sentiti" gli enti locali e le loro aziende (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Sebbene sia legittima l'attribuzione ad un singolo Ministro, in quanto autorità di Governo, dell'**esercizio dei poteri sostitutivi** nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione ad attività non discrezionali nell'*an* (pena, nella specie, la mancata attuazione del piano energetico nazionale - PEN) ed assoggettate a termine perentorio, non è legittima, per violazione del principio di leale collaborazione, la mancata previsione prima dell'esercizio di tali poteri, di una audizione delle Province autonome sulle ragioni del mancato adempimento. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'**art. 5, comma 4**, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui si limita a prevedere che il Ministro dell'Industria eserciti il proprio potere sostitutivo "sentiti gli enti locali interessati", espressioni riferibile ai soli enti locali minori e non anche alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

E' legittima l'attribuzione ad un singolo Ministro di un potere sostitutivo nei confronti delle Province autonome qualora si tratti di un'attività provinciale vincolata nell'*an* e assoggettata ad un termine perentorio (Corte Cost. 9 marzo 1989, n. 101, in CS, 1989, II, 360; in RGEE, 1989, 319; in Riv. amm. R.I. 1989, 924; in RG ED, 1989, I, 49).

L'**art. 5, comma 4**, attribuisce allo Stato un potere sostitutivo per i casi di **inadempimento regionale nella formazione dei piani energetici**, senza prevedere alcuna garanzia per le Regioni in ordine all'esercizio del potere sostitutivo. Con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano, è illegittima la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo previsto all'art.5, comma 4, della legge n. 10/1991, nella parte in cui non prevede che siano preventivamente sentite le Province autonome sulle ragioni del mancato adempimento. (Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359 ss.).

Il potere sostitutivo previsto all'art.5, comma 4, della legge n. 10 del 1991 tende ad emarginare il ruolo delle Province autonome rispetto a quello dello Stato prevedendo una involuzione rispetto alla disciplina istituita con la legge 29 maggio 1982, n. 308. Il legislatore non sembra osservare e realizzare il principio della "leale cooperazione" nei rapporti fra Stato e Regioni (CAIA, (24) 313 ss.).

E' inammissibile, per genericità e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 5, comma 5**, legge n. 10 del 1991, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento all'art. 8 n. 5 e all'art. 10 statuto speciale Trentino Alto Adige (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100); sui profili di illegittimità costituzionale dell'art. 5 v. (CAIA, (24) 319-321).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento

alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'**art. 5, comma 1-2, 4-5** (oltre che all'art. 2, comma 1, all'art. 4, comma 1, 3 e 5, agli artt. 8-10, 13, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione e non idoneo a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire del ricorrente (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359 ss.) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.)

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

La disciplina dell'energia e della sua produzione ripartizione è annoverata tra le materie di competenza ripartita, anche per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato.

Le dette competenze sono state accresciute dal decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in particolare, l'art. 1, commi 4, 5 e 6).

L'art. 1, comma 7, lettera o), della stessa legge 23 agosto 2004, n. 239, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative dello Stato, stabilisce che la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico debba avvenire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (sent. Corte Cost. del 23 marzo 2006, dep. il 31 marzo 2006, n. 133).

Art. 6 (Teleriscaldamento)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.

1. Attività di teleriscaldamento: caratteristiche - L'attività di teleriscaldamento, consistendo nell'impiego di un combustibile (quale ad esempio il gas metano) in una centrale, ai fini della produzione e della distribuzione all'utenza del calore prodotto, rientra fra le **attività industriali**, come definite all'art. 2195, n. 1, del codice civile. L'impresa industriale di teleriscaldamento si caratterizza per <<la creazione di nuovi prodotti e la predisposizione di servizi>> e rappresenta pertanto <<un'attività che non può che qualificarsi industriale, esplicantesi nella trasformazione della materia prima (il metano), attraverso la combustione, in un "quid novi", costituito dall'energia calorica destinata a riscaldare e che poi l'impianto di teleriscaldamento convoglia presso le varie utenze>>. V. Tribunale di Brescia, 17 dicembre 1992, n. 2941.; (confermata in) Corte d'Appello di Brescia, 17 ottobre 1994, n. 633, in GI. 1995, I, 2, 542, in FIN L, 1995, p. 763, con nota di M. Lovisetti; (confermata in) Corte di Cassazione, Sez. I, 30 maggio 1997, n. 4839. **In senso conforme** Cassazione, Sez. I, 26 luglio 1995, n. 8185, in Riv. Giur. Trib. 1996, 123, in GC, 1995, I, 2930, in FIN L, 1995, p. 637, con nota di M. Lovisetti; **in senso conforme** Tribunale di Torino, 3 dicembre 1994, in GI, 1995, I, 2, 542.

L'azienda (nella specie Azienda Consorziale Acqua e Gas di Reggio Emilia) che usi direttamente il gas metano come combustibile per la somministrazione di calore agli utenti col sistema del teleriscaldamento, pone in essere una vera e propria attività industriale, che non può essere assimilata a quella di natura commerciale di mera fornitura del gas metano agli utenti, atteso che nel primo caso l'azienda non si limita alla distribuzione del gas, ma svolge, a proprio rischio e attraverso una organizzazione di mezzi che sono differenti da quelli adoperati per il mero allacciamento del gas, un'attività di trasformazione di una fonte di energia (il gas metano) direttamente in energia termica. (Cass. civile, sez. I, 26 luglio 1995, n. 8185, Giust. civ. Mass. 1995,1433, Giust. civ. 1995,I, 2930, Finanza locale, 1995, p. 637, con nota di M. Lovisetti).

L'esercizio di una centrale termica di teleriscaldamento costituisce **attività insalubre di I classe**, ai sensi dell'art. 216 T.U. leggi sanitarie e non è un'attività che presenta rischi di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, numeri 1-2, D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175. (TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 11 giugno 1991, n. 218, in FA, 1992, 1148).

2. Autorizzazione all'esercizio di una centrale di teleriscaldamento - I servizi di igiene ambientale della USL sono organi tecnici imparziali; non sussiste, pertanto, eccesso di potere allorchè l'esercizio di una centrale di teleriscaldamento della locale azienda municipalizzata sia autorizzato dal Sindaco, basandosi sugli accertamenti tecnici condotti dai predetti servizi (TAR Emilia Romagna, Sez. Parma, 11 giugno 1991, n. 218, in FA, 1992, 1148).

3. Imposta sull'uso del gas metano nel teleriscaldamento - L'esenzione dall'imposta di consumo, di cui all'art. 10, del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modifiche in legge 7 aprile 1977, n. 102, del gas metano utilizzato per le loro attività dalle imprese industriali ed artigiane, si applica anche all'uso del gas metano nel settore del teleriscaldamento, senza che di tale norma possa darsi una diversa interpretazione con l'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche in legge 29 ottobre 1993 n. 427 - che ha assoggettato ad imposta di consumo anche l'uso del gas metano nel teleriscaldamento - non potendosi ritenere, questa, norma di interpretazione autentica. (Cassazione civile sez. I, 26 luglio 1995, n. 8185, in Giust. civ. Mass. 1995, 1433, in Giust. civ. 1995, I, 2930, in FIN L, 1995, p. 637, con nota di M. Loviseti).

Art. 7 (Norme per le imprese elettriche minori)

1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.

3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.

4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.

1. Imprese elettriche minori. Indennizzi - Anche per gli indennizzi alle imprese elettriche minori, liquidati con le modalità di cui alla legge 1 luglio 1966 n. 509, gli interessi hanno natura compensativa e sono dovuti, in base all'art. 6 della legge n. 1643 del 1962, fino all'effettivo soddisfo degli indennizzi. (Tribunale Roma 9 luglio 1977, in RGEE, 1978, 762).

2. Integrazioni tariffarie - Dal combinato disposto dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che stabilisce che le integrazioni tariffarie in favore delle imprese elettriche devono essere calcolate su tutta l'energia prodotta ed il successivo art. 23, che ha espressamente abrogato l'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che prevedeva in limite riferito a quindici milioni di chilowattora annui, è stato ritenuto illegittimo l'atto deliberativo della cassa conguaglio per il settore elettrico facente riferimento alla permanenza del limite tariffario ed alla rideterminazione dell'aliquota relativa senza che questa fosse stata disposta dal comitato interministeriale prezzi (T.A.R. Campania, sez. III, Napoli, 27 luglio 1993, n. 225, in I TAR, 1993, I, 3725).

La fissazione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori, avviene mediante un sistema di acconti e saldi annuali, sicché, quando l'autorità determina le aliquote a distanza di tempo, non può, a pena di violare affidamenti ingeneratisi nel corso dei giudizi già svoltisi su provvedimenti annullati, rimodulare i criteri

istruttori non contestati in precedenza e già conosciuti dalle imprese, in quanto tale condotta si tradurrebbe in un'irragionevole ridefinizione della disciplina tariffaria che deve sempre essere connotata dall'esistenza di criteri certi e predeterminati (Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2004, n.399).

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. 14 novembre 1995 n. 481, comma 1, l'autorità per l'energia elettrica ed il gas è competente a definire le somme da corrispondere a conguaglio alle imprese minori, a titolo di integrazione tariffaria, a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità stessa, anche con riguardo alle integrazioni relative a periodi pregressi. È illegittima la delibera dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas che determina la misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere all'impresa non trasferita all'ENEL con riferimento al solo ripiano delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia a costi svantaggiati, senza tener conto della componente dell'utile di impresa (TAR Lombardia, sez.II, Milano, 5 febbraio 2000, n.588).

3. Soppressione del CIP - In virtù del comma 2, lett. b, n. 4, dell'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, le funzioni del Comitato Interministeriale dei Prezzi, oggi soppresso, sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Pronunce precedenti alla soppressione del CIP - I provvedimenti del CIP hanno natura amministrativa, dal punto di vista formale e sostanziale e pertanto la loro interpretazione, come atti amministrativi generali, è soggetta alle norme di ermeneutica relative ai contratti, ed è di competenza del giudice del merito, salvo il controllo in sede di legittimità. In particolare, la S.C., nel cassare l'impugnata decisione sotto il profilo del vizio di motivazione, aveva sostanzialmente affermato che le **tariffe agevolate di energia elettrica per gli usi di azienda agricola** - di cui al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 - dovevano intendersi limitate alle aziende consistenti in un fondo la cui coltivazione fosse attuata con l'ausilio della fornitura di energia elettrica per forza motrice, e cioè per l'irrigazione, la conservazione o la trasformazione dei prodotti, o, anche, per gli usi elettrodomestici del colono: detta agevolazione non poteva perciò ritenersi spettante ad una cooperativa agricola, costituita da uno o più stabilimenti industriali destinati alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole diverse, ovvero da organizzazioni commerciali per la vendita dei prodotti. (Cassazione civile, sez. I, 3 luglio 1979 n. 3736, in RGEE, 1980, 48).

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per usi agricoli - di cui alla tariffa n. 5. lett. C), del capo quinto, lett. A), del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) del 29 agosto 1961 n. 941 - è del tutto irrilevante l'accertamento della **qualifica di "impresa agricola"** da attribuirsi all'utente della fornitura elettrica, in quanto l'unico accertamento richiesto da una lettura coordinata delle disposizioni del provvedimento suddetto è quello rivolto a stabilire se l'installazione elettrica per la quale si invochi la tariffa agevolata sia "di fatto" limitata agli **"usi di azienda agricola"**, intesa come azienda di modeste proporzioni, con esigenze di energia elettrica correlate alla coltivazione del fondo, alla vita della fattoria ed, eventualmente, alle esigenze sussidiarie dell'irrigazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti di un fondo determinato. (Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 1979 n. 6383, in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 12, in RGEE, 1980, 136) (s.m.).

In materia di prezzi e di casse di conguaglio, per la ripartizione del gettito derivante dal **sovrapprezzo termico** per la compensazione dei maggiori costi dei combustibili impiegati nelle produzioni c.d. energivore, ai sensi dell'art. 1 d.l. 15 settembre 1947 n. 896, i compiti istituzionali del comitato interministeriale prezzi sono limitati alla finalità di perequazione dei prezzi del settore elettrico, non disgiunta dalla finalità collaterale di una razionalizzazione dei consumi energetici. (T.A.R. Lazio, Sez. III, 11 marzo 1993, n. 308, in TAR, 1993, I, 1210).

5. Riferimenti legislativi: (I) La legge del 6 dicembre 1962, n. 1643, ha per oggetto: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento a esso delle imprese esercenti le industrie elettriche" (GU del 12 dicembre 1962, n. 316).

Art. 8 (Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale,

artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti; c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento; f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento; h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.

2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. Delibere condominiali per la trasformazione degli impianti centralizzati - Secondo il combinato disposto dell'art. 8, lett. g) e dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli interventi in parti comuni degli edifici e consistenti nella trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas metano, sono valide **le delibere assembleari prese a maggioranza delle quote millesimali** ed ispirate ad una finalità di risparmio energetico e di riduzione del tasso d'inquinamento, in sintonia ed in conformità con la "ratio" della legge n. 10/1991. Tali delibere non sono inficcate da nullità qualora la decisione dell'assemblea sia stata assunta pur in mancanza di dati tecnici da cui emerga la convenienza della trasformazione sotto il profilo del risparmio economico, in quanto trattasi di questione attinente al merito della gestione condominiale (Tribunale di Terni, 18 luglio 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 754).

Le disposizioni di cui all'art. 8 lett. g) e all'art. 26 legge n. 10 del 1991, che prevedono che, per gli interventi in parti comuni degli edifici e consistenti nella trasformazione di impianti di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, siano valide le delibere assembleari prese a maggioranza delle quote millesimali, sono da ritenersi applicabili anche nel corso del processo iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa (Tribunale di Milano, 16 dicembre 1991, in Archivio delle locazioni, 1992, 364).

La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera (DE TILLA M., (82), pagg. 619-620).

2. Efficienza energetica - I distributori di energia elettrica e gas con più di 100.000 utenti devono effettuare interventi di risparmio energetico presso utenti finali, Enti Pubblici, Aziende. I **distributori di energia elettrica e di gas naturale** devono raggiungere annualmente determinati obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria, per il quinquennio 2005/2009, a partire dal 1 gennaio 2005. Per adempiere a questi obblighi e ottenere il risparmio energetico prefissato i distributori possono: **attuare progetti** a favore dei consumatori finali che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo. I progetti possono essere realizzati direttamente, oppure tramite società controllate, o ancora attraverso società operanti nei settori dei servizi energetici (le cosiddette **ESCO-energy services companies**). Inoltre, i distributori possono acquistare da terzi **"titoli di efficienza energetica"** o "certificati bianchi" attestanti il

conseguimento di risparmi energetici.

I titoli di efficienza energetica o certificati bianchi sono emessi dal Gestore del mercato elettrico a favore dei soggetti (distributori, società da essi controllate e di società operanti nel settore dei servizi energetici) che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati. L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità che certifica i risparmi conseguiti. L'Autorità infatti verifica e controlla che i progetti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti e delle regole attuative definite dall'Autorità stessa

Il Distributore che non raggiunge il suo obiettivo annuo è soggetto a una **sanzione** proporzionale e comunque superiore all'entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze. L'Autorità AEEG ha il compito di verificare il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico controllando che ogni distributore detenga un numero di titoli di efficienza energetica equivalente a quello previsto dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004.

3. Giurisprudenza costituzionale - Le norme degli artt. 8, 10 e 13 devono essere interpretate nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle province autonome di Trento e Bolzano. La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 10 e 13, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in quanto restano assorbite nella pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n.10 (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100). La Corte, nella pronuncia segnalata, dichiara illegittimo l'art.9, legge n. 10/91, nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni e la potestà di emanare norme sul procedimento di **ripartizione dei fondi e sullo stanziamento dei medesimi** in quanto trattasi di competenze loro esclusive, per le quali valgono le norme dello statuto regionale

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'art.8 (oltre che all'art. 2, comma 1, art. 4, commi 1, 3 e 5, all'art. 5, commi 1-2, 4 e 5, art. 9-10, 13, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione, non idoneo a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire della ricorrente (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

4. Riferimenti normativi nazionali - (I) Decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1991, Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, (GU 23 febbraio 1991, n. 46).

(II) Al decreto del Ministro dell'industria, del 15 febbraio 1991, si collega la deliberazione del CIPE 8 ottobre 1991, che provvede alla ripartizione dei fondi alle regioni e alle province autonome, per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991.

(III) Decreto del 20 luglio 2004

(IV) "Revisione delle modalità di applicazione degli aggiornamenti delle schede tecniche e delle modalità di rendicontazione dei progetti standardizzati per il risparmio energetico" pubblicato in data 2 febbraio 2007.

5. Riferimenti normativi regionali - (I) La **Regione Lombardia** ha dato attuazione agli artt. 8-11 e 13 della legge n. 10/1991 con legge regionale 16 dicembre 1996, n. 36, Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici, (in Burl, Suppl. Ord. n. 51, 19 dicembre 1996). Gli obiettivi della legge n. 10/1991 vengono realizzati attraverso la concessione, a cura della Giunta regionale, di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati. L'art.4 della legge regionale citata prevede altresì, in attuazione delle politiche energetiche, avviate con i programmi di interventi dell'Unione europea, l'istituzione di agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate "Punti energia".

(II) Con riferimento alla **Regione Friuli Venezia Giulia** i contributi per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, ai sensi dell'art. 8 legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del piano regolatore regionale del Friuli Venezia Giulia 15 marzo 1991 n. 096/Pres., sono cumulabili con altre eventuali provvidenza regionali (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 maggio 1996, n. 502, in FA, 1996, 3433).

6. Riferimenti normativi della AEEG - Disposizioni in materia di organizzazione e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici Delibera AEEG n. 4/06.

Delibera n. 13/07 del 24 gennaio 2007, GU n. 36 del 13 febbraio 07, Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico per l'erogazione dei contributi derivanti dal conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico nell'anno 2005 ai sensi della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04 e modifiche alla deliberazione 11 gennaio 2006, n. 4/06

Delibera n. 98/06 del 25 maggio 2006 GU n. 149 del 29 giugno 2006, Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica

Art. 9 (Competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.

4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.

5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.

6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio energetico,

attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.

8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.

1. Giurisprudenza costituzionale - Sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente all'art. 9 della legge n. 10 del 1991. Le ricorrenti denunciano la violazione, da parte dello Stato, della competenza che lo statuto regionale riserva loro nell'ambito della potestà di emanare norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. La Corte dichiara incostituzionale l'art. 9 nella parte in cui detta, per le Province autonome, rigorosi e dettagliati criteri sulle **modalità di concessione dei contributi e di riparto dei finanziamenti**, in quanto detta norma si pone in contrasto, da un lato, con le prerogative riconosciute dallo statuto regionale; dall'altro lato, con l'art. 16, comma 2°, della legge n. 10 del 1991, (norma che fa salve le competenze delle province autonome in materia di contenimento di consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili). La Corte ha ritenuto corretto giudicare in tal senso anche considerando da un lato che l'art. 9 riproduce le disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308, capo II, (denominato "contributi ed incentivi"), dall'altro lato che la stessa legge 308/82 è stata dichiarata inapplicabile alle province autonome di Trento e Bolzano dalla legge 21 aprile 1983, n. 127 (articolo unico) (Corte Cost., 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Va dichiarato estinto a causa di formale rinuncia, ritualmente accettata, il processo, promosso con ricorso 7 luglio 1982, n.7, della Provincia autonoma di Bolzano, per l'impugnazione della legge statale 29 maggio 1982 n. 308, recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici", sostenendo che la legge nel suo complesso e, in particolare, gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 comma 1 e 12 commi 1 e 2, ledevano l'ambito di competenza, legislativa e amministrativa di essa ricorrente, nonché il sistema di finanziamento delle relative attività, per cui ne chiedeva declaratoria d'illegittimità costituzionale. Con atto notificato il 31 ottobre 1984, la Provincia stessa ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso, previa delibera 25 settembre 1984 n. 9 del Consiglio provinciale di Bolzano, in quanto la successiva legge statale 21 aprile 1983 n. 127 avrebbe pienamente salvaguardato le competenze della ricorrente; e, con atto 12 gennaio 1985, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di accettare, in nome e per conto del suo rappresentato, la predetta rinuncia ad ogni effetto di legge. (Corte Cost. 20 marzo 1985 n. 84, in G COST, 1985, I,569).

L'art. 9 è incostituzionale nella parte in cui delega alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni e la potestà di emanare norme sul procedimento di ripartizione dei fondi e sullo stanziamento dei medesimi in quanto trattasi di competenze esclusive per le quali valgono le norme dello statuto regionale (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI., 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

E' illegittimo il decreto del ministro dell'industria, commercio e artigianato del 15 febbraio 1991 (pubblicato nella GU n. 46 del 23 febbraio 1991), nella parte in cui detta direttive alle province autonome di Trento e Bolzano per **uniformare i criteri di valutazione delle domande di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale** di cui all'art. 9 (Corte Cost. 3 giugno 1992, n. 244, in CS, 1992, II, 822; in G COST, 1992, 1874; in REG, 1993, 475).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 nel suo complesso (ed in particolare con riguardo agli artt. 2-5, 8-10, 13, 17-18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. La Corte, richiamando le proprie pronunce anteriori (sentenze nn. 998/1988, 111/1988, 459/1989, 517/1989, 85/1990), ha giudicato inammissibile il ricorso della regione Valle D'Aosta in quanto carente di adeguata motivazione, non idonea a configurare in termini precisi il *petitum* ed ad individuare l'interesse ad agire del ricorrente (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G

COST, 1990), (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte Costituzionale, giudicando sulla questione sollevata dalla Valle D'Aosta, osserva, in relazione all'art. 116 Cost., che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

2. Riferimenti normativi - (I) In attuazione dell'art. 9, comma 2, è stato emanato il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 15 febbraio 1991 (GU n. 46 del 23 febbraio 1991). **(II)** Al decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1991, si collega la deliberazione del CIPE 8 ottobre 1991, che provvede alla ripartizione dei fondi alle regioni e alle province autonome, per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991.

Art. 10 (Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.

2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

1. Consumi energetici nella produzione industriale - In sede di accertamento induttivo ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 del 1989, i consumi da prendere a base ai fini del calcolo presuntivo dei ricavi sono quelli energetici inerenti alla produzione industriale, e non già quelli relativi al riscaldamento, in quanto ininfluenti a tale scopo e del resto ampiamente variabili anche in relazione alle diverse condizioni climatiche nelle varie zone del territorio dello Stato. (Comm. imp. distr.le, Sez. IV, Asti, 11 dicembre 1993, n. 798, Bollettino trib. 1994, 1294) (s.m.)

2. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nella regione Emilia-Romagna - Le statuizioni contenute nell'art. 8 comma 4, n. 1, 2 e 3 del regolamento della regione Emilia Romagna 31 maggio 1984 n. 27, attuativo dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308 - che impongono al beneficiario del contributo incentivante la riduzione dei consumi energetici l'obbligo di mantenimento delle caratteristiche iniziali dell'impianto e di modificazione della destinazione del contributo, attribuendo alla regione una corrispondente potestà di verifica successiva circa la regolare manutenzione dell'opera e correlando al mancato rispetto delle condizioni suddette la possibilità della revoca stessa del contributo - non comporta la presenza, per il contributo stesso, di un implicito vincolo di destinazione specifico, qual è quello dell'obbligo di conseguire nel tempo il risparmio energetico progettato; pertanto, dalle anzidette norme regolamentari regionali discende la sussistenza di un potere di revoca del concesso benefico, connesso con l'eventuale accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste nel regolamento medesimo, ma tale revoca è testualmente e logicamente collegata alla sola ipotesi normale, presa concretamente in considerazione dalle norme regionali, della continuità o immutazione del lato soggettivo del rapporto e cioè quella in cui il realizzatore dell'impianto ammesso a contributo coincida, anche nel successivo periodo di funzionamento dello stesso, con l'utilizzatore dell'impianto medesimo, con esclusione, quindi, dell'ipotesi del diniego di liquidazione e pagamento di un contributo già concesso, motivato dall'intervenuto spossessamento del bene in capo al richiedente. V. T.A.R. Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, 5 ottobre 1991 n. 499, in i T.A.R., 1991, I, 4354.

3. Giurisprudenza costituzionale - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 (e di quelle concernenti gli artt. 8 e 13, comma 1), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in quanto resta assorbita nella pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Le norme degli artt. 8, 10 e 13 devono essere interpretate nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760; in RGEE,

1992, 420; in Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Per la pronuncia di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'art. 10 per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Costituzione (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI. 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

4. Riferimenti normativi - (I) Il decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1991, Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, (GU 23 febbraio 1991, n. 46).

(II) Al decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1991, si collega la deliberazione del CIPE 8 ottobre 1991, che provvede alla ripartizione dei fondi alle regioni e alle province autonome, per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991.

Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate)

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purchè lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ci= deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo. 6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione,

il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonchè il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. Ripartizione di spese - In applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 13, del D.L. 21 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 novembre 1994, n. 644, <<le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, sono ripartite tra le regioni da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993>>, (GU n. 295 del 17 dicembre 1993).

Sulla **legittimità di un rimborso parziale dei costi** dei certificati verdi acquistati da altri produttori di energie da fonti rinnovabili, vedere sentenza del Consiglio di Stato del 6 luglio 2006 n. 4290.

2. Riferimenti normativi statali - (I) D.M. 7 maggio 1992, Nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, GU, 22 giugno 1992, n. 145.

(II) Circolare 7 maggio 1992, n. 220 F (Art. 11 della Legge n. 10/1991. Concessione di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate).

(III) Delibera della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, 1 dicembre 1994 (criteri direttivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10).

3. Riferimenti normativi regionali - (I) Friuli Venezia Giulia Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici, L.reg. 16 novembre 2001, n. 24, in BUR 28 novembre 2001, n. 19.

(II) Marche Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso, L. reg. 24 luglio 2002, n. 10, in BUR 1 agosto 2002, n. 87.

(III) Valle D'Aosta, Deliberazione della giunta regionale 18 febbraio 2002, n. 467, in BUR 12 marzo 2002, n. 12.

Art. 12 (Progetti dimostrativi)

1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonchè iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.

1. Riferimenti normativi: (I) D.M. 7 maggio 1992 (Nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di

energia); **(II)** Circolare 7 maggio 1992, n. 221 F (Art. 12 della Legge n. 10/1991. Concessione di contributi in conto capitale per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/ o organizzativi).

Art. 13 (Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.

1. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'**art.13** (oltre che agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 17, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST., 1990, 359) (ANGIOLINI, **(15)** 359 ss.).

Per la dichiarazione di infondatezza sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 e degli artt. 8 e 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale e all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, in quanto restano assorbite nella pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, v. Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100. Pertanto le norme degli artt. 8, 10 e 13 devono essere interpretate nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle province autonome di Trento e Bolzano.

E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 13, comma 2**, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui prevede che la Provincia in questione promuova, con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori, accordi tesi all'individuazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo. La Corte, ravvisa che la materia dell'agricoltura è riservata alla competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma, materia prevista nel proprio statuto, e che tale competenza è anche fatta salva espressamente dall'art. 16, comma 2, della legge 10/91 (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760; in RGEE, 1992, 420; in Riv. amm. R.I. 1992, 100).

2. Riferimenti normativi - **(I)** Il decreto del Ministro dell'industria 15 febbraio 1991, Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, (GU 23 febbraio 1991, n. 46).

(II) Al decreto del Ministro dell'Industria, del 15 febbraio 1991, si collega la deliberazione del CIPE 8 ottobre 1991, che provvede alla ripartizione dei fondi alle regioni e alle province autonome, per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991.

Art. 14 (Derivazioni di acqua. Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti)

1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonchè alle predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative: a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della

presente legge; b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.

2. L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3.

3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.

4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

1. Giurisdizione per le controversie relative alle opere di derivazione d'acqua per impianti di energia elettrica

- Rientra nella competenza dei Tribunali Regionali delle Acque la cognizione di tutte le controversie che incidono, direttamente o indirettamente sugli **interessi pubblici connessi al regime delle acque**, restando affidate alla competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati, le quali, ancorché abbiano per presupposto l'utilizzazione dell'acqua pubblica, non incidono sugli interessi della pubblica amministrazione. Con riguardo, in particolare, alle derivazioni di acque pubbliche per impianti di energia elettrica, la speciale competenza dei tribunali delle acque si arresta, normalmente, nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice perché immessa nelle condotte forzate, nelle vasche, nei bacini di carico e nei canali che formano le cascate sulle ruote e turbine idrauliche. Spetta, pertanto, al giudice ordinario (non specializzato) la cognizione della controversia in cui il ricorrente lamenta che la riattivazione di un impianto idroelettrico in disuso abbia sovvertito la situazione possessoria della condotta forzata di carico delle acque (destinata dal ricorrente medesimo allo scarico delle acque di un proprio fabbricato), trattandosi di controversia possessoria tra privati, nella quale non sono coinvolti interessi della P.A., senza che assuma rilievo, al fine dell'indicata tutela, l'eventuale appartenenza del bene conteso al demanio pubblico. V. Cassazione civile sez. un., 15 aprile 1994, n. 3520, in Giust. civ. Mass. 1994, 495 (s.m.).

Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concessionari di derivazioni di acque pubbliche quando l'oggetto della controversia non concerne una diversa regolamentazione delle utenze, ma solo una richiesta di risarcimento danni per abusiva perforazione di pozzi, con conseguente estrazione di acqua in misura superiore al consentito. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 22 ottobre 1993, n. 105, in CS, 1993,II,1798.

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Tribunali regionali delle acque pubbliche in primo grado e tribunale superiore in grado d'appello) i ricorsi aventi ad oggetto la contestazione dei criteri adottati nella perimetrazione di un determinato bacino imbrifero montano. È devoluta alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice amministrativo, la cognizione della controversia in cui si discute della legittimità o meno del provvedimento con il quale il predetto ministro dei lavori pubblici abbia determinato di frazionare in due bacini il territorio di un unico corso d'acqua (cosiddetta doppia perimetrazione) con conseguente diversa distribuzione dei sovraccanoni corrisposti dai concessionari in base alla normativa predetta. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 16 marzo 1985 n. 13, in RGEE, 1987, 504.

2. Concessioni di derivazione d'acqua - Ai fini della scelta tra due domande volte ad ottenere una concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, non è di per sé rilevante **la natura di ente pubblico** rivestita da uno dei due richiedenti, quanto l'esistenza di un obiettivo e concreto interesse pubblico prevalente che la derivazione richiesta sia destinata a soddisfare; detto interesse va, pertanto, identificato con quello direttamente soddisfatto dall'utenza, non assumendo rilievo le finalità indirette che dell'utilizzazione dell'energia potrebbero conseguirsi (V. Trib. sup. acque pubbliche, 3 aprile 1996, n. 35, in CS, 1996, II, 743).

In relazione ad una convenzione stipulata sotto il vigore della legge 10 agosto 1884, n. 2644 e con la quale una società idroelettrica aveva fatto **domanda di derivare acqua pubblica per produzione di energia elettrica**, deve ritenersi che nei confronti dell'Enel (subentrato, per effetto della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nella

titolarità della concessione) l'obbligo di fornitura oggetto della convenzione abbia scadenza in concomitanza con l'originaria pattuita data di scadenza della concessione. Si deve, infatti, escludere che tale obbligo possa intendersi protratto, oltre la detta data, sulla base della circostanza che l'art. 4 n. 9 della citata legge n. 1643 del 1962 abbia disposto, tra l'altro, che le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Enel non hanno (come quelle accordategli dopo la sua costituzione) scadenza. V. Corte appello Milano, 23 aprile 1985, in RGEE, 1986, 428.

In tema di procedimento diretto ad assentire la concessione di derivazione idrica, le esigenze connesse alla più **razionale utilizzazione del corso d'acqua** interessato dalla relativa domanda, a promozione delle quali l'art. 12, comma 3 del r.d. 1775 del 1933, prevede la modificabilità dell'originario progetto e lo svolgimento di una breve istruttoria limitata alle varianti introdotte, si estendono fino a ricomprendere anche quella volta a contemperare con l'interesse alla utilizzazione del corso d'acqua quale fonte di energia gli interessi alla sua conservazione quale fonte di approvvigionamento idrico ed alla sua tutela quale bene di bellezza naturale e di valore paesaggistico, senza che, al fine dei relativi apprezzamenti, si imponga un rinnovato e completo iter istruttorio. V. Cassazione civile sez. un., 26 luglio 1993, n. 8348, in Giust. civ. Mass. 1993, 1236.

L'art. 72 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 presuppone **una pluralità di utenze** del medesimo canale di bonifica; pertanto, i consorzi di bonifica non possono essere autorizzati ad assumere funzioni di consorzi di utilizzazione idrica se non vi sia una pluralità di concessionari, con corrispondenti derivazioni, ma l'acqua pubblica sia messa a disposizione dell'ente pubblico, che a sua volta, provvede a distribuire l'acqua ai vari consorziati. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 21 maggio 1981 n. 13, in CS, 1981, II, 584 (s.m.).

In presenza di due derivazioni dal medesimo corso di acqua, il provvedimento che ripartisca in parti eguali tra i due concessionari l'onere della spesa relativa alla eliminazione di accumuli di materiale è illegittimo, se non sia preceduto da un'istruttoria intesa ad accertare se ed in che misura il fenomeno sia da imputare all'una o all'altra derivazione. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 13 gennaio 1978 n. 2, in Rass. avv. Stato 1978, 758.

3. Corsi di derivazione d'acqua e delimitazione dei bacini imbriferi - In tema di perimetrazione di Bacini Imbriferi Montani, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il Ministro dei lavori pubblici, mentre è obbligato ad attenersi a criteri di mera **discrezionalità "tecnica"** nella delimitazione del comprensorio di ciascun bacino e, conseguentemente, nella individuazione dei concessionari di grandi derivazioni per forza motrice tenuti al pagamento del sovraccanone istituito con la legge medesima, nonché dei comuni beneficiari di tale contribuzione in base all'inclusione nell'ambito di quel bacino, dispone invece di un potere di scelta, riconosciuto per fini di buona amministrazione ed implicante, quindi, esercizio di **discrezionalità "amministrativa"**, nella determinazione del numero dei bacini (uno o più) da istituire, tenuto conto della situazione orografica della zona, in relazione ad un medesimo corso d'acqua. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 16 marzo 1985 n. 13, in RGEE, 1987, 504.

4. Concessione di derivazione d'acqua. Costi di gestione - L'eventuale nullità della concessione avente ad oggetto una fornitura idrica non esime il concessionario dall'**obbligo del pagamento** del canone per la fornitura stessa, atteso che l'eventuale illegittimità della captazione (per difetto di concessione) può rilevare solo sotto il profilo amministrativo, ma non ha riflessi sul rapporto posto in essere dalle parti (Trib. sup. acque pubbliche, 4 marzo 1996, n. 25, in Con. Stato, 1996, II, 499).

Il piano finanziario da presentare a corredo della domanda e del progetto volti ad ottenere l'ammissione ad istruttoria per il rilascio di una concessione di acqua, che a norma dell'art. 9 r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 (regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni delle acque pubbliche) deve indicare i costi di gestione dell'acquedotto e la sua economici, costituisce sempre un documento essenziale della domanda stessa, a prescindere se vi sia stata o meno una richiesta di sovvenzione governativa per l'esecuzione delle opere idrauliche necessarie. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 27 giugno 1994, n. 41 in CS, 1994, II, 1016 (s.m.).

Alle **concessioni perpetue** di derivazioni d'acqua per uso idroelettrico sotto la vigenza del D.P.R. n. 643 del 1972 non poteva applicarsi l'aliquota dello 0,50% prevista per le serie di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 634 del 1972 e 5 della tariffa allegata. Tuttavia il problema è stato risolto in sede di redazione del t.u. n. 131 del 1986 sull'imposta di registro che prevede espressamente nella parte prima della tariffa (art. 5, n. 2) l'aliquota del 2% dell'imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali; tale aliquota è applicabile alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del t.u. ai sensi dell'art. 79 dello stesso t.u. V. Cassazione civile sez. I, 26 luglio 1994, n. 6952, in Riv. notar. 1995, 657.

Nella disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, sono soggetti a tassa, anche se non indicati espressamente nell'annessa tariffa, gli atti di rinnovo che, implicando una rivalutazione della compatibilità dell'attività consentita al privato con le ragioni di interesse pubblico, si

concretano nella emanazione di un sostanzialmente nuovo provvedimento racchiuso in un autonomo documento. Pertanto, la voce n. 106 della **tariffa**, nell'indicare gli atti di concessione di derivazioni di acque pubbliche, contempla anche gli atti di rinnovazione di tali concessioni, i quali, ai sensi degli art. 28 e 30 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, si concretano nell'emanazione di nuovi provvedimenti, documentalmente distinti ed autonomi, comportando il previo accertamento della persistenza dei fini della derivazione e la mancanza di superiori ragioni di pubblico interesse con le modificazioni, anche restrittive, che le variate condizioni dei luoghi e del corso dell'acqua rendessero necessarie. V. Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 1985 n. 2089, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 3 Rass. trib. 1985, II,476.

Il decreto ministeriale di perimetrazione dei bacini imbriferi montani, emesso, ai sensi dell'art. 1 legge 27 dicembre 1953, n. 959, dal Ministro per i lavori pubblici, ha natura dichiarativa di accertamento tecnico in funzione della **individuazione dei soggetti obbligati al pagamento del sovraccanone** disciplinato da tale legge (cessionari di grandi derivazioni di acqua pubblica per la produzione di forza motrice le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito di un bacino imbrifero montano) **e dei comuni beneficiari** del sovraccanone medesimo. L'obbligo di pagamento deriva direttamente dalla suindicata legge e con le decorrenze in essa precisate, nel mentre l'emanazione del decreto di perimetrazione del bacino costituisce semplice condizione di esigibilità del detto credito. Pertanto, nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9, dell'art. 1, della anzidetta legge n. 959, del 1953, l'obbligo del pagamento del detto sovraccanone sorge, fin dalla entrata in vigore della legge medesima, -cioè dalla data 15 gennaio 1954-, e, poiché non sussiste un termine perentorio per l'emanazione del decreto di perimetrazione di un bacino imbrifero montano, legittimamente, nel caso di annullamento di un decreto di perimetrazione e di emanazione di un nuovo decreto, il sovraccanone viene fatto decorrere - nella anzidetta ipotesi - dalla detta data 15 gennaio 1954. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 31 ottobre 1979 n. 28, in RGEE, 1980, 857.

L'obbligo di pagamento del sovraccanone, previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua pubblica per la produzione di forza motrice, le cui opere siano situate nell'ambito del perimetro di un bacino imbrifero montano, sorge all'entrata in vigore della legge predetta (cioè dal 15 gennaio 1954), e non dalla data del decreto ministeriale che ha proceduto alla delimitazione del bacino; ciò anche nel caso che un primo decreto - emesso nel termine (non perentorio) previsto dall'art. 1 comma 1 legge cit. - sia stato annullato e sia stato, pertanto, sostituito con altro decreto di perimetrazione, legittimo, emesso dopo la scadenza del termine predetto. V. Tribunale sup.re acque 14 novembre 1979 n. 30, in CS, 1979, II,1177.

Le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa del corso d'acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono un'unica utenza e sono rappresentate dal consorzio, se esiste o dalla comunione degli utenti, ai sensi degli art. 58 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 e 3 r.d. 18 giugno 1936 n. 1335; pertanto l'utente che abbia presentato domanda di riconoscimento di antica utenza di derivazione ad uso agricolo con unica presa dal corso di acqua pubblica, non può pretendere che il canone sia suddiviso fra i vari utenti di fatto, in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento del canone stesso. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 30 novembre 1987 n. 87, in CS, 1987, II,1738.

5. Concessione delle opere di derivazione d'acqua. Competenze - A norma del combinato disposto degli art. 90 e 91 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (recante attuazione della delega di cui all'art. 1, legge. 22 luglio 1975, n. 382, per il trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni), appartiene alla **competenza statale l'iniziativa del procedimento istruttorio e decisione sulle domande di concessione di grandi derivazioni d'acqua** - quali devono considerarsi, ai sensi dell'art. 10 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, quelle eccedenti la portata di 100 litri al secondo - salvo l'obbligo dello Stato medesimo, ove intenda esercitare dette attribuzioni di sentire le regioni interessate e di indicare, se esse prospettino, anche con riguardo al piano regolatore generale degli acquedotti, particolari esigenze dei propri territori, in qual modo - anche diverso da quello eventualmente illustrato dalle regioni intervenute nel detto procedimento - tali esigenze debbono realizzarsi. Ne consegue che le proposte regionali attinenti a procedimento così riservato all'esclusiva competenza statale devono intendersi come meramente sollecitorie dell'esercizio di funzione propria dello Stato e non idonee ad impegnare quest'ultimo alla promozione del procedimento relativo a dette esigenze, che richiedono un diverso e separato procedimento. V. Cassazione civile sez. un., 3 dicembre 1992 n. 12888, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 12.

Nel caso di **scadenza delle concessioni** di grandi derivazioni di acqua pubblica, queste passano di diritto all'ENEL ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 18 marzo 1985 n. 342 e della legge 7 agosto 1982, n. 529; pertanto, è illegittimo il provvedimento che, alla scadenza di una concessione di grande derivazione, ammetta ad istruttoria nuove domande di derivazione, in concorrenza con l'Enel. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 30 marzo 1992 n.

25, in CS, 1992, II,541 (s.m.).

L'ente acquedotti siciliani (E.A.S.) gestisce in prevalenza grandi derivazioni d'acqua, le quali sono annoverate tra le opere pubbliche di interesse nazionale; pertanto, deve escludersi il passaggio alla regione delle attribuzioni dell'ente, sicché è urgente eliminare la confusione legislativa che, attualmente, su taluni aspetti gestionali ne attribuisce la competenza alla regione e su altri allo Stato. (Corte Conti, sez. contr., 13 luglio 1985, n. 1826, in CS, 1985, II, 1838).

Il trasferimento di competenza dallo Stato alle regioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica operato dalla legge 24 gennaio 1977 n. 7, ha determinato la successione di queste ultime in tutti i rapporti e procedimenti venuti in essere nel periodo anteriore, ed ancora in corso al momento della sua entrata in vigore, che risultassero inerenti alla organizzazione delle "nuove" piccole derivazioni. Pertanto, la regione provvede in ordine alle domande di concessione, la cui procedura sia ancora pendente a quella data, quando abbiano ad oggetto "piccole" derivazioni nella nozione introdotta dalle ricordate disposizioni, ancorché, in precedenza, l'utenza richiesta fosse ricompresa tra le "grandi" derivazioni di acqua pubblica. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 28 giugno 1985 n. 40, in RGEE, 1987, 517 (s.m.).

Nel caso di opposizione ad una domanda di piccola derivazione di acqua pubblica, la competenza a provvedere è, in via generale, del ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 15 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775; pertanto, nella provincia di Bolzano, la competenza al rilascio di concessioni di piccole derivazioni, in caso di opposizioni, spetta alla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 2 legge prov. 4 settembre 1976 n. 40. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 24 settembre 1987 n. 71, in CS, 1987, II,1430 (s.m.).

6. Istituzione di un regolatore - La previsione normativa del comma 3, dell'art. 43, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - di approvazione del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, - nella ricorrenza della quale può essere istituito un **regolatore di nomina governativa per il riparto delle disponibilità idriche** di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni, prescindendo dalla cadenza cronologica e dalla eziologia della necessità relativa, include l'ipotesi di notevoli carenze d'acqua ricorrenti in un fiume ogni stagione estiva e legittimi provvedimenti del "regolatore" che comportino l'eventuale, temporanea incidenza sulle portate delle singole derivazioni concorrenti. V. Cassazione civile sez. un., 10 giugno 1992, n. 7140, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6.

7. Piccole derivazione d'acqua - Le concessioni di acqua pubblica per la produzione di energia elettrica della potenza nominale inferiore a 300 kw sono da considerare piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 6 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'art. 1 legge 24 gennaio 1977, n. 7, e sono quindi rinnovabili ai sensi dell'art. 2 legge n. 7 citata v. Tribunale sup.re acque pubbliche, 4 maggio 1988 n. 34, in CS, 1988, II,1266 (s.m.).

La proroga delle utenze di acqua pubblica, prevista dalle legge 24 maggio 1978, n. 228, e 2 febbraio 1968, n. 53, ha per oggetto le piccole derivazioni già assentite e scadute; pertanto, la detta proroga non può essere concessa all'utente di fatto sprovvisto di qualsiasi titolo concessionale. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 8 febbraio 1989 n. 14, in Riv. amm. R.I. 1989, 732, in CS, 1989, II, 249 (s.m.).

Una pluralità di piccole derivazioni concesse a più soggetti, ancorché regolata con unico atto, non può essere considerata unica derivazione, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 58 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, se ciascun utente ha agito come titolare di un proprio autonomo diritto e come tale si è comportato ed ha utilizzato l'acqua. V. Tribunale sup.re acque pubbliche, 17 giugno 1981 n. 22, in CS, 1981, II, 828 (s.m.).

8. Grandi derivazioni d'acqua - Non è manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alla Corte cost.) la questione di costituzionalità degli artt. 12 e 15 legge prov. Bolzano 25 luglio 1970, n. 16, nella parte in cui prevedono che la realizzazione di grandi derivazioni di acqua, anche a scopo idroelettrico, progettate nell'ambito o in vista ovvero in **prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico o su immobili tutelati**, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta provinciale, in riferimento agli artt. 9, 11, 12 dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige. (Consiglio Stato sez. VI, 26 ottobre 1979, in FI, 1980, III,425).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 comma 1 legge prov. Bolzano 25 luglio 1970 n. 16, nel punto in cui dispone che la realizzazione di grandi derivazioni d'acqua che siano progettate nell'ambito o in vista o in prossimità di zone sottoposte a vincolo paesaggistico o su immobili tutelati, devono essere autorizzate dal presidente della Giunta provinciale, in quanto esclude i poteri amministrativi riservati allo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico delle norme dello statuto (art. 9 legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5, modificato dall'art. 10 legge cost. 10 novembre 1971, n. 1); per la

medesima ragione non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 legge prov. Bolzano n. 16 cit. il quale, al comma 2, stabilisce che per le grandi opere pubbliche di interesse nazionale, qualora le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, l'assessore provinciale competente è tenuto ad esaminare soluzioni che contemperino gli interessi con quelle rappresentate dalle amministrazioni stesse. (Consiglio Stato, sez. VI, 21 dicembre 1979 n. 945, in FA, 1979, fasc. 12).

9. Competenze professionali - Ha diritto all'inquadramento nella qualifica di funzionario, ai sensi dell'art. 73, legge reg. Abruzzo 2 agosto 1973 n. 32, il geometra capo dell'ufficio del genio civile cui siano state affidate insieme alla direzione di un reparto del medesimo ufficio, mansioni proprie della qualifica superiore (come il collaudo di opere di derivazioni d'acqua e di linee elettriche, partecipazione nelle vertenze in materia di utilizzazione di acque pubbliche, direzione dei lavori di primo intervento in occasione di calamità etc..) V. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 1985, n. 461, in FA, 1985, fasc. 10 (s.m.).

In base all'interpretazione sistematico-evolutiva della disciplina delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti ed agli effetti previsti dall'art. 10, del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285, che menziona solo i primi fra i professionisti abilitati alla stesura e sottoscrizione di progetti per piccole derivazioni di acqua, la menzione stessa deve ritenersi utilizzata dal legislatore nella sua originaria ed ampia eccezione, comprensiva di entrambe le categorie professionali. V. Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 1993, n. 8348 in Giust. civ. Mass. 1993,1236 (s.m.).

10. Giurisprudenza costituzionale -Concessioni di derivazioni d'acqua e imposizione fiscale - L'art. 53 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, come sostituito dall'art. 1 legge 4 dicembre 1956, n. 1377, e modificato dall'art. 1 comma 3 legge 21 dicembre 1961, n. 1501, il quale stabilisce che il ministero delle finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, può porre a carico di concessionari di grandi derivazioni d'acqua pubblica un **sovraccanone a favore dei comuni** rivieraschi e delle rispettive province, non è incostituzionale per violazione dell'art. 23 cost., poiché non ha previsto l'imposizione di una prestazione patrimoniale senza definire i presupposti ed i limiti, né il citato articolo è in contrasto con l'art. 3 cost., per il pericolo, derivante dalla genericità dei criteri, che situazioni analoghe possano essere assoggettate ad ingiustificata disparità di trattamento, poiché la discrezionalità dell'amministrazione in materia è limitata alla garanzia procedurale dell'audizione dell'organo tecnico consultivo e dai fini e dai limiti stabiliti per il sovraccanone che va stabilito nella misura massima indicata dalla legge tenendo conto dell'apporto che può essere chiesto al titolare della concessione e delle condizioni economiche dei beneficiari (Corte Cost. 31 dicembre 1982 n. 257, in CS, 1982, II, 1506, in G COST, 1982, fasc. 12).

11. Rinvii - Sulla disciplina delle derivazioni di acqua e sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, nonché sui limiti alla programmazione regionale in materia di derivazioni d'acqua v. GRATANI, *Voce "SUOLO"*, in particolare l' art. 16, legge 18 maggio 1989, n. 183, (CUTRERA **(38)**); (SILVESTRI **(108)**); (CAPRIA **(28)**); (BAJNO **(16)**).

12. Riferimenti normativi - Si vedano: **(I)** D.M. 7 maggio 1992, Nuove modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; **(II)** Circolare 7 maggio 1992, n. 222 F, Art. 14 della Legge 10/1991. Concessione di contributi in conto capitale per iniziative volte alla riattivazione, alla costruzione e al potenziamento di impianti idroelettrici; **(III)** Legge 27 giugno 1964, n. 452, ha per oggetto: Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Enel e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n.1643, (GU 3 luglio 1964, n.161); **(IV)** DM 27 novembre 1997, Determinazione del sovraccanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999 (GU 9 gennaio 1998, S.O., n. 6)

Art. 15 (Locazione finanziaria)

1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. *Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1.*

1. Riferimenti normativi: (I) D.M. 3 agosto 1995, recante approvazione della convenzione-tipo per la concessione dei contributi per iniziative oggetto di locazione finanziaria di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (GU n. 263 del 10 novembre 1995).

Art. 16 (Attuazione della legge)

1. *Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.*

2. *Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.*

3. *Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.*

1. Giurisprudenza costituzionale - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento agli artt. 8-9, 12-15 e 16, comma 1, dello statuto speciale. La Corte giudica che le norme dell'art. 17 non incidono sulle materie riservate dallo statuto alla competenza provinciale, ma si limitano a disporre il cumulo delle "provvidenze" stabilite dalla legge 10/91 con altre eventuali, ma sempre poste a carico dello Stato, senza pertanto nulla disporre in ordine ai contributi di spettanza provinciale (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST., 1990, 359) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La disciplina dell'energia e della sua produzione ripartizione è annoverata tra le materie di competenza ripartita, anche per quanto concerne quella ricavabile da fonti rinnovabili, non era riservata esclusivamente allo Stato.

Le regioni non possono sospendere i termini per le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti eolici l'iter fino all'approvazione del PEN regionale, in quanto così operando si pongono in contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale che prevedono un termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento. Vedere in argomento sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006).

Le competenze ripartire sono state accresciute dal decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), sia pure limitatamente alla disciplina dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), prevedono l'intervento delle Regioni nella disciplina della produzione e distribuzione dell'energia mediante atti di normazione primaria e secondaria (v., in particolare, l'art. 1, commi 4, 5 e 6).

Art. 17 (Cumulo di contributi e casi di revoca)

1. *I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.*

2. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito,*

istituti e società finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.

3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA di immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

1. Erogazione contributi: sospensione, revoca, cumulo con altri benefici - L'impossibilità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico connessi all'erogazione di contributi per la ristrutturazione di edificio previsto dalla Legge 9 gennaio 1991 n.10, legittima la Pubblica amministrazione, non solo a sospendere l'erogazione del contributo già concesso, ma anche a chiederne la restituzione, come è comprovato dalla nuova formulazione dell'articolo 316 bis Cod. pen., introdotto dall'articolo 3 Legge 26 aprile 1990 n.86, che configura come malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico la distrazione - da parte dei beneficiari - dei contributi o finanziamenti ricevuti dalle finalità cui le somme stesse erano destinate (fattispecie relativa alla ristrutturazione di fabbricato con progetti di interventi di risparmio energetico) (Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 1999, n.259).

Nessuna norma di legge o di regolamento (statale o regionale) stabilisce con riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia il divieto di cumulo tra il contributo ex articolo 8 legge 9 gennaio 1991, n. 10 (su risparmio energetico) ed altre misure di incentivazione al risparmio energetico, con la conseguenza che in tale regione i predetti contributi sono tra loro cumulabili nella misura del 75 per cento (così come in generale previsto dall'articolo 17 legge 9 gennaio 1991, n. 10) e sono illegittimi eventuali atti amministrativi (nel caso, una deliberazione del CIPE ed una circolare interna del direttore regionale dell'edilizia) nel senso contrario (della non cumulabilità) (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 17 maggio 1996, n.502, in ItalggiureWeb).

La deliberazione del C.I.P.E. datata 26 novembre 1991 che, in via di interpretazione dell'art. 17, primo comma, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, pone limiti alla cumulabilità di provvidenze in materia di risparmio energetico, concerne, come la norma interpretata, solo i finanziamenti statali e non può essere assunta a fondamento per stabilire un divieto di cumulo fra più provvidenze regionali, che potrà essere previsto soltanto dalla Regione interessata, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 1991, "con propri atti", ossia con disposizioni regolamentari, adottate dall'organo regionale, cui compete la relativa potestà (nella Regione Friuli Venezia Giulia la Giunta regionale) (TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 17 maggio 1996, n.502).

2. Giurisprudenza costituzionale - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento agli artt. 8-9, 12-15 e 16, comma 1, dello statuto speciale. La Corte giudica che le norme dell'art. 17 non incidono sulle materie riservate dallo statuto alla competenza provinciale, ma si limitano a disporre il cumulo delle "provvidenze" stabilite dalla legge 10/91 con altre eventuali, ma sempre poste a carico dello Stato, senza pertanto nulla disporre in ordine ai contributi di spettanza provinciale (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST., 1990, 359) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'art.17 (oltre che agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 13, 18 e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359) (ANGIOLINI, (15) 359 ss.).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

3. Riferimenti normativi- Si veda: **(I)** Deliberazione CIPE 26 novembre 1991: Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (GU n. 19, del 24 gennaio 1992).

Art. 18 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Giurisprudenza costituzionale - Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale **dell'art. 18**, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 9 dello statuto speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8-9 dello statuto speciale. La Corte rileva, in via preliminare, che le censure riguardano il solo **comma 1, dell'articolo 18**, in quanto gli altri commi concernono aspetti che non sono stati oggetti di rilievi specifici. La questione sollevata è stata dichiarata inammissibile in quanto concerne i soli contributi di spettanza dello Stato (meglio indicati dagli artt. 11, 12 e 14 della legge) rispetto ai quali le province ricorrenti non hanno dimostrato di aver alcun interesse a sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI 1993, I, 1, 760; in RGEE, 1992, 420; in Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla regione Valle d'Aosta con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, nel suo complesso ed in particolare con riguardo all'art.18 (oltre che agli artt. 2, 4, 5, 8-10, 13, 17, e 38) per violazione degli articoli 2-12 dello statuto regionale e dell'art. 116 Cost. (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 483 in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100, v. anche Corte Cost. 26 febbraio 1990, n. 85, in G COST, 1990, 359) (ANGIOLINI, (15) 359).

La Corte, in relazione all'art. 116 Costituzione, osserva che la sola circostanza che in una determinata disciplina le regioni a statuto speciale siano state equiparate a quelle a statuto ordinario è priva di conseguenza sul terreno della legittimità costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la

predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.

1. Uso razionale dell'energia e collaborazione fra enti - V. l'art. 3 della legge n. 10/1991.

2. Natura e funzione dell'ENEA - V. l'art. 3 della legge n. 10/1991.

3. Responsabili della gestione delle imprese elettriche soggette alla nazionalizzazione- In tema di nazionalizzazione di aziende elettriche, i doveri dei legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento, circa la gestione delle imprese medesime, nonché la custodia e conservazione dei loro beni ed impianti fino alla consegna all'ENEL, secondo la disciplina fissata dagli art. 12 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e 2 del D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, configurano **obbligazioni derivanti da un incarico di tipo gestorio**, in favore dell'ENEL, che le suddette norme direttamente pongono a carico di quelle ditte o società, siano esse di capitali o di persone. Pertanto, l'inosservanza di uno di detti doveri (nella specie, per mancato versamento all'ENEL dei risultati utili della gestione provvisoria, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342), determina l'insorgere di una responsabilità risarcitoria per inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (e non dell'art. 2043 c.c.), che viene a gravare sulla ditta o società la cui impresa elettrica è stata nazionalizzata, e, quindi, in caso di società di persone, anche sui soci tenuti in solido alle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). (Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1985 n. 1907, in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 3).

Ai fini dell'individuazione degli atti di ordinaria amministrazione per la gestione delle imprese che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 4 febbraio 1963 n. 36, nel periodo corrente dalla data del trasferimento dei beni a quella della loro consegna all'amministratore provvisorio nominato dall'ENEL, i legali rappresentanti delle imprese assoggettate ad espropriazione sono tenuti a compiere, occorre fare riferimento all'art. 12, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Quest'ultima disposizione, nel dichiarare i suddetti rappresentanti responsabili verso l'ENEL della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, considera espressamente l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti comunque già in corso alla data dell'entrata in vigore della citata legge (12 dicembre 1962) con l'unico limite di intraprendere nuove iniziative e di compiere atti di straordinaria amministrazione. In particolare, per **atti di ordinaria amministrazione devono intendersi** tutti quelli necessari sia per la mera conservazione statica dell'azienda che per la prosecuzione della gestione, rappresentati, oltre che da atti negoziali, da operazioni materiali e tecniche, con la conseguenza che ove dalla loro esecuzione conseguano eventi pregiudizievoli per i diritti dei terzi, non è possibile distinguere tra atti illeciti extracontrattuali di ordinaria o straordinaria amministrazione, a seconda che in base ad una valutazione necessariamente ex post, la responsabilità derivante esponga o meno ad un rischio di diminuzione della potenzialità economica dell'impresa. (Nella specie, alla luce del suesposto principio, il S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'attuazione del terzo vaso, quale prova tecnica-sperimentale programmata per il completamento del nuovo impianto del bacino del Vajont nella fase terminale del collaudo, rientrasse nella gestione ordinaria, devoluta all'impresa elettrica nazionalizzata). (Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 1987 n. 7186, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8-9).

4. Riferimenti normativi: (I) Circolare 2 marzo 1992, n. 219/F: art. 19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (GU n. 57 del 9 marzo 1992).

(II) Circolare 3 marzo 1993, n. 226/F: art. 19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (GU n. 56 del 9 marzo 1993).

Art. 20 (Relazione annuale al Parlamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce

al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.

2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione dell'art. 3.

Art. 21 (Disposizioni transitorie)

1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.

2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

Art. 22 (Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10 posti di II livello.

2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale -- con esclusione delle imprese private -- specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento <<Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale>> e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento <<Automazione del Ministero dell'industria>>.

1. Riferimenti normativi: (I) D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241, Regolamento di attuazione dell'art. 22 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'Industria (GU n. 182 del 5 agosto 1991); (II) Legge 23 agosto 1988, n. 400, ha per oggetto: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (GU 12 settembre 1988, n.214).

2. L'articolo 22, comma 2 della presente legge è stato modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 con l'articolo 3, comma 15, che afferma: " Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative del supporto tecnico del gestore. Per assicurare la continuità operativa, l'incarico previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è rinnovabile due volte".

Art. 23 (Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.

2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'art. 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.

3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui all'art. 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.

1. Integrazioni tariffarie - Dal combinato disposto dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che stabilisce che le integrazioni tariffarie in favore delle imprese elettriche devono essere calcolate su tutta l'energia prodotta ed il successivo art. 23, che ha espressamente abrogato l'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che prevedeva in limite riferito a quindici milioni di chilowattora annui, è stato ritenuto illegittimo l'atto deliberativo della cassa conguaglio per il settore elettrico facente riferimento alla permanenza del limite tariffario ed alla rideterminazione dell'aliquota relativa senza che questa fosse stata disposta dal comitato interministeriale prezzi (T.A.R. Campania, sez. III, Napoli, 27 luglio 1993, n. 225, in TAR, 1993, I, 3725).

2. Giurisprudenza costituzionale (relativa alle norme abrogate della legge n. 308 del 1982) - Avendo la provincia autonoma di Trento rinunciato al ricorso ed essendo stata accettata la rinuncia dal presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarata l'estinzione per rinuncia del giudizio di impugnazione degli artt. 7 comma 1,

12 comma 4 e 15 comma 1 della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, censurata in quanto ritenuta invasiva di più materie di competenza provinciale. V. Corte Cost. 11 dicembre 1985 n. 334, in G COST, 1985, fasc. 12.

3. Rinvii - con riferimento alla legge 29 maggio 1982 n. 308: (DE PRETIS, (46) 1171); (DE PRETIS, (47) 401); (FIORITTO, (52) 255); (MOLA, PREZIOSI, (85) 1163); (PARMEGGIANI, (92) 209); (ROVERSI MONACO, (100) 1159); (SERIO, (107) 633); (TESTI, (113) 75); (TESTORE, CATALDI, (114) 185); (AA. VV. (10)); (PELLIZZIER, (11) 283).

4. Riferimenti legislativi: (I) D.L. 31 agosto 1987 n. 364, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

(II) Legge 11 marzo 1988, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (GU 14 marzo 1988, n.61).

Art. 24 (Disposizioni concernenti la metanizzazione)

1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.

2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.

3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.

5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.

6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

1. Riferimenti normativi - (I) Decreto Ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, contenente il regolamento per disciplinare la procedura per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1-2, (GU 16 luglio 1991, n. 165); **(II)** Deliberazione CIPE 30 luglio 1991, che approva le modificazioni al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; **(III)** Decreto legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, contiene: Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

2. Opere di metanizzazione in concessione e interesse pubblico - E' legittima la preferenza accordata dalla p.a. all'**affidamento a trattativa privata**, anziche' mediante appalto-concorso, della concessione di servizi ed opere per la metanizzazione, posto che l'art. 267, comma 1, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, non prevede l'aggiudicazione nella forma dell'appalto-concorso - anche nel caso d'assenza della previa redazione del progetto esecutivo delle opere - fermo restando che, nella specie, la p.a. s'e' comunque riservata, attraverso la gara informale, di effettuare la valutazione comparativa dei progetti e delle relative offerte delle singole imprese, con cio' dimostrando la sussistenza dell'interesse pubblico alla scelta della trattativa privata, il cui apprezzamento, se non e' manifestamente illogico o irrazionale, non e' sindacabile in sede di legittimita'. In tal caso, l'assenza del previo progetto esecutivo delle opere s'appalesa irrilevante, sia perche' il citato art. 267 non lo prevede espressamente quale preclusione della trattativa privata, sia perche' la p.a. ben avrebbe potuto determinarsi di realizzare gli impianti in base ai progetti di massima redatti dalle imprese partecipanti alla gara informale, cosi' avvalendosi della loro collaborazione. (Consiglio Stato sez. V, 12 giugno 1995, n. 899, in FA, 1995, 1227, in CS, 1995, 783).

E' ammissibile l'impugnazione della determinazione di esclusione da una gara per l'affidamento in concessione di una rete di metanizzazione e della relativa gestione, adottata dalla apposita commissione tecnica, tenuto conto della immediata e diretta lesione di tale provvedimento nella sfera giuridica dell'impresa estromessa (nella specie si e' ritenuto ammissibile il ricorso riguardo al pieno effetto ripristinatorio della posizione dell'aspirante alla concessione, che sarebbe disceso dalla rimozione dell'atto impugnato, alla caratteristica della commissione tecnica di organo comune a tutte le amministrazioni riunite nel bacino d'utenza nonche' alla natura dell'atto impugnato parte di un segmento procedimentale comune alle distinte procedure per l'affidamento in concessione). (Consiglio Stato sez.V, 25 ottobre 1989 n. 691, in FA 1989, fasc.10).

3. Provvedimenti comunali per la realizzazione di opere di metanizzazione - Controlli ed impugnazioni - L'art. 11, comma 10, legge 28 novembre 1980 n. 784, secondo cui i termini per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione sono ridotti a meta' rispetto a quelli vigenti, e' applicabile anche nel procedimento di controllo esercitato dai comitati regionali di controllo. L'abbreviazione dei termini prevista dall'art. 11, della legge 28 novembre 1980 n. 784 per l'approvazione degli atti comunali riguardanti realizzazione di programmi di metanizzazione, si riferisce a tutti i controlli, sia di merito, sia di legittimita'. (T.A.R. Lazio sez. II, 22 luglio 1983, in Giust. civ. 1984, I,1681; Consiglio Stato sez. V, 23 luglio 1994, n. 798, in FA, 1994,1757, in CS, 1994, I, 1069).

E' inammissibile l'impugnazione autonoma di un atto meramente esecutivo per vizi propri dell'atto portato ad esecuzione, ove quest'ultimo non abbia formato oggetto di gravame (nella specie si e' ritenuto inammissibile il ricorso contro la delibera di affidamento di una concessione per la costruzione di impianti di metanizzazione e la successiva gestione dei servizi connessi, meramente esecutiva dell'avviso pubblico che aveva fissato le modalita' per procedere alla scelta dell'aggiudicatario). v. Consiglio Stato, sez.V, 5 marzo 1992, n. 179, in FA, 1992, 485 (s.m.), in CS, 1992, I,430 (s.m.).

Il Comune non ha l'obbligo di aderire alla costituzione di un bacino di metanizzazione ma una facoltà da esercitarsi nell'interesse della collettività. Ne consegue che è legittimo il provvedimento che annulla la precedente delibera di adesione in assenza, decorso un lungo tempo dall'adesione stessa, di prospettive di una più rapida acquisizione di finanziamenti, più volte richiesti e mai erogati, non potendo l'Amministrazione rimanere vincolata a scelte remote, capaci di paralizzare, di fatto, l'interesse pubblico ad una sollecita erogazione di un servizio di sicuro interesse primario (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2000, n.2435).

4. Appalti di opere di metanizzazione. Trattamento dei dipendenti - Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - secondo il quale ai dipendenti dell'appaltatore compete il medesimo trattamento spettante ai dipendenti dell'appaltante, in caso di appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attivita' di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione o di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e **attivita' similari** - l'apprezzamento di tale similarita', da condurre con riguardo alle attivita' contestualmente elencate e non anche all'attivita' istituzionale dell'impresa appaltante, postula una valutazione interpretativa, (accertato l'oggetto dell'appalto di cui si discute) volta all'identificazione delle

attività innominate, ma simili a quelle nominate; e rispetto a tale valutazione, riservata esclusivamente al giudice, è estraneo qualsiasi onere probatorio della parte. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano rigettato la domanda di applicazione della norma suddetta - proposta da dipendenti di un appaltatore dell'Italgas, addetti a lavori di censimento, trasformazione e manutenzione di impianti soggetti alla metanizzazione - in base all'assunto che gli istanti non avevano assolto l'onere di dimostrare la similarità suddetta). V. Cassazione civile sez. lav., 15 ottobre 1991 n. 10829, in Notiziario giur. lav. 1992, 345, Giust. civ. Mass. 1991, fasc.10.

5. Opere di metanizzazione nel Mezzogiorno - La realizzazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, in base alle delibere adottate dal Cipe in esecuzione della legislazione speciale vigente in materia, il cui disegno normativo è essenzialmente contenuto nell'art. 11, legge 28 novembre 1980, n. 784 (e successive modificazioni ed integrazioni), attribuisce una posizione preminente ai comuni e caratterizza in senso pubblicistico sia le opere che il servizio; di conseguenza, in particolare, la realizzazione di detto programma presuppone la costituzione di un rapporto concessorio. v. T.A.R. Campania sez. I, Napoli, 24 giugno 1993, n. 204, in FA, 1994, 650 (s.m.).

Il precetto dell'art. 11, comma 10, legge 28 novembre 1980, n. 784 - secondo cui i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative nazionali o regionali per l'approvazione degli atti dei comuni o dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta' - vale per le regioni che in materia di enti locali non hanno competenza legislativa esclusiva, ma non per la regione siciliana, che nella materia tale competenza possiede ed ha esercitato in forza dell'art. 14 lett. o) dello statuto speciale con la legge reg. 13 marzo 1962 n. 16 e successive modificazioni. V. T.A.R. Sicilia sez. I, Catania, 11 dicembre 1990 n. 969, in T.A.R. 1991, I,784.

La deliberazione con la quale il C.I.P.E., secondo le previsioni della legge 28 novembre 1980, n. 784, approva il programma generale di metanizzazione dei territori meridionali e stabilisce i relativi bacini di utenza non prende (neppure indirettamente) in considerazione altri soggetti oltre ai comuni ed ai loro consorzi e, pertanto, non è impugnabile da un'impresa privata operante nel settore, ancorché la stessa abbia svolto un'azione di stimolo e di promozione nei riguardi di alcuni comuni, sottoscrivendo con essi un formale contratto per la realizzazione e gestione dei relativi impianti. V. T.A.R. Abruzzi, sez. L'Aquila, 11 giugno 1990 n. 309, in TAR, 1990, I,3230.

È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 117 cost., la questione di costituzionalità delle disposizioni della legge reg. Puglia 16 maggio 1985 n. 27, nella parte in cui sono applicabili alle opere di cui all'art. 11 legge 28 novembre 1980, n. 784, sul rilievo che si tratterebbe di opere di interesse sopraregionale, posto che gli interventi dalle stesse previste devono essere realizzati nell'ambito del territorio regionale da parte dei comuni della regione stessa e, quindi, sono di interesse regionale (nella specie si trattava della realizzazione della rete di distribuzione e della gestione del servizio di gas metano che, ancorché inserito nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, era di esclusivo interesse dei comuni della stessa regione). (Consiglio Stato, sez.V, 25 ottobre 1989 n. 681, in FA, 1989, fasc.10).

6. Contributi dal Fondo europeo di sviluppo regionale - La natura di contributi finanziari di cui all'art. 11, legge 28 novembre 1980, n. 784 ed al regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) n. 724 del 1975, erogabili per la realizzazione delle opere necessarie per l'espletamento del servizio di distribuzione del gas metano, non può essere assimilata a quelle delle sovvenzioni, dovendo invece tali contributi essere inquadrati nelle modalità di finanziamento di un pubblico servizio e collocarsi, pertanto, nella modalità di copertura dell'attuazione dell'attività della metanizzazione del Mezzogiorno e del relativo servizio organizzativo, per cui i contributi medesimi non sono riconducibili alla nozione di corrispettivo (V. TAR Sicilia, sez. Catania, 27 maggio 1996, n. 909, in TAR, 1996, I, 2891).

La condizione di erogabilità di quota di mutuo, contratto da un comune con la cassa depositi e prestiti per la costruzione di metanogasdotto, fissata dall'art. 11, comma 15, legge 28 novembre 1980 n. 784 (nel senso che l'erogazione può avvenire sempreché l'avanzamento dell'opera abbia raggiunto un'entità non inferiore al 30% del complesso e in misura corrispondente allo stato di avanzamento), è applicabile anche nel caso di quota necessaria per corrispondere all'impresa appaltatrice dei lavori l'anticipazione prevista dall'art. 3, legge 10 dicembre 1981, n. 741, a nulla rilevando - in assenza di esplicite disposizioni - la circostanza che sia in corso l'espletamento delle procedure necessarie per ottenere l'erogazione dei contributi ad opera del fondo europeo di sviluppo regionale; infatti, il citato art. 11 contiene una disciplina sull'erogazione delle somme (per metanogasdotto) da parte della cassa depositi e prestiti che, in quanto attinente al solo finanziamento della metanizzazione del Mezzogiorno, è speciale rispetto alla disciplina di cui al cit. art. 3 e su questa prevale. V.

T.A.R. Campania sez. I, Napoli, 22 dicembre 1987 n. 697, in i TAR, 1988, I,576.

2.2. TITOLO II (NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI)

Art.25 (Ambito di applicazione)

1. *Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonchè, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.*
2. *Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.*

1. **Riferimenti normativi** - Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale in GU 19 agosto 1978 n.231.

Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti)

1. *Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.*
2. *Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.*
3. *Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.*
4. *Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli impianti.*
5. *Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.*
6. *Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.*
7. *Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.*
8. *La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.*

1. **Disciplina transitoria** - L'art. 26 è stato ritenuto applicabile anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 1991. In tal senso ha statuito il Tribunale di Milano, secondo cui le disposizioni di

cui agli art. 8, lett. g) e 26, che prevedono che per gli interventi in parti comuni degli edifici e consistenti nella trasformazione di impianti di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas siano valide le delibere assembleari prese a maggioranza delle quote millesimali, sono da ritenersi applicabili anche nel corso del processo iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa (Tribunale di Milano, 16 dicembre 1991, in Archivio delle locazioni, 1992, 364).

2. Ambito di applicazione - Considerando che l'art. 26 prevede il rilascio della concessione gratuita (art.9 legge n. 10/1977) per la realizzazione dei nuovi impianti relativi alle fonti rinnovabili di energia e l'assimilabilità degli interventi di utilizzo di dette fonti, ove effettuati all'interno di edifici industriali, alla manutenzione straordinaria di cui alla legge 457/1978, esso disciplina **il regime giuridico al quale soggiace ogni genere di impianto** che si serva di fonti rinnovabili di energia, senza operare alcuna discriminazione di tali impianti sulla base della particolare struttura o della dimensione degli stessi (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 7 luglio 1992, n. 220 in TAR, 1992, I, 3399).

L'art. 26, comma 1°, della legge n. 10/1991, con **il termine "nuovi impianti"** si riferisce alle ipotesi in cui vengono realizzate nuove costruzioni in un determinato luogo senza che sussista alcun collegamento funzionale con impianti industriali esistenti. Pertanto, non si può considerare quale nuovo impianto la sostituzione, nell'ambito di un impianto industriale esistente, di una centrale termica obsoleta con altra tecnicamente più avanzata (Corte di Cassazione, Sez. III penale, 10 gennaio 1996, -camera di consiglio 17 novembre 1995-, n. 3974, in RGEE, 1996, 135; in R PEN, 1996, 474).

Rientrano nel concetto di **"manutenzione straordinaria"**, di cui all'art. 26, comma 1°, le innovazioni tecnologico-industriali che, secondo un equilibrato criterio di indispensabilità, presentano il carattere di pertinenza funzionale rispetto all'impianto industriale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, 10 gennaio 1996, -Camera di Consiglio 17 novembre 1995-, n. 3974, in RGEE, 1996, 135; R PEN, 1996, 474).

L'art.26, comma 1, legge n. 10 del 1991, laddove prevede che "gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, in edifici e in impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria" si riferisce agli **"interventi di utilizzo"**. Questi possono consistere anche in opere di sostituzione rese necessarie dal progresso tecnologico e possono essere realizzate secondo criteri di rapidità, economicità, aderenza al progresso tecnologico e senza eccessiva rigidità in ordine alla localizzazione e dai volumi tecnici utilizzati, purché in legame funzionale con l'attività produttiva esistente. La mera sostituzione di una centrale termica obsoleta con altra più avanzata costituisce "intervento di utilizzo", soggetto alle norme urbanistiche sulla manutenzione straordinaria (Corte di Cassazione, Sez. III penale, 10 gennaio 1996, cc 17 novembre 1995, n. 3974, in RGEE, 1996, 135; R PEN, 1996, 474).

3. Trasformazione dell'impianto centralizzato condominiale in impianti autonomi - Secondo il combinato disposto degli artt. 8 lett. g) e 26 della legge 10/1991, per gli interventi in parti comuni degli edifici e consistenti nella trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas metano, sono **valide le delibere assembleari prese a maggioranza** delle quote millesimali ed ispirate ad una finalità di risparmio energetico e di riduzione del tasso di inquinamento, in conformità con la "ratio" della legge 10/91. Tali delibere non sono inficiate da nullità qualora la decisione dell'assemblea sia stata assunta pur in mancanza di dati tecnici ed emerga la convenienza della trasformazione sotto il profilo del risparmio economico, in quanto trattasi di questione attinente al merito della gestione condominiale (Tribunale di Terni, 18 luglio 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 754, in Rass. locazioni, 1996, con nota di G. Guida; Tribunale di Firenze, 18 dicembre 1996; Tribunale di Avellino, 19 dicembre 1996, in Archivio delle locazioni, 1997, 503).

In tema di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti termoautonomi, l'art. 26, comma 2, della legge 10/91 (disciplina di chiara valenza pubblicistica, che è imperativa e prevalente su quella privatistica) implicitamente deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., ritenendo sufficiente e valida una delibera votata dalla sola maggioranza delle quote millesimali, senza che vi sia necessità alcuna della maggioranza personale; non è necessario nemmeno che tale delibera faccia riferimento al progetto esecutivo, alla relazione tecnica e, più in generale, al rispetto della normativa UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) (Tribunale di Torino, 19 ottobre 1994, in Archivio delle locazioni, 1994, 828).

Il suddetto orientamento è stato di recente avallato dalla Corte di Cassazione, che è intervenuta per la prima volta sull'argomento. Il Supremo Collegio ha stabilito che la delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento condominiale in singoli impianti unifamiliari a gas, adottata dall'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 26, 2° comma, in relazione all'art. 8, 1° comma, lett. g), legge 9 gennaio 1991, n. 10, è valida anche se non è accompagnata dal progetto delle opere e dalla relazione tecnica di conformità prevista dall'art. 28, 1° comma, della stessa legge. La Corte giudica che la legge 10/1991 ha inteso disciplinare compiutamente l'iter procedimentale per la trasformazione degli impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, distinguendo il

momento decisionale da quello attuativo. In sede decisionale (cioè in sede di adozione della delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato ai sensi dell'art. 26, 2° comma) non occorre proporre, allegare o discutere alcun progetto, che sarà invece redatto dopo l'adozione della delibera condominiale di trasformazione (Corte di Cassazione, Sez. II, 1 luglio 1997, n. 5843, in FI, I, 1997, 2857).

Per un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, che richiede non solo una delibera a maggioranza delle quote millesimali per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento, ma anche la previa esibizione di idonea documentazione tecnica, atta a dimostrare la sussistenza dell'effettivo risparmio energetico perseguito, vedere le pronunce qui di seguito.

Il distacco di un appartamento dall'impianto centrale di riscaldamento di un edificio condominiale è consentito solo se il condomino interessato provi che dal distacco deriverà un'effettiva riduzione proporzionale delle spese di esercizio e non si verificherà alcuno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto (Corte d'Appello di Milano, 19 gennaio 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 751; conformi: Giudice conciliatore di Roma, 25 settembre 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 751; Tribunale di Napoli, 26 ottobre 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 933; Tribunale di Udine, 30 dicembre 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 266).

Ai sensi della legge n. 10 del 1991, in deroga al principio generale di cui all'art. 1120 codice civile, la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in autonomo può essere deliberata dall'assemblea condominiale con la semplice maggioranza delle quote millesimali, tuttavia dalla trasformazione deve derivare un effettivo risparmio energetico, essendo questo la condizione essenziale per l'operatività della norma derogatoria (Pretura Macerata, 13 gennaio 1996, in GM, 1996, 910; in FI, 1996, I, 3666).

E' nulla la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti termoautonomi adottata con la maggioranza delle quote millesimali senza che ciascun condomino sia stato reso edotto dell'effettivo contenimento dei consumi energetici tramite la messa a disposizione del progetto e della relativa relazione tecnica di conformità prescritti dalla legge n. 10/91 (Tribunale di Trani, ordinanza 6 marzo 1996, in Archivio delle locazioni, 1996, 399).

E' nulla la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti termoautonomi adottata a maggioranza, qualora non sia accompagnata dall'approvazione di un progetto delle opere da realizzare, redatto a cura del proprietario dell'edificio o di chi ne ha titolo (normalmente l'amministratore del condominio) e corredato dalla relativa relazione tecnica di conformità, prescritta dalla legge n. 10 del 1991, in modo da consentire ai condomini dissenzienti di verificare che il sacrificio del loro diritto al mantenimento del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni della legge stessa (Tribunale di Chiavari, 3 maggio 1995, in Archivio delle locazioni, 1995, 642).

Il distacco delle diramazioni relative ad uno o più porzioni immobiliari dall'impianto centrale di riscaldamento è consentito soltanto quando i singoli interessati provino che dal distacco derivi una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio, senza che si verifichi uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto (Tribunale di Milano, 11 ottobre 1993, in Archivio delle locazioni, 1994, 600, con nota di Maglia).

Per poter ritenere legittima *ex lege* n. 10 del 1991, la delibera di trasformazione dell'impianto termocentralizzato si richiede: a) l'acquisizione del relativo progetto a gas per il riscaldamento e l'acqua calda; b) l'identificazione dei condomini che - ex art. 1121 codice civile - abbiano dichiarato di non voler beneficiare della trasformazione; c) la definizione precisa della pratica di trasformazione per la concessione del contributo (preferibilmente unitaria); d) la ripartizione degli oneri inerenti alla trasformazione (Tribunale di Napoli, 9 luglio 1993, in Archivio delle locazioni, 1993, 781).

E' nulla la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento adottata a maggioranza dei millesimi, qualora non sia accompagnata dall'approvazione di un progetto e della relativa relazione tecnica di conformità prescritti dalla legge n. 10 del 1991, in modo da consentire ai condomini dissenzienti di verificare che il sacrificio del loro diritto al mantenimento del servizio comune risponda alle finalità ed alle prescrizioni della legge stessa (Tribunale di Roma, 3 marzo 1993, in Archivio delle locazioni, 1993, 110; conforme: Tribunale di Milano, 2 aprile 1992, in Archivio delle locazioni, 1993, 573).

In caso di delibera condominiale di dismissione dell'impianto centralizzato, il locatore di un immobile sito nel condominio ha l'obbligo, a norma dell'art. 1575, n. 2, codice civile, di dotare l'immobile locato di un impianto di riscaldamento che, tenuto conto delle circostanze del caso, deve essere equivalente a quello dismesso (Pretura di Torino, 14 gennaio 1997, in "Italia Oggi" del 27 gennaio 1998).

In materia di rapporti fra la normativa sul risparmio energetico negli edifici e quella sul condominio contenuta nel codice civile si vedano (AICARDI, (7) 1347 ss.), (ALBANO, (12) 767 ss.), (CASALBONI, (31) 931 ss.), (GALLO, (59) 7 ss.), (MAGLIA, (81) 516 ss.), (MERCHIGIANI, RODA (84)), (SALTARELLI, (103) 659 ss.), (LAZZARO-DIGERONIMO, (79) 158 ss.) e (DITTA, (49) 197 ss.).

4. Modifiche parziali ad un impianto centralizzato. Distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato - Sulla negata possibilità di una trasformazione solo parziale dell'impianto centralizzato, tale da realizzare la coesistenza, nel medesimo edificio, di un impianto centralizzato e di più impianti autonomi (Tribunale di Napoli, 29 novembre 1991, in Archivio delle locazioni, 1992, 364).

E' ammissibile, ai sensi della legge n. 10 del 1991, la sola deliberazione a maggioranza che trasformi integralmente l'impianto, non essendo possibili distacchi isolati da parte di singoli condomini ovvero la coesistenza in maniera disordinata di due sistemi, con conseguenti dispersioni caloriche e sprechi (Tribunale di Napoli, 29 novembre 1991, in Archivio delle locazioni, 1992, 364).

I materiali, componenti dell'impianto centralizzato, residuanti dopo la trasformazione dello stesso, sono da qualificarsi come semplici residui destinati alla rottamazione; infatti è precluso alla minoranza dissenziente far riattivare e funzionare a proprie spese l'impianto centralizzato trasformato. (Tribunale di Napoli, 29 novembre 1991, in Archivio delle locazioni, 1992, 364).

La giurisprudenza ammette comunque che uno o più condomini possano distaccarsi dall'impianto centralizzato, se esiste il consenso unanime dei condomini. In tal caso, visto anche il comma 2 dell'art. 1118 del codice civile, il condomino autore del distacco non è esonerato dal contribuire alle spese inerenti il servizio, oltre a quelle di conservazione e manutenzione, salvo che il condomino interessato fornisca prova rigorosa che l'esclusione del riscaldamento centralizzato nel singolo appartamento abbia determinato un'effettiva, proporzionale riduzione delle spese generali di esercizio (Cass., 22 marzo 1968, n. 907).

L'orientamento è stato in parte modificato di recente da Cass., 20 novembre 1996, n. 10214, la quale ha stabilito che, in linea di principio, i condomini che abbiano operato il distacco, mentre non possono sottrarsi alla contribuzione nelle spese per la conservazione dell'impianto stesso, non sono tenuti, invece, alle spese inerenti al suo uso (per l'acquisto del gasolio) pur dovendosi far carico della eventuale maggiore spesa sostenuta pro quota dagli altri condomini.

In materia di condominio negli edifici, incombe al condomino che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato l'onere di chiedere al condominio di poter (nuovamente) allacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune e di sopportarne la relativa spesa (Cassazione civile, sez. II, 28 gennaio 2004 n.1558).

5. Trasformazione dell'impianto centralizzato condominiale in impianti autonomi prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1991 - Prima dell'entrata in vigore della legge n. 10/91, la "rinuncia" all'impianto centralizzato era ritenuta "innovazione" vietata ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma, c.c. In tema di condominio di edifici, la delibera di rinuncia all'impianto centralizzato di riscaldamento, nella disciplina previgente alla legge 9 gennaio 1991 n. 10, configurando non una semplice modifica bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, - obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento al medesimo -, è soggetta all'art. 1120, comma 2, codice civile (Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1926, in Massimario Giustizia civile, 1993, 320).

Il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinuncia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso (Cassazione civile, Sez. II, 30 giugno 2006, n.15079; Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2004, n. 5974).

Il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cassazione civile, Sez. II, 30 marzo 2006, n.7518).

L'art. 1120, comma 2, codice civile, vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente. Non si può invocare, in senso contrario, la disposizione dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (abrogata peraltro dall'art. 23 della legge n. 10 del 1991) che si riferisce ai soli interventi sulle parti comuni volti al contenimento dei consumi energetici e che presuppone

l'attuazione di un miglior uso o di un maggior rendimento della cosa comune, ma non la sua soppressione. La delibera di soppressione dell'impianto centralizzato richiede quindi il **consenso unanime** dei condomini (Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1926, in Massimario Giustizia civile, 1993, 320; in senso conforme Cassazione civile, Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6565, in GC, 1992, I, 773, Archivio delle locazioni, 1992, 87; **in senso contrario**, e cioè che, in vigore dell'art. 5 legge 308/82, è valida la delibera assembleare condominiale, presa a maggioranza, volta a sostituire l'impianto centralizzato di riscaldamento a gasolio con impianti autonomi a metano v. Pretura di Camerino, 5 giugno 1990, in GC, 1991, I, 1336, Archivio delle locazioni, 1991, 508, con nota.

In tema di condominio, è legittima la soppressione dell'impianto centralizzato di riscaldamento deliberata con la maggioranza prevista dall'art.26 della legge n.10 del 1991, qualora l'assemblea dopo avere espresso la volontà di modificare il relativo impianto senza approvare il progetto accompagnato dalla relazione tecnica prevista dall'art.28 della citata legge, abbia successivamente proceduto alla relativa fase esecutiva, deliberando la trasformazione del bene comune in impianti autonomi unifamiliari secondo un progetto tecnico che aveva previsto l'installazione di canne fumarie singole e collettive con un risparmio energetico rispetto al consumo necessario per il funzionamento dell'impianto centralizzato (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2006, n.10871).

Con riferimento agli interventi sulle parti comuni dell'edificio condominiale previsti dalla legge n.10 del 1991 per attuare il risparmio energetico ed incentivare l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, l'art. 26, comma secondo, di tale legge consente che sia approvata a maggioranza delle quote millesimali la delibera di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi attraverso l'uso delle fonti alternative di energia indicate dall'art.1 o l'installazione di impianti unifamiliari a gas, secondo quanto stabilito all'art. 8, lett. g); la delibera è valida, anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all'art. 28, comma primo - attenendo il progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera - purché l'assemblea preveda anche il tipo di impianto che sarà installato in sostituzione di quello soppresso, non essendo al riguardo sufficiente la sola previsione della installazione ad iniziativa dei condomini degli impianti autonomi, giacché, essendo questa meramente eventuale e non programmata, la delibera si risolverebbe nella soppressione dell'impianto centralizzato senza il consenso unanime dei condomini aventi diritto a fruire di un bene comune. In proposito non trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 26, commi quinto e sesto, che, nel consentire la deroga alle maggioranze stabilite dagli artt. 1120 e 1136 cod. civ., fanno riferimento alle innovazioni volte ad installare nei nuovi edifici sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore indipendentemente dagli interventi di soppressione e sostituzione dell'impianto centralizzato esistente. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la deliberazione con cui l'assemblea aveva approvato con la maggioranza prevista dall'art.26 comma secondo, cit., la soppressione dell'impianto centralizzato, lasciando liberi i singoli condomini di attivarsi per l'eventuale installazione degli impianti autonomi) (Cass. civ., Sez. II, 18 agosto 2005 n.16980).

Sulla ripartizione delle spese condominiali per gli interventi di risparmio energetico anteriormente alla legge n. 10 del 1991, si veda l'A. di cui ai numeri (TAMBORRINO, (111) 169 ss.) e (TAMBORRINO, (112) 762 ss.).

6. Modifiche dell'impianto di riscaldamento. La sostituzione della caldaia termica (bruciatore), se quella esistente è obsoleta o guasta, deve considerarsi atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell'impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune (l'impianto di riscaldamento). Deve essere ricondotta invece alle modifiche migliorative dell'impianto, e non alle innovazioni dello stesso, la sostituzione della caldaia termica, ancora funzionante, se ha lo scopo di consentire l'utilizzazione di una fonte di energia più redditizia e meno inquinante. Cassazione civile sez. II, 12 gennaio 2000, n. 238 Giust. civ. Mass. 2000, 43 in RGE 2000,I, 414.

7. Responsabilità per le spese derivanti dal consumo energetico - La disciplina sul risparmio energetico e sul contenimento dei consumi energetici non consente al singolo condomino di sottrarsi al pagamento delle spese per il servizio di riscaldamento centralizzato, secondo la ripartizione risultante dalle tabelle millesimali. Non rileva neppure la circostanza che il condominio sia costituito da più edifici separati, e che questi siano serviti da impianti comuni non frazionati in relazione alle unità immobiliari (Cassazione civile, Sez. II, 4 maggio 1994, n. 4278, in Archivio delle locazioni, 1994, 780; in GC, 1995, I, 515, con nota di De Tilla, Giust. civ. Mass. 1994, 598 (s.m.)). Gli amministratori del comune sono responsabili in solido di danno verso l'ente, se hanno disposto, a carico del bilancio dell'ente medesimo, spese attinenti a consumi energetici negli alloggi occupati da dipendenti comunali (nella fattispecie; spese effettuate per consumi di energia elettrica, acqua e gasolio di riscaldamento negli appartamenti occupati, come abitazione, dai custodi delle scuole medie ed elementari). v. Corte Conti,

sez. II, 13 ottobre 1986 n. 220, FIN L, 1987, 41. Riv. corte conti 1986, 747 (s.m.).

8. Pannelli solari - Fra gli impianti relativi alle fonti rinnovabili, assumono rilievo i pannelli solari, finalizzati allo sviluppo dell'energia solare. L'installazione da parte di un condomino di pannelli solari su parte comune dell'edificio condominiale (nella specie, sul lastrico di copertura del vano scale), che non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, **non costituisce innovazione**, nè a norma dell'art. 1120 codice civile, nè a norma del successivo art. 1121, codice civile, ma un legittimo uso della cosa comune (Tribunale di Salerno, 16 marzo 1982, in Archivio delle locazioni, 1982, 269).

All'installazione di pannelli solari è applicabile l'art. 890 del codice civile in materia di **distanze legali**, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche norme di regolamenti locali che impongano una distanza minima dal confine, spetta al giudice valutare la pericolosità dell'impianto e le conseguenti distanze dello stesso dai confini (nella specie è stata esclusa la pericolosità dei pannelli e pertanto ritenuta legittima la loro installazione a ridosso del muro di confine) (Pretura Pietrasanta, 2 aprile 1985, in GM, 1985, 798).

Per l'impianto di pannelli solari per la produzione di energia elettrica al servizio di un preesistente edificio alberghiero, non è necessaria la concessione edilizia, ma è sufficiente la **autorizzazione del sindaco**. La mancanza della autorizzazione non costituisce alcuno dei reati previsti dall'art. 17 legge 28 gennaio 1977 n. 10, perché la materia relativa a tali autorizzazioni è stata autonomamente disciplinata dal legislatore, con i successivi artt. 31, 48 legge 5 agosto 1978 n. 457 e 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge 15 marzo 1982 n. 94. (Cassazione penale, sez. III, 9 ottobre 1984, in CP 1986, 359) (s.m.).

I pannelli solari per il riscaldamento non possono essere paragonabili alle "cisterne" o ai "tubi" di cui all'art. 889 c.c., essendo, invece, assimilabili al bruciatore o caldaia, per gli impianti a nafta o a energia elettrica. Ne consegue che per la distanza di tali pannelli dal confine deve farsi riferimento al regolamento locale o, in mancanza, alle norme di comune prudenza. (Nella specie, in applicazione di tali principi, essendo carente un regolamento locale, il giudice, escluso, in concreto, un pericolo di danno per la solidità, sicurezza e salubrità del fondo vicino, ha ritenuto che tali pannelli potessero essere sul confine tra le due proprietà finitime). (Pretura Pietrasanta 19 marzo 1985, in GC, 1985, I,2374).

Ai sensi dell'art. 889, comma 2 c.c., le tubazioni che, conducendo il fluido riscaldato, collegano i pannelli solari alla struttura cui sono asserviti devono essere posti ad una distanza di un metro dal confine. (Pretura Pietrasanta 2 aprile 1985, in FI, 1985, I, 1532).

L'installazione di pannelli solari dalle dimensioni ingombranti sulla copertura dell'edificio condominiale, da parte di un singolo condomino, riduce la possibilità di utilizzazione usuale della cosa comune, alterando il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini. (Corte appello Napoli 13 maggio 1983, in RG ED, 1984, I,64).

L'installazione da parte di un condomino di pannelli solari su parte comune dell'edificio condominiale (nella specie, sul lastrico di copertura del vano scale), che non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non costituisce innovazione, a norma degli art. 1120 e 1121 c.c., ma legittimo uso della cosa comune. (Tribunale Salerno 16 marzo 1982, in R PEN, 1983, 89; in RGEE, 1983, 762).

È consentito al singolo condomino, installare pannelli solari sulla parte comune, qualora ciò non venga ad incidere sull'entità materiale della cosa comune e ne alteri la sostanza, arrecando pregiudizio al fabbricato o ne muti la destinazione, in modo da menomare l'uso anche di un solo comunista, in tal caso risolvendosi, detta installazione, in una innovazione vietata, ai sensi del comma 2 dell'art. 1120 c.c. v. Tribunale Salerno 17 febbraio 1982, in RG ED, 1982, I, 1084 (nota), in Gi, 1983, I, 2, 608 (nota).

La destinazione della cosa comune all'uso esclusivo del singolo condominio, ove impedisca la pari utilizzazione, attuale o potenziale, di questa da parte degli altri condomini, esorbita dal diritto d'uso della cosa comune sancito dall'art. 1102 c.c. (Nella specie si trattava della installazione di pannelli solari sul solaio comune). (Corte appello Napoli 13 maggio 1983, in GI, 1984, I,2,618, nota).

La costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione (nella Regione Campania il Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetica), che assorbe in sé l'assenso di carattere edilizio. Ne consegue che il permesso di costruire un impianto per la produzione di energia elettrica, promanante dal Comune, è viziato da incompetenza, assorbendo uno degli essenziali profili dispositivi del titolo autorizzatorio unico di cui al citato art. 12 d.Lgs n. 387/2003. T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94.

Per approfondimenti bibliografici v. (AMBROSINI-MESSINA, (14) 76 ss.), (GALLONE, (60) 607 ss.), (PASCUZZI (93)), (PASCUZZI, (94) 140 ss.), (PASCUZZI, (95) 1532 ss.).

9. Progettazione - Le variazioni apportate ad un progetto (nella specie: di un edificio scolastico) per adeguarlo alle prescrizioni sulle costruzioni antisismiche e sul contenimento dei consumi energetici, che non integrino l'ipotesi di difformità, ovvero di variazioni essenziali ai sensi degli art. 7 e 8 legge 28 febbraio 1985 n. 47, non costituiscono novazione dell'originario contratto, e pertanto l'atto aggiuntivo che le formalizza non può essere qualificato come trattativa privata non autorizzata. V. T.A.R. Campania sez. I, Napoli, 7 aprile 1988 n. 214, in Riv. trim. appalti 1989, 153 (nota).

10. Riferimenti legislativi: (I) Legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli, (GU n. 27 del 29 gennaio 1977).

(II) Art. 1120 codice civile, rubricato "Innovazioni" e art. 1136 codice civile, rubricato "Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni".

Art. 27 (Limiti ai consumi di energia)

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.

Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

1. Riferimenti normativi: (I) D.M. 13 dicembre 1993, recante approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici (GU n. 297 del 20 dicembre 1993).

Art. 29 (Certificazione delle opere e collaudo)

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.

1. Opere relative a fonti di energia - Le opere relative alle fonti di energia sono soggette, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 (contenente "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia") a concessione edilizia gratuita mentre, quando siano al servizio di un complesso industriale, e come tali costituiscano "pertinenze ad impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti", soggette ad autorizzazione gratuita ai sensi dell'articolo 7 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella Legge 23 marzo 1982 n. 94, non necessitano neppure dell'autorizzazione (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 566).

2. Riferimenti normativi: (I) Legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti (GU 12 marzo 1990 n. 59)

(II) D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti (GU 15 febbraio 1992, n. 38)

(III) D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza (GU 18 giugno 1994, n. 141).

(IV) D.M. 3 agosto 1995, Riformulazione del decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (GU 11 dicembre 1995, n. 288)-**abrogato**-. DM 6 aprile 2000, Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (GU 4 maggio 2000, n.102).

Art. 30 (Certificazione energetica)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.

Art. 31 (Esercizio e manutenzione degli impianti)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339 del codice civile.

1. Impianti termici. Controlli - La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento

del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo (Cass. civ., Sez. Unite del 30 novembre 2006, n.25520).

Rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria la domanda di rimborso della somma corrisposta ad un Comune quale contributo alla costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli degli impianti termici previsti dall'art. 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Cass. civ., Sez. Unite del 30 novembre 2006, n.25520).

La spettanza al Comune o alla Provincia del potere di imporre e pretendere dai titolari degli impianti termici individuali il pagamento di una somma a titolo di contributo per la costituzione di un fondo per il finanziamento dei controlli previsti dall'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 può essere legittimamente dedotta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità: essa coinvolge infatti la violazione di principi costituzionali, in quanto la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni costituisce attuazione dei principi di cui agli artt. 117 e 97 Cost., relativi all'assetto della Repubblica ed all'organizzazione della P.A., e non può quindi essere rimessa alla valutazione equitativa di un giudice (Cass. civ., Sez. U, 30 novembre 2006, n.25520).

2. Oneri tributari *versus* enti locali per la verifica di impianti. Dal combinato disposto dell'art. 31 comma 3, legge n. 10 del 1991 con l'art.11, comma 18, D.P.R. n. 412 del 1993 - in tema di misure volte a contenere i consumi energetici e a tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, prevedendo la corresponsione a favore degli enti locali di un contributo per la verifica degli impianti termici privati - non si evince un rapporto di corrispettività tra l'esecuzione del controllo sull'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dell'ente locale e l'onere a carico dell'utente. Tale assenza induce a considerare che il detto contributo costituisca un onere che si può definire "paratributario", imposto agli utenti degli impianti termici individuali in ragione del rischio ambientale che ne può derivare. La natura paratributaria di siffatto onere non consente di utilizzare istituti giuridici che implicino la disponibilità del rapporto giuridico ed esclude la rinunciabilità del diritto dell'ente locale a conseguire il pagamento del predetto contributo. Cass. Civ. SSUU del 16 marzo 2007 n. 6074

In tema di corrispettivo dovuto per la fruizione di un pubblico servizio, la posizione del privato, mentre è di interesse legittimo - suscettibile di tutela solo presso il giudice amministrativo - rispetto al provvedimento generale di determinazione della tariffa, assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne l'accertamento dell'inesistenza del potere dell'ente di pretendere una prestazione pecuniaria di un determinato ammontare, venendo in tal caso in contestazione diritti ed obblighi di fonte contrattuale privata e ben potendo il giudice ordinario verificare incidentalmente la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti dell'autorità amministrativa determinativi o modificativi della tariffa. Cass. Civ. SSUU del 16 marzo 2007 n. 6074.

3. Riferimenti legislativi: (I) Art. 1339 codice civile, rubricato "Inserzione automatica di clausole".

Art.32 (Certificazioni e informazioni ai consumatori)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.

Art.33 (Controlli e verifiche)

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.

3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.

4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per l'irrogazione delle sanzioni di cui

all'art. 34.

Art.34 (Sanzioni)

1. *L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 P è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.*
2. *Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.*
3. *Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.*
4. *Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.*
5. *Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.*
6. *L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.*
7. *Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.*
8. *L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.*

Art.35 (Provvedimenti di sospensione)

1. *Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.*

Art.36 (Irregolarità rilevate dall'acquirente)

1. *Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.*

Art. 37 (Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali)

1. *Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.*
2. *I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.*
3. *La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del*

Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.

1. Riferimenti normativi: (I) Legge 30 aprile 1976, n. 373, Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici (GU 7 giugno 1976, n. 148);

(II) D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, Regolamento di esecuzione alla Legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici (GU 6 febbraio 1978, n. 36)

(III) Legge 18 novembre 1983, n. 645, Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, (GU 19 novembre 1983, n. 318).

2.3. TITOLO III (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'art. 3 della presente legge.

2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) per l'art. 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento <<Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988>>.

4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento <<Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988>>.

6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.

7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettera a) tra gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Giurisprudenza costituzionale - L'art. 38 è dichiarato incostituzionale nella parte in cui include le province autonome di Trento e Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale (Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 483, in GI, 1993, I, 1, 760, in RGEE, 1992, 420, Riv. amm. R.I. 1992, 100).

2. Riferimenti normativi: (I) D.M. 25 marzo 1991, Modalità di ripartizione degli stanziamenti di cui all'art. 38, comma 7, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 39 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A OMISSIS